SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 166° - Numero 236

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 10 ottobre 2025** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*
La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni"*, è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 8 ottobre 2025, n. **151**.

Istituzione della festa nazionale di San Francesco d'Assisi. (25G00153) . . . . . *Pag.* 1

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DECRETO 4 agosto 2025, n. **152**.

Regolamento di modifica del decreto ministeriale 24 gennaio 2011, n. 19, sulle modalità di applicazione, in ambito ferroviario, del decreto 15 luglio 2003, n. 388, ai sensi dell'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (25G00160) *Pag.* 2

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 2025.

Scioglimento del consiglio comunale di Marano di Napoli. (25A05426) . . . . . *Pag.* 5

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DECRETO 2 ottobre 2025.

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Colline Teatine» registrata come denominazione di origine protetta ai sensi del regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione del 1° luglio 1996. (25A05443) . . . . . *Pag.* 45

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 29 agosto 2025.

Modifica del decreto 22 novembre 1985, che disciplina l'entrata in vigore del sistema di Tesoreria unica. (25A05508) . . . . . *Pag.* 46

Ministero dell'università e della ricerca

DECRETO 26 agosto 2025.

Abilitazione alla «Scuola italiana di cognitivismo clinico - SICC» ad istituire e ad attivare nella sede periferica di L'Aquila un corso di specializzazione in psicoterapia, per un numero massimo degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a 20 unità e, per l'intero corso, a 80 unità. (25A05420) *Pag.* 47

DECRETO 26 agosto 2025.

Autorizzazione all'«Istituto ICNOS - scuola di specializzazione in psicoterapia sistemico-strategica», per la sede principale di Fonte Nuova, ad aumentare gli allievi per ciascun anno di corso, da 17 a 20 unità, e, per l'intero corso, da 68 a 80 unità. (25A05421) . . . . . *Pag.* 47

DECRETO 26 agosto 2025.

Abilitazione alla «Scuola di specializzazione in psicoterapia analitica e transazionale ad orientamento sociocognitivo» ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Vicenza un corso di specializzazione in psicoterapia, per un numero massimo degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a 20 unità e, per l'intero corso, a 80 unità. (25A05425) *Pag.* 48

DECRETO 28 agosto 2025.

Abilitazione alla «Scuola di psicoterapia cognitiva comportamentale nell'ambito clinico e forense» ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Roma un corso di specializzazione in psicoterapia, per un numero massimo degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a 20 unità e, per l'intero corso, a 80 unità. (25A05422) . . . . . *Pag.* 49

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DECRETO 4 agosto 2025.

Organizzazione delle sedute per lo svolgimento delle attività relative agli esami di patenti di guida, alle operazioni tecniche, agli esami di patenti nautiche e alle attività ispettive e di vigilanza. (25A05442). . . . . *Pag.* 50

Presidenza del Consiglio dei ministri

CONFERENZA UNIFICATA

PROVVEDIMENTO 19 giugno 2025.

Informativa, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera *e)*, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, relativa all'Agenda per la semplificazione - nuova modulistica standardizzata: definizione tracciati dati - settore turismo. (Rep. atti n. 79/CU). (25A05507) *Pag.* 66

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Integrazione della determina n. 304/2025 del 16 maggio 2025, concernente la modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ibuprofene Teva». (25A05159) . . . . . *Pag.* 66

Rettifica della determina IP n. 627 del 27 agosto 2019, concernente l'autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Sibilla». (25A05423). . . . . *Pag.* 67

Revoca della registrazione concernente l'importazione di sostanze attive per uso umano (25A05424). . . . . *Pag.* 67

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Perindopril Mylan Generics Italia». (25A05464). . . . . *Pag.* 67

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tekcis» (25A05465) . . . . . *Pag.* 67

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di dapagliflozin, «Valkozin» (25A05466). . . . . *Pag.* 68

Ministero dell'interno

Classificazione di alcuni prodotti esplosivi (25A05419). . . . . *Pag.* 69

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Approvazione dell'*addendum* all'accordo di delega all'organismo riconosciuto RINA Services S.p.a. dei servizi di certificazione statutaria per le navi registrate in Italia rientranti nel campo di applicazione delle convenzioni internazionali. (25A05467). . . . . *Pag.* 69

Approvazione dell'*addendum* all'accordo di delega all'organismo riconosciuto America Bureau of Shipping dei servizi di certificazione statutaria per le navi registrate in Italia rientranti nel campo di applicazione delle convenzioni internazionali. (25A05468). . . . . *Pag.* 70

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 8 ottobre 2025, n. **151**.

Istituzione della festa nazionale di San Francesco d'Assisi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione della festa nazionale di San Francesco d'Assisi

1. Al fine di celebrare e di promuovere i valori della pace, della fratellanza, della tutela dell'ambiente e della solidarietà, incarnati dalla figura di San Francesco d'Assisi, patrono d'Italia, è istituita la festa nazionale di San Francesco d'Assisi, da celebrare il 4 ottobre di ogni anno.

2. All'articolo 2 della legge 27 maggio 1949, n. 260, dopo le parole: «il giorno dell'Assunzione della B. V. Maria;» è inserito il seguente capoverso:

«il 4 ottobre: festa nazionale di San Francesco d'Assisi, patrono d'Italia;».

3. Alla legge 4 marzo 1958, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, al primo comma, le parole: «dei Santi Patroni speciali d'Italia San Francesco d'Assisi e» sono sostituite dalle seguenti: «della Santa Patrona d'Italia» e, al secondo comma, le parole: «i Santi Patroni speciali d'Italia sono» sono sostituite dalle seguenti: «la Santa Patrona d'Italia è»;

b) nel titolo, le parole: «dei Patroni speciali d'Italia San Francesco d'Assisi e» sono sostituite dalle seguenti: «della Santa Patrona d'Italia».

Art. 2.

Celebrazioni istituzionali

1. In occasione della giornata del 4 ottobre di ciascun anno, le scuole, le amministrazioni pubbliche e gli enti del Terzo settore possono favorire l'organizzazione di eventi, di manifestazioni e di celebrazioni che promuovano i princìpi e gli insegnamenti di San Francesco d'Assisi.

2. Le istituzioni pubbliche a livello nazionale, regionale e locale possono promuovere, in collaborazione con gli enti locali e con le associazioni culturali e religiose, iniziative culturali, sociali ed educative, con particolare riguardo ai temi della pace, della fraternità tra i popoli, dell'inclusione sociale e della tutela dell'ambiente.

3. Le scuole di ogni ordine e grado possono promuovere, nell'ambito della propria autonomia, la realizzazione di attività didattiche e di progetti educativi dedicati alla figura di San Francesco d'Assisi, alla sua storia e ai valori dallo stesso rappresentati.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 3.

Disposizioni finanziarie e finali

1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, è autorizzata la spesa di 10.684.044 euro annui a decorrere dall'anno 2027, di cui 8.793.880 euro annui destinati al comparto del Servizio sanitario nazionale. Conseguentemente il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato è incrementato di 8.793.880 euro annui a decorrere dall'anno 2027.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 10.684.044 euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. Le disposizioni della presente legge entrano in vigore il 1° gennaio 2026.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 ottobre 2025

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* NORDIO

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2097):

Presentato dall'On. Maurizio LUPI (NM(N-C-U-I) -M) ed altri, in data 17 ottobre 2024.

Assegnato alla I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), in sede referente, l'11 febbraio 2025, con i pareri delle Commissioni V (Bilancio, tesoro e programmazione), VII (Cultura, scienza e istruzione), XI (Lavoro pubblico e privato), e per le Questioni regionali.

Esaminato dalla I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), in sede referente, il 2, il 16, il 31 luglio 2025 e il 16 settembre 2025.

Esaminato in Aula il 15 settembre 2025, ed approvato il 23 settembre 2025.

Senato della Repubblica (atto n. 1653):

Assegnato 1ª Commissione (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica amministrazione, editoria, digitalizzazione), in sede deliberante, il 24 settembre 2025, con i pareri del Comitato per la legislazio-

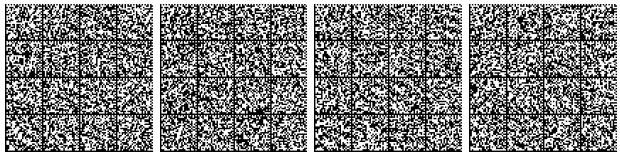

ne e delle Commissioni 5ª (Programmazione economica, bilancio), 7ª (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport), 10ª (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), e per le Questioni regionali.

Esaminato dalla Commissione 1ª (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica amministrazione, editoria, digitalizzazione), in sede deliberante, il 25 e il 30 settembre 2025 e approvato, definitivamente, il 1° ottobre 2025.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 27 maggio 1949, n. 260 recante: «Disposizioni in materia di ricorrenze festive», come modificato dalla presente legge:

«Art. 2

Sono considerati giorni festivi, agli effetti della osservanza del completo orario festivo e del divieto di compiere determinati atti giuridici, oltre al giorno della festa nazionale, i giorni seguenti:

tutte le domeniche;

il primo giorno dell'anno;

il giorno dell'Epifania;

il giorno della festa, di San Giuseppe;

il 25 aprile: Anniversario della Liberazione;

il giorno di lunedì dopo Pasqua;

il giorno dell'Ascensione;

il giorno del Corpus Domini;

il 1° maggio: Festa del Lavoro;

il giorno della festa dei santi Apostoli Pietro e Paolo;

il giorno dell'Assunzione della B. V. Maria;

il 4 ottobre: festa nazionale di San Francesco d'Assisi, patrono d'Italia;

il giorno di Ognissanti;

il 4 novembre: giorno dell'unità nazionale;

il giorno della festa dell'Immacolata Concezione;

il giorno di Natale;

il giorno 26 dicembre.».

— Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 4 marzo 1958, n. 132 recante: «Ricorrenza festiva del 4 ottobre in onore *della Santa Patrona d'Italia* Santa Caterina da Siena», come modificato dalla presente legge:

«Art. 1

Il 4 ottobre è considerato solennità civile e giornata della pace, della fraternità e del dialogo tra appartenenti a culture e religioni diverse, in onore *della Santa Patrona d'Italia* Santa Caterina da Siena, ai sensi dell'art. 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260.

In occasione della solennità civile del 4 ottobre sono organizzate cerimonie, iniziative, incontri, in particolare nelle scuole di ogni ordine e grado, dedicati ai valori universali indicati al primo comma di cui *la Santa Patrona d'Italia è* espressione.».

Note all'art. 3:

— Si riporta il testo del comma 200, dell'art. 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato legge di stabilità 2015»:

«200. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, con la dotazione di 27 milioni di euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. Il Fondo è ripartito annualmente con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.».

25G00153

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 4 agosto 2025, n. **152**.

Regolamento di modifica del decreto ministeriale 24 gennaio 2011, n. 19, sulle modalità di applicazione, in ambito ferroviario, del decreto 15 luglio 2003, n. 388, ai sensi dell'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

IL MINISTRO DELLA SALUTE

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 17, commi 3 e 4;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, recante «Attuazione della direttiva 2001/12/CE, della direttiva 2001/13/CE e della direttiva 2001/14/CE in materia ferroviaria»;

Visto il decreto 15 luglio 2003, n. 388, recante «Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni»;

Visto il decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, recante «Attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie»;

Visto l'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il quale demanda «ad appositi decreti ministeriali» la definizione delle «modalità di applicazione in ambito ferroviario del decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388»;

Visto il decreto ministeriale 24 gennaio 2011, n. 19, recante «Regolamento sulle modalità di applicazione in ambito ferroviario, del decreto 15 luglio 2003, n. 388, ai sensi dell'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81»;

Visto il decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50, recante «Attuazione della direttiva 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie»;

Visto il decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 57, recante «Attuazione della direttiva 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea (rifusione)»;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/773 della Commissione, del 16 maggio 2019, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «Esercizio e gestione del traffico» del sistema ferroviario nell'Unione europea e che abroga la decisione 2012/757/UE;

Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 214, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022», e, in particolare, l'articolo 4, comma 1, lettere *a)* e *b)*, che ha modificato l'articolo 45 del citato decreto legislativo n. 81 del 2008;

Considerato che con la Technical Opinion n. 2022-4 del 13 giugno 2022 l'Agenzia dell'Unione Europea per le ferrovie (ERA) ha espresso una valutazione negativa in merito ad alcune disposizioni contenute nel decreto ministeriale n. 19 del 2011;

Considerato che con la decisione di esecuzione C(2024) 4976 *final* del 18 luglio 2024 la Commissione europea ha imposto all'Italia di modificare il citato decreto ministeriale n. 19 del 2011 entro 12 mesi dalla notifica della stessa;

Ritenuto di recepire le modifiche apportate dall'articolo 4, comma 1, lettere *a)* e *b)*, della legge 30 dicembre 2023, n. 214, all'articolo 45 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, al fine di ottemperare alla citata decisione di esecuzione C(2024) 4976 *final*;

Acquisito il parere espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 27 marzo 2025;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 luglio 2025;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri in data 24 luglio 2024, ai sensi della citata legge n. 400 del 1988,

ADOTTANO
il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifiche al decreto 24 gennaio 2011, n. 19

1. All'articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro della salute, del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro dello sviluppo economico 24 gennaio 2011, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo:

1) dopo la parola «predispongono» sono inserite le seguenti: «, in conformità ai propri sistemi di gestione della sicurezza, così come definiti dall'articolo 8 del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50,»;

2) le parole «per ciascun punto della» sono sostituite dalle seguenti: «lungo la»;

3) le parole «nei tempi più rapidi possibili anche per» sono sostituite dalla seguente: «incluso»;

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le suddette procedure, elaborate sulla base della valutazione dei rischi e nel rispetto delle disposizioni normative europee in materia di sicurezza e di interoperabilità del trasporto ferroviario, prevedono anche l'utilizzo di dispositivi o strumenti tecnologici che garantiscono il tempestivo arresto della marcia del convoglio, in conformità alle disposizioni di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2019/773 della Commissione del 16 maggio 2019, e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, del presente decreto, possono, altresì, prevedere l'utilizzo di dispositivi o strumenti tecnologici che garantiscono la richiesta automatica di attivazione di pronto soccorso. I dispositivi o strumenti tecnologici che garantiscono la richiesta automatica di attivazione di pronto soccorso sono installati nel rispetto della normativa europea applicabile agli stessi.».

Art. 2.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 4 agosto 2025

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
SALVINI

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
CALDERONE

Il Ministro della salute
SCHILLACI

Il Ministro per la pubblica amministrazione
ZANGRILLO

Il Ministro delle imprese e del made in Italy
URSO

Visto, *il Guardasigilli:* NORDIO

Registrato alla Corte dei conti il 2 ottobre 2025
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, n. 2319

N O T E

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi dell'articolo 10, comma 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate e alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 12 settembre 1988:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e).

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

4-*bis*. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.

4-*ter*. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.».

— Il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188 recante: «Attuazione della direttiva 2001/12/CE, della direttiva 2001/13/CE e della direttiva 2001/14/CE in materia ferroviaria» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 24 luglio 2003, S.O. n. 118.

— Il decreto 15 luglio 2003, n. 388 recante: «Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 3 febbraio 2004.

— Il decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162 recante: «Attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 234 dell'8 ottobre 2007, S.O. n. 199.

— Si riporta l'articolo 45 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 recante: «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.101 del 30 aprile 2008:

«Art. 45 *(Primo soccorso)*. — 1. Il datore di lavoro, tenendo conto della natura della attività e delle dimensioni dell'azienda o della unità produttiva, sentito il medico competente ove nominato, prende i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati.

2. Le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione, individuati in relazione alla natura dell'attività, al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio sono individuati dal decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 e dai successivi decreti ministeriali di adeguamento acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Con appositi decreti ministeriali, acquisito il parere della Conferenza permanente, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, vengono definite le modalità di applicazione in ambito ferroviario del decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 e successive modificazioni, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di sicurezza e di interoperabilità del trasporto ferroviario.

3-*bis*. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i gestori delle infrastrutture ferroviarie e le imprese ferroviarie, in coordinamento con i servizi pubblici di pronto soccorso, predispongono, sulla base di una determinazione e valutazione dei rischi, procedure operative per l'attuazione, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di sicurezza e di interoperabilità del trasporto ferroviario, di un piano di intervento recante le modalità operative del soccorso qualificato lungo la rete ferroviaria, incluso il trasporto degli infortunati. Ciascun datore di lavoro individua, sulla base di una specifica determinazione e valutazione dei rischi, i ruoli e le responsabilità da assegnare al personale, tenuto conto delle relative categorie di inquadramento, dei titoli formativi e delle mansioni.».

— Il decreto 24 gennaio 2011, n. 19 recante: «Regolamento sulle modalità di applicazione in ambito ferroviario, del decreto 15 luglio 2003, n. 388, ai sensi dell'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 dell'11 marzo 2011.

— Il decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50 recante: «Attuazione della direttiva 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 10 giugno 2019.

— Il decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 57 recante: «Attuazione della direttiva 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea (rifusione)» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 25 giugno 2019.

— Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/773 della Commissione, del 16 maggio 2019, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «Esercizio e gestione del traffico» del sistema ferroviario nell'Unione europea e che abroga la decisione 2012/757/UE, è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. 139 del 27 maggio 2019.

— Si riporta il testo dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 2023, n. 214 recante: «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 2023:

«Art. 4 *(Modifiche all'articolo 45 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)*. — 1. All'articolo 45 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di sicurezza e di interoperabilità del trasporto ferroviario";

b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-*bis*. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i gestori delle infrastrutture ferroviarie e le imprese ferroviarie, in coordinamento con i servizi pubblici di pronto soccorso, predispongono, sulla base di una determinazione e valutazione dei rischi, procedure operative per l'attuazione, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di sicurezza e di interoperabilità del trasporto ferroviario, di un piano di intervento recante le modalità operative del soccorso qualificato lungo la rete ferroviaria, incluso il trasporto degli infortunati. Ciascun datore di lavoro individua, sulla base di una specifica determinazione e valutazione dei rischi, i ruoli e le responsabilità da assegnare al personale, tenuto conto delle relative categorie di inquadramento, dei titoli formativi e delle mansioni".

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

Note all'art. 1:

— Si riporta l'articolo 4 del citato decreto 24 gennaio 2011, n. 19, come modificato dal presente decreto:

«Art. 4 *(Organizzazione di pronto soccorso)*. — 1. Ai sensi dell'articolo 2 del decreto n. 388 del 2003, il datore di lavoro che impiega proprio personale nelle attività lavorative di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 2 provvede a fornire ai lavoratori le dotazioni di cui all'articolo 5. I gestori delle infrastrutture e le imprese ferroviarie, coordinandosi fra loro e con i servizi pubblici di pronto soccorso, predispongono*, in conformità ai propri sistemi di gestione della sicurezza, così come definiti dall'articolo 8 del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50,* procedure operative per attuare uno specifico piano di intervento che preveda *lungo la* rete ferroviaria le modalità più efficaci al fine di garantire un soccorso qualificato *incluso* il trasporto degli infortunati. *Le suddette procedure, elaborate sulla base della valutazione dei rischi e nel rispetto delle disposizioni normative europee in materia di sicurezza e di interoperabilità del trasporto ferroviario, prevedono anche l'utilizzo di dispositivi o strumenti tecnologici che garantiscono il tempestivo arresto della marcia del convoglio, in conformità alle disposizioni di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2019/773 della Commissione del 16 maggio 2019, e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, del presente decreto, possono, altresì, prevedere l'utilizzo di dispositivi o strumenti tecnologici che garantiscono la richiesta automatica di attivazione di pronto soccorso. I dispositivi o strumenti tecnologici che garantiscono la richiesta automatica di attivazione di pronto soccorso sono installati nel rispetto della normativa europea applicabile agli stessi.*

2. Ai fini di cui al comma 1, i servizi pubblici di pronto soccorso forniscono ai gestori delle infrastrutture e alle imprese ferroviarie specifiche informazioni per consentire l'efficace realizzazione delle procedure operative di intervento. Tali procedure sono disciplinate anche nel rispetto della normativa in materia di sicurezza ferroviaria.».

25G00160

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 2025.

Scioglimento del consiglio comunale di Marano di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel Comune di Marano di Napoli (Napoli) gli organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 14 e 15 maggio 2023;

Considerato che all'esito di approfonditi accertamenti sono emerse forme di ingerenza della criminalità organizzata che hanno esposto l'amministrazione a pressanti condizionamenti, compromettendo il buon andamento e l'imparzialità dell'attività comunale;

Rilevato, altresì, che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata ha arrecato grave pregiudizio per gli interessi della collettività e ha determinato la perdita di credibilità dell'istituzione locale;

Ritenuto che, al fine di porre rimedio alla situazione di grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario l'intervento dello Stato mediante un commissariamento di adeguata durata per rimuovere gli effetti pregiudizievoli per l'interesse pubblico ed assicurare il risanamento dell'ente locale;

Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 settembre 2025;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Marano di Napoli (Napoli) è sciolto.

Art. 2.

La gestione del Comune di Marano di Napoli (Napoli) è affidata, la durata di diciotto mesi, alla commissione straordinaria composta da:

dott. Vincenzo Cardellicchio - prefetto a riposo;

dott. Fabio Giombini - viceprefetto;

dott. Michele Albertini - dirigente di seconda fascia Area 1.

Art. 3.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

Dato a Roma, addì 5 settembre 2025

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 2025, reg. n. 3629

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel Comune di Marano di Napoli (Napoli), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 14 e 15 maggio 2023, sono state riscontrate forme di ingerenza da parte della criminalità organizzata che compromettono la libera determinazione e l'imparzialità dell'amministrazione locale, nonché il buon andamento e il funzionamento dei servizi con grave pregiudizio dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Nell'ambito dell'azione di monitoraggio sulla funzionalità e sulla gestione amministrativa degli enti locali, svolta dal prefetto di Napoli con finalità di prevenzione e contrasto a fenomeni di interferenza e influenza criminale sugli organi elettivi, sono emersi elementi di condizionamento dell'amministrazione locale da parte della criminalità organizzata. Pertanto, il prefetto di Napoli, con decreto del 12 febbraio 2025, ha disposto l'accesso presso il suddetto comune per gli accertamenti di rito, ai sensi dell'art. 143, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Al termine dell'accesso la commissione d'indagine ha depositato le proprie conclusioni sulle cui risultanze, in data 9 giugno 2025, è stato sentito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica - integrato per l'occasione con la presenza del procuratore generale presso la Corte d'appello di Napoli, del procuratore aggiunto della Repubblica presso la direzione distrettuale antimafia del tribunale di Napoli e del procuratore aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord, che all'unanimità ha concordato sulla presenza dei presupposti di legge per, procedere allo scioglimento del Comune di Marano di Napoli.

Il prefetto di Napoli, per le conseguenti valutazioni, ha trasmesso l'allegata relazione, che costituisce parte integrante della presente proposta, in cui si dà atto della sussistenza di concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti e indiretti degli amministratori locali con la criminalità organizzata di tipo mafioso e di forme di condizionamento dell'ente locale, ritenendo, pertanto, esistenti i presupposti per l'applicazione delle misure di cui al citato art. 143 del decreto legislativo n. 267/2000.

Il Comune di Marano di Napoli, il cui consiglio è già stato interessato negli anni 1991, 2016 e 2021 da provvedimenti di scioglimento per accertati fenomeni di infiltrazione mafiosa, è posto in un territorio caratterizzato dalla pervasiva presenza di sodalizi criminali strutturati e radicati nell'area cittadina che hanno saputo rigenerarsi nonostante i numerosi arresti di affiliati e consolidarsi su quel territorio anche «mediante una significativa attività di condizionamento degli organi politici e del consesso civile locale».

Dalle risultanze degli accessi ispettivi effettuati in passato e da quello disposto nel 2025 si evince che il *modus operandi* delle amministrazioni comunali avvicendatesi assume tratti analoghi a quelli delle precedenti sciolte per condizionamento mafioso, e ciò a causa «della perdurante presenza negli organi elettivi del Comune di Marano di Napoli di soggetti che intrattengono rapporti di parentela, cointeressenze economiche, nonché legami di assidua frequentazione con esponenti, talvolta apicali, dei locali sodalizi criminali, da un lato, e la prosecuzione di un'attività politica e amministrativa oggettivamente agevolatrice degli interessi criminali e facilmente permeabile alle interferenze delle organizzazioni di stampo mafioso presenti sul territorio, dall'altro (…)».

Si può constatare, infatti, che la compagine politica eletta nell'ultima tornata elettorale presenta elementi di continuità con i precedenti consigli comunali (in particolare quelli eletti negli anni 2013/2018 e 2018/2023), «atteso che ben otto degli attuali componenti il civico consesso hanno già fatto parte di quelle consiliature sciolte per mafia».

A ciò si, aggiunge che le verifiche disposte dalle forze di polizia, tese a verificare l'esistenza di casi di ineleggibilità e/o di incompatibilità in capo agli amministratori in carica, hanno evidenziato che nei confronti di circa la metà di essi sussistono «rapporti di parentela, di frequentazione e di contiguità con soggetti riferibili a consorzi criminosi insistenti sul territorio (…)». Tra questi anche il sindaco, il vicesindaco, alcuni assessori e parte dei consiglieri comunali sia della maggioranza che della minoranza consiliare.

Nei confronti del primo cittadino di Marano. di Napoli risultano evidenti «elementi di sensibile controindicazione antimafia», tra i quali i vincoli parentali, seppure indiretti, con un esponente di spicco di un locale clan camorristico. Inoltre si rilevano rapporti «di intensa e assidua frequentazione» con un noto imprenditore, attivo soprattutto nel settore edile, considerato «verosimilmente elemento di collegamento tra gli ambienti criminali insistenti sul territorio e gli organi politici».

La solidità di tale legame è testimoniata sia dall'appoggio elettorale ricevuto dal sindaco nell'ultima tornata elettorale sia dalla emblematica, costante presenza del citato imprenditore alle riunioni istituzionali promosse dall'attuale amministrazione comunale, alle quali non avrebbe avuto motivo ufficiale per partecipare, non rivestendo alcuna carica elettiva.

A completare il quadro dei rapporti con ambienti controindicati esistenti nella compagine elettiva e delle responsabilità del primo cittadino nella scelta dei componenti di vertice degli organi del governo locale, viene riferito che anche nei riguardi del vicesindaco e assessore - non di origine elettiva e già consigliere di maggioranza della consiliatura disciolta per mafia - sono stati rilevati legami parentali con soggetti contigui o appartenenti ai locali clan camorristici.

Le medesime criticità evidenziate per la componente politica riguardano anche il personale comunale. Da verifiche a campione disposte dalla commissione d'accesso è risultato che un certo numero di dipendenti è gravato «(…) da elementi di controindicazione, sia generici che rilevanti per finalità di prevenzione antimafia».

La commissione d'accesso si è soffermata sulle procedure seguite dall'ente locale negli affidamenti pubblici riscontrando anche su tali adempimenti sensibili profili di anomalia» per il ricorso estensivo agli affidamenti diretti e al frazionamento artificioso degli appalti, «distorsione procedimentale che sembrerebbe celare una vera e propria funzione agevolatrice verso contatti contigui alla criminalità organizzata».

Anomalie vengono rilevate nei plurimi affidamenti disposti a favore di una società i cui titolari sono ritenuti contigui alla criminalità organizzata; elementi di controindicazione che si rilevano anche nei rapporti di parentela e di frequentazione con soggetti gravati da numerosi precedenti di polizia Peraltro, tali criticità erano conosciute dagli uffici comunali in quanto già oggetto di rilievo in occasione del precedente accesso ispettivo del 2020 in cui erano emersi numerosi profili di illegittimità riguardo a un affidamento

disposto in favore della stessa società. A ciò si aggiungono le irregolarità dell'assegnazione del dicembre 2024 disposta in favore della suddetta società senza attendere la relativa liberatoria antimafia, in assenza dei richiesti motivi d'urgenza e in violazione del principio di rotazione.

Così anche nella procedura di affidamento del servizio di patrocinio legale dell'ente con il rinnovo - in affidamento diretto per il biennio 2023/2025 - dell'incarico di avvocato del comune in violazione, anche in questo caso, del principio di rotazione degli operatori economici già destinatari di precedenti aggiudicazioni.

Vengono segnalate irregolarità anche nell'affidamento del servizio di raccolta rifiuti dato in regime di proroga tecnica allo stesso gestore in assenza dei presupposti di legge; deroga tecnica da esperire solo in via eccezionale, come nel caso di ritardo nell'espletamento della nuova gara di appalto, in quanto la procedura di urgenza comporta la compressione dei principi di libera concorrenza e di parità di trattamento propri della disciplina dei contratti a evidenza pubblica. Irregolarità contrattuali aggravate dal fatto che alla ditta affidataria è stato riconosciuto un incremento del canone mensile del servizio in violazione delle norme di cui al decreto legislativo n. 36/2023.

Anomalie vengono rilevate nel contratto pubblico per la realizzazione di due spettacoli di intrattenimento stipulato con una ditta nei riguardi della quale sussistono rilevanti controindicazioni antimafia per i rapporti parentali e le frequentazioni dell'amministratore unico con ambienti malavitosi.

Gli esiti ispettivi hanno messo in luce numerose violazioni delle norme di prevenzione antimafia, in modo specifico dell'art. 100, del decreto legislativo n. 159/2011 che impone agli enti locali sciolti ai sensi dell'art. 143 TUOEL di richiedere nei successivi cinque anni dal decreto dissolutorio l'informazione antimafia prima della stipula di rapporti contrattuali o del rilascio di concessioni o di erogazioni, indipendentemente dal loro valore economico. Infatti, in diversi atti si è riscontrata una sostanziale inosservanza della normativa antimafia da parte degli uffici comunali, che attesta la difficoltà dell'ente locale di garantire il rispetto della legalità e della trasparenza amministrativa.

A questo riguardo vengono segnalati i casi riferiti a due società entrambe attive nelle onoranze funebri, settore economico molto remunerativo nel quale la criminalità organizzata tende a monopolizzare il mercato. In particolare, viene in evidenza la posizione di una delle succitate ditte, raggiunta da interdittiva antimafia emessa il 14 gennaio 2025 dalla prefettura di Napoli, il cui assetto proprietario risulta essere vicino alle locali consorterie mafiose. Ciononostante, viene segnalato che l'impresa continua ad essere operativa sul territorio, anche in periodi successivi all'adozione dell'ostatività prefettizia, a causa dell'assenza di controlli comunali che, nei fatti, hanno vanificato gli effetti della misura interdittiva. L'altra ditta segnalata risulta, invece, aver ottenuto dal comune l'autorizzazione commerciale in assenza della preventiva verifica antimafia e prima del decorso dei termini per l'acquisizione della relativa certificazione; inoltre, la predetta società, che risulta intestata a soggetto gravato da reati, sarebbe riconducibile ad altro gruppo imprenditoriale notoriamente controindicato ai fini antimafia.

L'assenza di iniziative in tema di sicurezza urbana e di vigilanza del territorio emerge anche dall'inattività dell'amministrazione comunale nell'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza, per i quali, invece, aveva profuso particolare impegno la precedente gestione commissariale. Peraltro, come rilevato nella relazione prefettizia, i dati forniti dalle forze di polizia attestano un aumento dei reati predatori sul territorio comunale, al cui contrasto avrebbe utilmente potuto contribuire un efficiente sistema di videosorveglianza. Infatti, risulta che i dispositivi di videosorveglianza - nonostante la prefettura di Napoli avesse più volte sottolineato la necessità di un attento controllo del territorio - sono rimasti inattivi per oltre un anno.

Lo stesso «contegno omissivo» dell'amministrazione comunale si è reso manifesto anche nella mancata rimozione di alcune rappresentazioni grafiche o pittoriche presenti in certe aree cittadine; opere e manufatti (murales, altarini, edicole votive e altro), spesso eseguiti in dispregio del decoro architettonico e urbanistico, realizzati a scopo commemorativo per celebrare «le gesta» di soggetti perlopiù appartenenti ad ambienti malavitosi, simboli visibili sul territorio che mostrano una «inquietante sovrapposizione tra cultura popolare e criminalità organizzata». Orbene, nonostante gli inviti della prefettura di Napoli, volti a eliminare le suddette rappresentazioni e a ripristinare la legalità, il sindaco di Marano nulla ha fatto al riguardo. Negligenza rimarcata nella relazione prefettizia in quanto «si inserisce in un quadro più ampio di complicità, di adesione politica e di agevolazioni di un contesto criminale (…)».

Altra vicenda dalla quale si evince la complice inerzia tenuta dall'amministrazione comunale è quella che riguarda una società di rivendita e noleggio di veicoli nei cui confronti la prefettura di Napoli ha emesso (nel luglio 2021) un provvedimento interdittivo antimafia essendo emersi legami con il crimine organizzato. Anche in questo caso, pur a fronte dell'ostatività prefettizia, quell'esercizio commerciale ha continuato a operare attesa la mancanza o comunque l'inefficacia dei controlli disposti dal comune.

La condotta omissiva tenuta dall'ente è proseguita malgrado due specifici inviti rivolti dal prefetto, l'ultimo dei quali indirizzato in via esclusiva al sindaco di Marano di Napoli nel novembre 2024, nel quale sono stati rammentati gli adempimenti obbligatori in capo alle stazioni appaltanti derivanti dall'adozione di provvedimenti interdittivi antimafia ed è stata richiamata l'attenzione del primo cittadino «affinché questi assuma tempestivamente i provvedimenti di specifica competenza, con invito ad interessare in merito, ciascuno per la parte di competenza anche il Segretario comunale, il Comandante della Polizia locale e i dirigenti competenti».

Il desolante quadro amministrativo e gestionale dell'ente locale che emerge dalle risultanze dell'organo ispettivo viene, se possibile, ancor più, aggravato dall'analisi degli accertamenti a campione concernenti la riscossione dei tributi locali (TARI, CUP, acqua, affissioni pubblicitarie) dovuti dalle imprese •commerciali operanti sul quel territorio. È risultato, infatti, che la quasi totalità delle attività controllate, molte delle quali riconducibili a soggetti controindicati, elude sistematicamente il pagamento dei tributi con un notevolissimo danno alle risorse pubbliche. Peraltro, la documentazione fornita dagli uffici competenti è spesso risultata incompleta o mancante, mettendo ancor di più in risalto la condotta omissiva, se non la vera e propria connivenza, tenuta in materia dal Comune di Marano di Napoli.

Inefficienze dell'amministrazione comunale vengono rilevate anche nella gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata. Dagli esiti delle verifiche disposte a campione dalla commissione d'indagine si rileva che numerosi beni risultano inutilizzati o in stato di abbandono, in violazione degli impegni assunti dal comune all'atto della loro assegnazione.

A titolo esemplificativo si fa cenno a un appartamento confiscato a un esponente di spicco delle locali consorterie, destinato ad attività sociali e oggetto, come evidenziato nella relazione prefettizia, di azioni intimidatorie di cui sono stati vittime alcuni membri dell'associazione assegnataria, bene che risulta completamente abbandonato; mancanze vengono altresì rilevate per un terreno anch'esso sottratto al patrimonio di un soggetto contiguo a un clan camorristico, sul quale sono stati eseguiti interventi di riqualificazione per la realizzazione di un'oasi ecologica, opera rimasta inutilizzata.

Ulteriore caso emblematico dell'agire amministrativo del Comune di Marano di Napoli, che ha avuto anche una particolare risonanza mediatica, è rappresentato dall'andamento caratterizzato da plurime e qualificate inadempienze degli uffici comunali in merito alla procedura di assegnazione di box auto confiscati alla criminalità organizzata. A tale procedura di affidamento, sui cui esiti risulta pendere una denuncia per turbativa d'asta, hanno partecipato anche soggetti legati da rapporti familiari con alcuni amministratori comunali, i quali hanno potuto concorrere alla gara in quanto un'apposita modifica del regolamento comunale, che invece avrebbe impedito la loro partecipazione, non è stata pubblicata in tempo utile perché differita di cinquantuno giorni. Il complesso e intricato meccanismo di condizionamento e distorsione che ha, riguardato la predetta assegnazione risulta confermato anche da una segnalazione fatta alle forze di polizia circa il coinvolgimento nella procedura di soggetti vicini all'*ex* proprietario dei predetti beni confiscati.

La commissione d'accesso, inoltre, ha segnalato gravi anomalie nell'*iter* seguito per alcune pratiche edilizie. A questo riguardo viene fatto specifico richiamo alla vicenda concernente il rilascio di un permesso a costruire un edificio residenziale concesso a un soggetto considerato di spiccato rilievo ai fini antimafia, in quanto inserito in un contesto, parentale che rimanda ai vertici di una nota consorteria mafiosa; l'esistenza di tali rapporti potrebbe aver determinato l'atteggiamento di favore dimostrato dagli uffici comunali concretizzatosi in «plurimi ed evidenti profili di irregolarità» che hanno reso anomalo il procedimento.

Tra le irregolarità, segnalate vi è l'indicazione della diversa estensione dell'area originariamente prevista nel titolo edilizio rispetto a quella realmente disponibile; così come pure le violazioni relative alle tardive comunicazioni di inizio lavori e le «successive sospensioni per carenze documentali, senza tuttavia adottare alcun atto di diniego per carenza dei requisiti previsti dalla legge». Anche in questa vicenda si evidenzia la condotta omissiva degli uffici comunali che non hanno adottato tutti i dovuti provvedimenti «benché fossero agevolmente rilevabili i precitati profili di illegittimità in ordine al titolo abilitativo (…)».

Altro caso esemplificativo del *modus operandi* del Comune di Marano di Napoli è quello riferito a locali privati utilizzati da anni come plesso scolastico, per i quali l'ente corrisponde un canone di locazione, costruiti in assenza di permesso edilizio e da tempo oggetto di varie istanze di condono.

La precedente gestione commissariale, nel disporre la disdetta del contratto di affitto, aveva individuato la nuova sede scolastica alternativa a quella originaria in un edificio ritenuto idoneo allo scopo e nella disponibilità dell'ente trattandosi, peraltro di bene proveniente da quelli confiscati alla criminalità organizzata.

L'attuale amministrazione comunale, invece, ha ritenuto di procedere diversamente proponendo il rinnovo del vecchio contratto; di fatto, il sindaco di Marano di Napoli, con nota in data 18 marzo 2023, in palese violazione del principio di separazione tra atti gestionali e quelli di indirizzo politico, ha chiesto agli uffici comunali «di procedere, con urgenza e con precedenza assoluta rispetto ad ogni altra pratica analoga - all'istruttoria della documentazione presentata dal proprietario al fine di verificare (e rendere edotto il sottoscritto) la possibilità di dare seguito all'istanza e di rilasciare il titolo abilitativo in sanatoria per l'immobile in questione».

Dunque, la scelta operata dal primo cittadino è stata quella di avviare un nuovo *iter* istruttorio per il rilascio di un permesso edilizio dei predetti locali privati che si è concluso con il permesso a costruire in sanatoria, a cui è seguita una deliberazione giuntale del 25 giugno 2024 con la quale è stata irregolarmente approvata una rateizzazione degli oneri concessori, della pratica edilizia. Di particolare rilievo rispetto alla vicenda in questione è da considerare anche la deliberazione assunta dal consiglio comunale il 25 febbraio 2025, con la quale è stato reso possibile derogare temporaneamente alla destinazione d'uso abitativo a favore dell'uso scolastico.

Le molteplici irregolarità che hanno segnato la pratica edilizia hanno consentito all'amministrazione comunale di optare per una locazione onerosa di una sede scolastica sita in un immobile «urbanisticamente irregolare e non conforme all'uso scolastico». Giova, altresì, evidenziare che il proprietario dei suddetti locali risulta avere stretti legami familiari e rapporti, di contiguità con esponenti di spicco delle locali consorterie mafiose.

Tale vicenda mostra chiaramente il *modus operandi* costantemente seguito - sia nel caso specifico come negli altri innanzi descritti - dal Comune di Marano di Napoli che sembra orientato a contemperare gli interessi di natura pubblicistica con quelli della criminalità organizzata.

La relazione prefettizia inoltre, ad ulteriore riprova dell'assoluta mancanza di rispetto della legge, riferisce di dichiarazioni mendaci rese da alcuni amministratori comunali in sede di convalida degli eletti, nelle quali viene falsamente attestata l'insussistenza di cause di incompatibilità di cui all'art. 63, comma 1, n. 6, del. TUOEL riguardo all'esistenza di debiti liquidi ed esigibili per imposte, tasse e tributi non corrisposti al comune. Incompatibilità per elusioni tributarie - debiti per mancato pagamento di IMU, TARI, canoni idrici o sanzioni al c.d.s. e notificati prima della sottoscrizione delle autodichiarazioni la cui sussistenza avrebbe dovuto impedire di convalidarne l'elezione e che, invece, sono rimaste occultate a causa di un inadeguato sistema di controllo interno.

Dall'esame complessivo delle relazioni della commissione di indagine e del prefetto di Napoli si rileva la sussistenza di concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti o indiretti tra componenti dell'amministrazione locale ed esponenti della criminalità organizzata di tipo mafioso, nonché una grave *mala gestio* della cosa pubblica e l'assenza di legalità dell'azione amministrativa.

Tali elementi, come condiviso all'unanimità nella menzionata riunione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, concorrono a delineare un fondato quadro indiziario del pericolo di permeabilità dell'ente a logiche di tipo criminale. Il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa dell'ente locale risultano infatti compromessi a causa della rilevata sussistenza di fattori di inquinamento nella vita politica e amministrativa dovuti ai rapporti di frequentazione e alle cointeressenze degli amministratori con soggetti contigui alle locali consorterie camorristiche, fattori che hanno condizionato la libera formazione della volontà degli organi elettivi e la funzionalità dei servizi.

In particolare, i procuratori della Repubblica presenti alla seduta hanno concordato sull'assoluta fedeltà della ricostruzione operata in sede ispettiva e hanno evidenziato i rapporti del sindaco e vicesindaco con alcuni imprenditori legati al contesto criminale locale, nonché i plurimi affidamenti a favore di imprese controindicate ai fini antimafia, «deponendo tutti questi fattori, verso la indubbia presenza di forme di condizionamento della compagine amministrativa dell'ente».

Le circostanze, analiticamente esaminate e dettagliatamente riferite nella relazione prefettizia, hanno rivelato una serie di condizionamenti dell'amministrazione comunale di Marano di Napoli volti a perseguire fini diversi da quelli istituzionali che hanno determinato lo svilimento e la perdita di credibilità dell'istituzione locale, nonché il pregiudizio degli interessi della collettività, rendendo necessario l'intervento dello Stato per assicurare la riconduzione dell'ente alla legalità.

Ritengo, pertanto, che ricorrano le condizioni per l'adozione del provvedimento di scioglimento del consiglio comunale di Marano di Napoli (Napoli) ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

In relazione alla presenza ed all'estensione dell'influenza criminale, si rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.

Roma, 2 settembre 2025

Il Ministro dell'interno: PIANTEDOSI

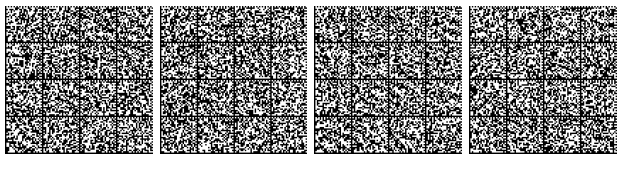

Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Napoli

Napoli, *data del protocollo*

PREFETTURA DI NAPOLI
Segreteria di Sicurezza
Area - I
Prot. 38 /25/NC
16/6/25

AL SIG. MINISTRO DELL' INTERNO
ROMA

OGGETTO: **Comune di Marano di Napoli** (Na) - Relazione sull'esito degli accertamenti ispettivi volti a verificare la sussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento di cui all'art. 143 del decreto legislativo n. 267/2000.

Gli organi elettivi del Comune di Marano di Napoli sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del OMISSIS, che hanno visto l'elezione a Sindaco del Comune il OMISSIS, quale rappresentante dello schieramento politico di OMISSIS, che comprende le liste di OMISSIS.

Le predette consultazioni amministrative hanno proclamato la vittoria al secondo turno della coalizione guidata dal OMISSIS con una percentuale del OMISSIS dei voti contro il candidato OMISSIS, che al primo turno aveva conquistato il OMISSIS dei consensi.

Nell'ambito dell'azione di monitoraggio sulla funzionalità e sull'attività amministrativa degli enti locali di questa provincia, per le finalità di prevenzione e contrasto di fenomeni di interferenza e condizionamento criminale sugli organi elettivi, è stata rivolta particolare attenzione all'andamento gestionale del Comune di Marano di Napoli.

Difatti, sono stati ritenuti di peculiare interesse gli elementi acquisiti da questo Ufficio e le risultanze dell'attività istruttoria svolta e comunicata con prefettizia n. OMISSIS del OMISSIS dal OMISSIS.

A seguito di ciò, previo conforme avviso del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, lo scrivente in data OMISSIS ha chiesto di essere delegato all'esercizio dei poteri d'accesso, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del D.L. 629/1982, conferiti con D.M. OMISSIS in data OMISSIS.

Con decreto prefettizio n. OMISSIS è stata costituita la Commissione di indagine, per verificare la sussistenza di collegamenti diretti o indiretti degli amministratori con la criminalità organizzata o di forme di condizionamento degli amministratori stessi che compromettono la libera determinazione degli organi elettivi e il buon andamento o l'imparzialità dell'amministrazione comunale, nonché il regolare funzionamento dei servizi alla stessa affidati, ovvero che risultano tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica, ai fini dell'eventuale adozione del provvedimento sanzionatorio previsto dall'art. 143 del D. Lgs. n.267/2000.

L'Organo ispettivo, insediatosi presso l'Ente in data OMISSIS, ha portato a termine i lavori il OMISSIS concentrando la propria attenzione sui fatti già evidenziati nella richiesta di delega e su ulteriori elementi emersi in seguito alle verifiche sugli uffici, i settori e le attività ritenuti maggiormente sensibili ad interferenze illecite.

Per ogni ritenuto necessario approfondimento conoscitivo emerso all'esito dell'attività ispettiva, si fa rinvio alla relazione integrale della Commissione di indagine, che si allega, i cui elementi salienti possono sintetizzarsi come segue:

✓ **Controindicazioni in capo agli OMISSIS**

L'attività condotta dalla Commissione d'Accesso ha messo in luce un quadro di grave interferenza della criminalità organizzata nel Comune di Marano di Napoli. La relazione, che inizia con l'esame del OMISSIS dell'Ente, ha evidenziato come lo stesso, in primis, presenti notevoli elementi di controindicazione antimafia tali da compromettere l'imparzialità e il buon andamento dell'amministrazione.

Il OMISSIS, infatti, è OMISSIS di OMISSIS, a sua volta OMISSIS di OMISSIS, elemento apicale del clan OMISSIS. Ancor più ambiguo risulta essere lo stretto legame con OMISSIS, OMISSIS di una delle OMISSIS a supporto di OMISSIS e figura di riferimento nei principali eventi istituzionali, circostanze queste che sembrano ergerlo a reale OMISSIS dell'attività politica condotta da OMISSIS; e tanto nonostante le controindicazioni in capo al OMISSIS per una stretta vicinanza alla OMISSIS dei OMISSIS OMISSIS - notoriamente contigui al clan OMISSIS - in particolare, alla figura di OMISSIS, sia per la partecipazione alla OMISSIS di OMISSIS di quest'ultimo, sia per il forte legame che lega la OMISSIS al OMISSIS. La strettissima OMISSIS del OMISSIS OMISSIS alla OMISSIS di OMISSIS, la forte ingerenza di questi nella vita politica dell'ente locale - come dimostrano le plurime partecipazioni dello stesso agli eventi istituzionali ovvero ai momenti decisionali del consesso civico - e gli stretti rapporti di OMISSIS e di OMISSIS che lo collegano alla OMISSIS dei OMISSIS OMISSIS, consentono di ritenere sussistenti in capo al OMISSIS significativi elementi di controindicazione per i suesposti meccanismi di contiguità mafiosa di riflesso.

Sempre nell'orbita delle controindicazioni antimafia di matrice politica, emerge la figura chiave di OMISSIS, nominato OMISSIS e OMISSIS, con una scelta dubbia, foriera di ambiguità e decisamente inopportunità se si tiene conto della singolare storia dissolutoria dell'Ente e di una forma quasi endemica di condizionamento da parte della criminalità organizzata. Rileva, a tal proposito, la nota provenienza del OMISSIS da un OMISSIS fortemente permeato da relazioni mafiose. In particolare, il OMISSIS fu coinvolto in indagini per associazione di stampo mafioso per l'appartenenza al clan OMISSIS, la OMISSIS risulta essere OMISSIS del boss del clan OMISSIS, mentre OMISSIS, OMISSIS, aveva già ricoperto ruoli di governo nella OMISSIS sciolta per infiltrazioni della criminalità, non senza considerare la sua parentela con OMISSIS, OMISSIS dell'omonimo gruppo criminale, in quanto OMISSIS. Questi legami, insieme alla comprovata contiguità familiare con i clan OMISSIS e OMISSIS, e all'accertato gradimento verso soggetti appartenenti ad organizzazioni criminali avvalorano l'ipotesi di una scelta politica condizionata da influenze esterne legate ad ambienti di criminalità organizzata fortemente radicati nel territorio.

Non meno rilevanti sono stati i profili di criticità riscontrati in OMISSIS e in OMISSIS e, al riguardo si rinvia a quanto più innanzi dettagliato riguardo ai OMISSIS gravati da elementi di controindicazione.

Altra significativa circostanza idonea ad assurgere al rango di elemento concreto, univoco e rilevante circa la sussistenza di una vulnerabilità dei OMISSIS alle ingerenze della criminalità organizzata è data dai risultati dell'analisi dei voti conseguiti dai candidati consiglieri e dalla presenza di determinati nominativi nell'ambito delle stesse liste, come innanzi specificato.

✓ **Controindicazioni in capo al OMISSIS.**

La complessità dell'eradicazione della criminalità organizzata dall'ambiente comunale è ostacolata anche dalla partecipazione OMISSIS che presentano collegamenti con la criminalità organizzata per la sussistenza di rapporti di parentela, di frequentazione, di cointeressenze o altre forme di contiguità, esponendo in tal modo anche i OMISSIS al condizionamento e all'interferenza da parte della criminalità organizzata,

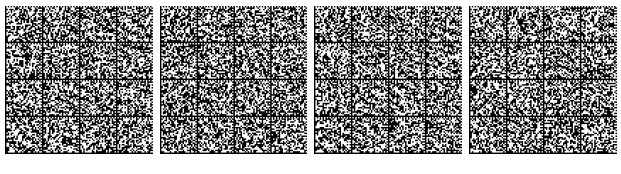

integrando sotto questo versante i requisiti dell'alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi amministrativi e della compromissione del buon andamento, dell'imparzialità delle amministrazioni comunali, nonché del regolare funzionamento dei servizi ad esse affidati.

✓ **Alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi amministrativi e distorsione dell'azione amministrativa**

L'incapacità gestionale dell'Ente è emersa nella relazione prodotta dallo stesso OMISSIS che ha evidenziato, oltre all'assoluta disorganizzazione amministrativa, anche il mancato rispetto della normativa antimafia.

L'apparato amministrativo ha ripetutamente violato i principi di trasparenza e legalità. L'affidamento diretto di numerosi appalti, in particolare alla OMISSIS., è stato frammentato artificiosamente per eludere il principio di rotazione previsto dal D.Lgs. 36/2023. La mancata gara, l'assenza di contratti scritti e la violazione dell'art. 18 del Codice degli appalti hanno favorito un unico beneficiario, privo di alcuna concorrenza.

Le gare per OMISSIS, di cui si dirà innanzi, sono stati assegnati senza attesa delle liberatorie antimafia, disattendendo l'art. 91 del D.Lgs. 159/2011. Analoghe carenze hanno contraddistinto il settore delle OMISSIS, particolarmente monitorato nel territorio maranese, dove OMISSIS e la OMISSIS, attigua alla famiglia OMISSIS, già coinvolta in numerose OMISSIS per mafia, hanno operato senza che venissero espletati gli adeguati controlli. La gestione OMISSIS è risultata particolarmente opaca e ha visto il susseguirsi di numerosi ritardi che hanno ostacolato l'applicazione di un essenziale strumento di contrasto all'attività criminale. Allo stesso modo, gli ambienti criminali, hanno tratto giovamento dalla mancata OMISSIS e OMISSIS ritraenti soggetti vicini ad ambienti mafiosi, confermando la mancanza di proattività nel contrasto ai segnali di presenza criminale. Anche la complessa vicenda relativa alla gestione OMISSIS ha fatto emergere una totale incapacità gestionale dell'Ente nell'individuazione di soluzioni organizzative funzionalmente performanti ed economicamente sostenibili, e parimenti alimentato una condizione di disordine amministrativo che ha favorito una permeabilità alle influenze di soggetti vicini ad ambienti criminali. Nel novero delle inadempienze amministrative, merita, una particolare attenzione, soprattutto per i connessi profili di agevolazione nei confronti di realtà riconducibili alla criminalità organizzata, la OMISSIS delle OMISSIS e di OMISSIS dovuti dalle OMISSIS presenti sul territorio, essendo stato riscontrato - per effetto di un monitoraggio svolto su sole OMISSIS - un quadro debitorio pari a circa € OMISSIS e un simmetrico vantaggio economico in capo alle consorterie criminali di cui siffatte OMISSIS sono espressione.

✓ **Omissioni della OMISSIS**

La OMISSIS ha mostrato una sostanziale indifferenza verso OMISSIS, incluse OMISSIS e ha tardato di mesi nell'eseguire OMISSIS, OMISSIS OMISSIS. Emblematico, nell'ambito delle inadempienze della OMISSIS di Marano di Napoli è il caso della OMISSIS, vicina alla famiglia OMISSIS, che ha proseguito l'attività nonostante l'interdittiva antimafia del OMISSIS. La vicenda si caratterizza anche per dei preoccupanti profili agevolativi che sono stati assicurati ai OMISSIS. A causa di talune omissioni di cui si è resa responsabile la OMISSIS la OMISSIS è stata messa in condizioni di trasferire OMISSIS del OMISSIS a OMISSIS, nonostante il OMISSIS.

✓ **Gestione dei OMISSIS**

I OMISSIS sono stati gestiti con gravi inadempienze: i OMISSIS dei OMISSIS sono stati OMISSIS tramite OMISSIS di dubbia legittimità e manchevoli dei requisiti previsti dagli atti regolamentari disciplinanti

la materia, con ciò garantendo a un OMISSIS dell' OMISSIS l'assegnazione OMISSIS simbolo del contrasto alla criminalità organizzata.

Le OMISSIS della "OMISSIS OMISSIS", invece, hanno risentito della forte presenza dei OMISSIS sul territorio e sono state lasciate in una condizione di totale abbandono da parte dell'Ente che non ha garantito l'adeguata sorveglianza circa OMISSIS a OMISSIS. Analoga condizione di assoluto degrado, senza alcuna verifica sull'effettivo utilizzo e un possibile collasso delle finalità antimafia, è stata riscontrata anche in relazione al OMISSIS appartenente alla OMISSIS.

✓ **Distorsione delle OMISSIS**

Il settore OMISSIS, fondamentale nel territorio maranese, è risultato particolarmente carente nell'ambito dei controlli. Sono emersi, infatti, OMISSIS e OMISSIS che vedono come protagonisti soggetti riconducibili ad ambienti criminali cui sono state OMISSIS indebite OMISSIS caratterizzate da anomalie sostanziali, come nel caso dell' OMISSIS della OMISSIS o della OMISSIS, adducendo motivazioni insufficienti e carenti o coinvolgendo OMISSIS riconducibili ai clan locali, talvolta senza i regolari OMISSIS.

✓ **Cause OMISSIS**

Solo pochi giorni prima della chiusura dei lavori, la Commissione di indagine ha preso contezza dell' OMISSIS di OMISSIS di OMISSIS da OMISSIS e la configurabilità di ulteriori incompatibilità ancora in fase di accertamento. La dolosa inerzia dell' OMISSIS ha reso vano ogni controllo preventivo, consentendo a soggetti non legittimati, talvolta riconducibili a sfere d'influenza della criminalità organizzata, di OMISSIS in OMISSIS.

1. RISULTANZE DELLA COMMISSIONE D'INDAGINE DEL OMISSIS

Va evidenziato che il Comune di Marano di Napoli è stato già destinatario di plurimi interventi di rigore antimafia, adottati nel OMISSIS, nel OMISSIS (OMISSIS), nel OMISSIS e poi l'ultimo disposto con OMISSIS.

La nefasta ricorrenza delle iniziative di cautela antimafia assunte nel tempo nei confronti del consesso civico maranese, diversamente da altre fattispecie di scioglimento ex art. 143 del D.Lgs 267/2000, conferisce al fenomeno in esame una controindicazione antimafia maggiormente qualificata, ovverosia un quid pluris che va traducendosi in una compromissione dell'attività politica e amministrativa dell'Ente e in un'interferenza della criminalità organizzata nei processi decisionali fortemente radicata e munita di una straordinaria capacità di resistenza che le conferisce l'attitudine a riproposti nel tempo, malgrado le iniziative di rigore antimafia intraprese, postulando una pervasività verso il soggetto pubblico da parte del sodalizio criminoso che si protrae - di fatto - senza soluzione di continuità alcuna.

Con riserva di approfondire nei successivi paragrafi gli aspetti relativi ad un fenomeno di condizionamento criminale che per il comune di Marano di Napoli si configura come patologicamente endemico, si evidenzia che, in occasione della consiliatura OMISSIS, un'attenta attività di osservazione aveva messo in risalto una preoccupante rete di collegamenti, parentele, collusioni e cointeressenze di OMISSIS con OMISSIS, attenzionando in particolar modo la posizione di singolare vicinanza familiare e contiguità con ambienti criminali di numerosi OMISSIS particolarmente esposti e rischio di corruttela e di interferenza malavitosa.

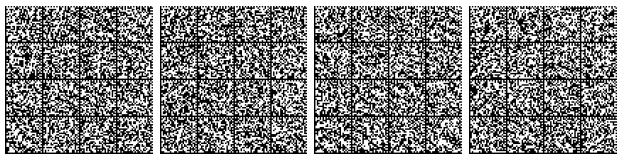

La Commissione di accesso rassegnò la relazione conclusiva in data OMISSIS, evidenziando la sussistenza di un fenomeno di contaminazione criminale connotato da molteplici procedimenti affetti da oggettiva parzialità agevolatrice e da una conclamata alterazione del processo di formazione della volontà amministrativa. I settori risultati maggiormente esposti al condizionamento dei sodalizi criminosi erano quelli correlati OMISSIS, con particolare riferimento alla gestione OMISSIS, agli OMISSIS, al OMISSIS, OMISSIS, alle OMISSIS. In tali settori appariva particolarmente evidente l'ingerenza esterna riconducibile alla matrice criminale in uno alla simmetrica soggezione di OMISSIS ormai incapace di porre in essere un efficace argine alla crescita e al potenziamento della pervasività criminale nell'azione amministrativa. All'esito delle attività di indagine, di verifica e di approfondimento condotte dalla Commissione d'accesso e dalle Forze dell'Ordine emersero numerosi elementi che, in concorso tra loro, contribuirono a delineare un quadro indiziario di un condizionamento degli OMISSIS.

Quanto riscontrato dalla Commissione di indagine nel OMISSIS è particolarmente importante anche ai fini dell'accertamento svolto dalla Commissione nominata nel OMISSIS, atteso che, come si vedrà nel corso dei paragrafi successivi, il modus operandi attuato dagli OMISSIS in carica si pone in sostanziale linea di continuità con quello delle OMISSIS con altrettanti OMISSIS, tenuto conto di plurimi elementi emersi in sede di indagine che, soprattutto nel loro inquadramento sistematico, appaiono sintomatici di un consolidato e sedimentato sistema di condizionamento degli OMISSIS ed OMISSIS da parte della criminalità organizzata.

In particolare, la perdurante presenza nel OMISSIS e nella OMISSIS di soggetti che intrattengono rapporti di OMISSIS, OMISSIS, nonché OMISSIS con OMISSIS, talvolta addirittura OMISSIS, dei locali OMISSIS, da un lato, e la prosecuzione di OMISSIS e OMISSIS oggettivamente agevolatrice degli interessi OMISSIS e facilmente permeabile alle interferenze delle OMISSIS OMISSIS, dall'altro, appaiono rappresentativi di una pericolosa sovrapposizione tra OMISSIS e OMISSIS.

2. CONTESTO CRIMINALE

L'area del maranese è storicamente caratterizzata dalla pervasiva presenza di sodalizi criminali ben strutturati e radicati sul territorio.

La storia ripercorsa dal 1960 ad oggi racconta l'affermazione dell'organizzazione criminale facente capo alla OMISSIS, il cui OMISSIS OMISSIS, proprietario di terreni, era un noto OMISSIS del settore OMISSIS, che in realtà si era ben introdotto nel OMISSIS di OMISSIS e nel OMISSIS di stupefacenti. Inizialmente aveva inaugurato un sodalizio con il clan OMISSIS di OMISSIS che si protrarrà fino alla sua OMISSIS, ma la definitiva consacrazione avvenne quando lo stesso allacciò stretti rapporti con OMISSIS e OMISSIS, conquistandosi una incondizionata fiducia della OMISSIS .

Il OMISSIS OMISSIS con ai suoi vertici i OMISSIS, è stata una organizzazione tra le più potenti a cavallo tra gli anni '70 e '90, intessendo negli anni una rete di OMISSIS, con ingenti investimenti anche per conto della OMISSIS nel traffico di OMISSIS e di OMISSIS e nelle OMISSIS, riciclando i OMISSIS nella OMISSIS.

Il capostipite della famiglia OMISSIS fu OMISSIS nel OMISSIS, essendo stato uno dei principali artefici della OMISSIS della OMISSIS che si contrappose alla OMISSIS del OMISSIS. Il OMISSIS tra OMISSIS e OMISSIS, originaria di OMISSIS, agevolò i rapporti con OMISSIS, in particolare con i OMISSIS. con i quali il predetto OMISSIS strinse OMISSIS.

Tuttavia, dopo la OMISSIS dei OMISSIS (OMISSIS e OMISSIS) e l' OMISSIS comminato al OMISSIS, OMISSIS, quale OMISSIS dell' OMISSIS del OMISSIS, detenuto in OMISSIS (OMISSIS) con la conseguente decimazione dell'organizzazione, anche per le numerose inchieste giudiziarie, al CLAN OMISSIS subentra il clan OMISSIS, dapprima nato come costola dei OMISSIS, per poi espandersi negli anni sul territorio in modo sempre più invasivo ed incidente, arrivando a consolidare una eccezionale forza economica. Inizialmente OMISSIS, l'esponente apicale, fu posto a comando di un gruppo sul Comune di OMISSIS, ma, con il passare del tempo si guadagnò un'autonomia sempre maggiore che, con il progressivo decadimento del clan OMISSIS, lo portò ad assumere il pieno controllo anche di OMISSIS, di OMISSIS e di una porzione della città di OMISSIS (zona OMISSIS).

Il clan OMISSIS si è sicuramente caratterizzato per una notevole vocazione i OMISSIS, che si è concretizzata OMISSIS dei proventi illeciti nella realizzazione sistematica di OMISSIS nei OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS, oltre al OMISSIS, alle OMISSIS ed al OMISSIS della OMISSIS, del OMISSIS e dei OMISSIS.

Storicamente conosciuto con il OMISSIS, il reggente del clan, OMISSIS, riesce con gli anni a monopolizzare tutto ciò che produce ricchezza, dalla OMISSIS e OMISSIS delle OMISSIS, al settore della OMISSIS, alle OMISSIS, alla OMISSIS, alla OMISSIS - attraverso OMISSIS a lui riconducibili (OMISSIS prima e OMISSIS poi), concentrando gli sforzi su quello che può definirsi con certezza il settore più remunerativo: il OMISSIS.

In seguito ai OMISSIS eseguiti nel OMISSIS e nel OMISSIS, nei confronti di OMISSIS, il clan OMISSIS veniva fortemente ridimensionato consentendo la progressiva avanzata del gruppo OMISSIS che negli anni precedenti era stato relegato in una posizione marginale proprio da OMISSIS. Il percorso di crescita camorristica degli OMISSIS è sicuramente legato alla storia dei OMISSIS e dei OMISSIS grazie anche all'esistenza di solidi OMISSIS.

L'egemonia sul territorio del gruppo OMISSIS (OMISSIS), si è definitivamente consolidata a partire dal OMISSIS subentrando al clan OMISSIS e poi assumendo il controllo delle attività cui erano dediti i OMISSIS. Al sodalizio, capeggiato dall'allora OMISSIS (attualmente OMISSIS), detto OMISSIS e dal suo OMISSIS (e OMISSIS) OMISSIS, si è affiancato uno sparuto gruppo di soggetti rimasti fedeli al clan OMISSIS.

Le attività del clan OMISSIS si sono concretizzate essenzialmente nel OMISSIS – OMISSIS – con relativo controllo di tutte le piazze di OMISSIS – nel OMISSIS, nel OMISSIS e OMISSIS, specie nel OMISSIS nonché nel OMISSIS e delle OMISSIS . I provvedimenti giudiziari emessi a loro carico tra OMISSIS ed OMISSIS hanno significativamente decimato il gruppo criminale, pur in costanza della OMISSIS del OMISSIS, OMISSIS il OMISSIS , dopo OMISSIS .

Complessivamente i clan OMISSIS-OMISSIS-OMISSIS, nonostante i numerosi arresti di affiliati ed elementi apicali, sono da ritenersi tutt'altro che destrutturati. Ed invero, tali organizzazioni sembrano non solo esprimere un potenziale offensivo che va dilatandosi con il decorso del tempo, ma anche sviluppare nuove e più raffinate strategie di controllo e gestione delle attività criminali, tra cui una sempre più penetrante ingerenza verso OMISSIS. I menzionati sodalizi, infatti, negli anni hanno continuato a costruire imperi economici, a diversificare le forme di investimento delle cospicue risorse finanziare in ambiti territoriali nazionali ed

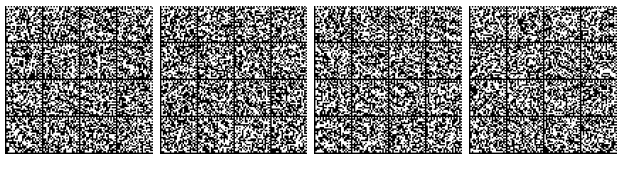

extranazionali, e a consolidare un potere sul territorio mediante una significativa attività di condizionamento degli OMISSIS.

L'indiscussa egemonia criminale tutt'ora esercitata dai predetti clan è, tra l'altro, confermata da OMISSIS effettuate dalle OMISSIS sull'area in esame.

3. APPARATO COMUNALE

Conclusa la gestione commissariale, gli OMISSIS del OMISSIS di OMISSIS sono stati rinnovati, come detto, nelle consultazioni amministrative del OMISSIS, che hanno visto OMISSIS OMISSIS

La OMISSIS, oltre OMISSIS, risulta composta OMISSIS e da OMISSIS, nelle persone di OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS (OMISSIS dal OMISSIS da OMISSIS).

In via preliminare, si osserva che la compagine politica venutasi a formare per effetto del risultato delle urne, nonostante i pregressi scioglimenti per infiltrazioni della criminalità organizzata, ha rivelato una certa OMISSIS con le OMISSIS, in particolare con quella (OMISSIS) interrotta nel OMISSIS da un OMISSIS e con quella OMISSIS (OMISSIS), parimenti OMISSIS con OMISSIS, atteso che OMISSIS degli OMISSIS del OMISSIS hanno già fatto parte di OMISSIS. Tali elementi sono stati riscontrati in capo ai OMISSIS:

1) OMISSIS;
2) OMISSIS;
3) OMISSIS;
4) OMISSIS;
5) OMISSIS;
6) OMISSIS;
7) OMISSIS;
8) OMISSIS.

Ciò premesso, l'attività OMISSIS svolta dall' OMISSIS al fine di verificare se OMISSIS versino in uno dei casi di OMISSIS ha evidenziato l'esistenza di OMISSIS, di OMISSIS e OMISSIS con soggetti riferibili OMISSIS, o OMISSIS con OMISSIS da OMISSIS di particolare rilevanza in ordine a ben OMISSIS su OMISSIS dell'attuale OMISSIS, tra cui, oltre al OMISSIS e al OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS di OMISSIS e OMISSIS di OMISSIS. Tali elementi sono stati ritenuti suscettibili di alterare il procedimento di OMISSIS della OMISSIS degli OMISSIS e OMISSIS e di compromettere l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa, come incontrovertibilmente dimostrato dalle plurime vicende gestionali e decisionali riportate nei capitoli che seguono.

Nello specifico, sono emersi elementi di sensibile OMISSIS in capo al OMISSIS. Questi, in particolare, risulta essere OMISSIS di OMISSIS, che è OMISSIS di OMISSIS, elemento di spicco del clan OMISSIS.

Oltre al succitato rapporto di OMISSIS, è stato accertato che il OMISSIS ha documentati rapporti di OMISSIS con OMISSIS, che risulta essere un OMISSIS dell'area maranese, particolarmente attivo nel OMISSIS, nonché OMISSIS di OMISSIS -alcune delle quali acquisite da OMISSIS al clan OMISSIS - e verosimilmente elemento di OMISSIS tra gli OMISSIS sul OMISSIS e gli OMISSIS.

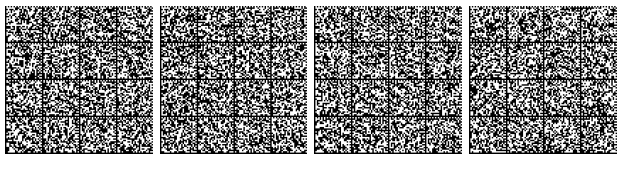

Evidenze documentali incontrovertibili dimostrano che OMISSIS è stato OMISSIS del OMISSIS durante OMISSIS, operando, tra l'altro, anche come OMISSIS della OMISSIS, inserita nella OMISSIS a OMISSIS del OMISSIS, e dalla quale sono risultati OMISSIS OMISSIS (OMISSIS).

E'stato, altresì, rilevato che il OMISSIS, nonostante allo stato non rivesta alcuna OMISSIS e OMISSIS, è solito OMISSIS ordinariamente alle OMISSIS promosse dall'OMISSIS, e alle attività latu sensu di OMISSIS in cui è coinvolto OMISSIS.

Quanto all'indiscussa contiguità del OMISSIS con gli ambienti della criminalità organizzata, si evidenzia che il OMISSIS è stato OMISSIS mentre OMISSIS OMISSIS OMISSIS dello OMISSIS (da parte OMISSIS), OMISSIS, noto OMISSIS del OMISSIS, OMISSIS di OMISSIS, ritenuto uno dei capi del clan OMISSIS, e OMISSIS (OMISSIS del OMISSIS) del pregiudicato per mafia, OMISSIS, gravitante nell'alveo d'influenza del clan OMISSIS.

Malgrado la particolare risonanza mediatica assunta dall'episodio, nella sostanza il OMISSIS non pare dissociarsi dal OMISSIS, e dalla conseguente OMISSIS di cui lo stesso è OMISSIS in ragione della sua OMISSIS a soggetti gravitanti nella sfera di influenza del clan OMISSIS. Plurime evidenze dimostrano, infatti, che tra OMISSIS continuerebbe a sussistere un OMISSIS di OMISSIS e di OMISSIS, che si spingono al punto tale da far ritenere che OMISSIS altro non sia che OMISSIS della OMISSIS del OMISSIS.

La persistenza di OMISSIS tra OMISSIS e OMISSIS, e la circostanza che quest'ultimo continui ad operare alla stregua di chi è OMISSIS di OMISSIS (.. OMISSIS ... etc.) assume una rilevanza antimafia, atteso che rende evidente, da un lato, la totale OMISSIS del OMISSIS di assumere una OMISSIS di OMISSIS da ogni OMISSIS ad OMISSIS, e dall'altro, la OMISSIS dello stesso nell'impiegare i OMISSIS canali comunicativi in modo strumentale e abusivo assumendo fittizie posizioni di dissenso verso soggetti che paradossalmente è poi solito frequentare non solo nell'espletamento delle sue funzioni istituzionali, ma addirittura nell'ambito della sua dimensione strettamente privata.

Ciò che è legittimo presuppore, quindi, è che OMISSIS e OMISSIS siano, in maniera più o meno consapevole, espressioni della longa manus delle famiglie locali, il primo per l'aspetto OMISSIS e il secondo per l'aspetto OMISSIS, verosimilmente, quest'ultimo, collocato presso l'Ente proprio in virtù del forte legame che lo accosta al OMISSIS, membro della famiglia OMISSIS, a sua volta ramificazione imprenditoriale della famiglia mafiosa dei OMISSIS.

Si segnala inoltre che, tra le liste di candidati alla carica di consigliere comunale collegate al candidato OMISSIS, figurano, tra gli altri, soggetti gravati da significativi elementi di controindicazione antimafia. Tali risultanze, analiticamente indicate nella Relazione Conclusiva della Commissione di indagine, ai cui contenuti specifici si rinvia, sono emerse nei confronti di:

OMISSIS, candidato consigliere della lista "OMISSIS" con delegato di lista OMISSIS, che ha ottenuto OMISSIS voti;

OMISSIS, candidata consigliera della lista "OMISSIS" con delegato di lista OMISSIS, che ha ottenuto OMISSIS voti;

OMISSIS, candidata consigliera della lista "OMISSIS" con delegato di lista OMISSIS, che ha ottenuto OMISSIS voti;

OMISSIS, candidato consigliere della lista "OMISSIS" con delegato di lista OMISSIS, che ha ottenuto OMISSIS voti;

OMISSIS, candidato consigliere della lista "OMISSIS" con delegato di lista OMISSIS, che ha ottenuto OMISSIS voti;

OMISSIS, candidato consigliere della lista "OMISSIS" con delegati di lista OMISSIS e OMISSIS, che ha ottenuto OMISSIS voti;

OMISSIS, candidato consigliere della lista "OMISSIS" con delegato di lista OMISSIS, che ha ottenuto OMISSIS voti;

OMISSIS, candidato consigliere della lista "OMISSIS" con delegato di lista OMISSIS, che ha ottenuto OMISSIS voti. Egli rappresenta una delle figure maggiormente controverse che hanno fortemente supportato l'ascesa del OMISSIS e il curriculum vitae disponibile sul sito ufficiale del partito dipinge una cronistoria professionale profondamente intrecciata con l'ambiente camorristico maranese.

Significativi elementi di controindicazione antimafia, quali rapporti di parentela, di frequentazione e di cointeressenza con soggetti riferibili ai consorzi criminosi insistenti sul territorio, o comunque correlazioni con soggetti gravati da notitiae criminis sono stati riscontrati in ordine a OMISSIS su OMISSIS rappresentanti OMISSIS, tra cui, oltre al OMISSIS e al OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS. Segnatamente sono emersi elementi di rilevanza sul conto di:

1) OMISSIS di OMISSIS OMISSIS che è OMISSIS (OMISSIS) del pregiudicato per mafia OMISSIS;

2) OMISSIS di OMISSIS OMISSIS che presenta cointeressenze con la famiglia OMISSIS;

3) OMISSIS di OMISSIS OMISSIS che è OMISSIS (OMISSIS) della OMISSIS di OMISSIS imputato per associazione per delinquere di tipo mafioso;

4) OMISSIS di OMISSIS OMISSIS che è OMISSIS con OMISSIS che risulta segnalato, tra plurimi reati, per associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di rifiuti;

5) OMISSIS di OMISSIS OMISSIS che è OMISSIS (OMISSIS) di OMISSIS il quale risulta tratto in arresto per associazione per delinquere finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti;

6) OMISSIS di OMISSIS OMISSIS che risulta condannato per violazioni in OMISSIS continuato (OMISSIS), OMISSIS (OMISSIS.), OMISSIS (OMISSIS.) a 8 mesi di reclusione e 200,00 € di multa dal Tribunale di OMISSIS (irrevocabile il OMISSIS); e deferito dal OMISSIS nell'ambito del P.P. OMISSIS della OMISSIS. Oltre ai precitati rilievi, OMISSIS risulta avere rapporti di parentela e di frequentazione con soggetti appartenenti alla criminalità organizzata;

7) OMISSIS di OMISSIS OMISSIS che risulta avere intensi e assidui rapporti di OMISSIS e di OMISSIS con plurimi soggetti appartenenti alle organizzazioni criminali presenti sul territorio;

8) OMISSIS di OMISSIS OMISSIS che risulta avere rapporti di OMISSIS con soggetti appartenenti alla criminalità organizzata;

9) OMISSIS di OMISSIS OMISSIS che risulta avere rapporti di OMISSIS e di OMISSIS con soggetti appartenenti alla criminalità organizzata;

10) OMISSIS di OMISSIS OMISSIS che risulta avere rapporti di OMISSIS con soggetti appartenenti alla criminalità organizzata;

11) OMISSIS di OMISSIS OMISSIS che risulta avere rapporti di OMISSIS con soggetti appartenenti alla criminalità organizzata;

12) OMISSIS di OMISSIS OMISSIS che risulta avere rapporti di OMISSIS con soggetti appartenenti alla criminalità organizzata;

13) OMISSIS OMISSIS risulta essere OMISSIS (OMISSIS) di OMISSIS OMISSIS del OMISSIS;

14) OMISSIS OMISSIS OMISSIS con OMISSIS che avere rapporti di OMISSIS con soggetti appartenenti alla criminalità organizzata;

15) OMISSIS OMISSIS, il quale è stato segnalato all'A.G. OMISSIS per OMISSIS, in data OMISSIS.

Sulla scorta della documentazione acquisita dalla Commissione di indagine sui risultati elettorali per le elezioni amministrative del OMISSIS, è stato possibile rilevare che in alcune zone della città in cui è notoriamente più pregnante la presenza della criminalità organizzata, alcuni candidati hanno riscosso maggiori consensi elettorali rispetto ad altre aree.

Elementi significativi sono stati riscontrati sul conto di :

1) OMISSIS (.... OMISSIS....;
2) OMISSIS (.... OMISSIS....;
3) OMISSIS (.... OMISSIS....;
4) OMISSIS (.... OMISSIS....;
5) OMISSIS (.... OMISSIS....;
6) OMISSIS (.... OMISSIS....;
7) OMISSIS (.... OMISSIS....;
8) OMISSIS (.... OMISSIS....;
9) OMISSIS (.... OMISSIS....;
10) OMISSIS (.... OMISSIS....;

Nell' OMISSIS guidata dal OMISSIS riveste OMISSIS OMISSIS (OMISSIS) nonché di OMISSIS, OMISSIS, sul quale gravano diversi elementi di controindicazione. Questi, in particolare, è OMISSIS di OMISSIS, ritenuto contiguo a circuiti riconducibili alla criminalità organizzata; risulta, inoltre, OMISSIS con OMISSIS la quale rivestiva la OMISSIS di OMISSIS con OMISSIS nella OMISSIS di OMISSIS, sciolta per infiltrazioni della criminalità organizzata. Sono state accertate sul suo conto manifestazioni di adesione verso soggetti appartenenti al clan OMISSIS. Infine, presenta rapporti di OMISSIS con esponenti apicali del clan OMISSIS, essendo OMISSIS (OMISSIS) di OMISSIS, OMISSIS dell'omonimo gruppo criminale, nonché OMISSIS di OMISSIS di OMISSIS detto "OMISSIS", capo dell'omonimo clan, che risulta condannato, tra i vari reati, anche per associazione a delinquere di stampo mafioso.

Ad arricchire il quadro indiziario di verosimile esposizione del consesso civico ad un pericolo di un condizionamento da parte di soggetti contigui alla criminalità organizzata, si evidenzia che il Consiglio Comunale di Marano di Napoli ha disposto, con apposita OMISSIS, il OMISSIS di una serie di OMISSIS afferenti a OMISSIS OMISSIS OMISSIS, OMISSIS. Tali OMISSIS, pur formalmente legittimi in quanto derivanti da OMISSIS, presentano, tuttavia, profili di anomalia in quanto la calendarizzazione delle OMISSIS risulterebbe assunta, di fatto, in deroga al principio di OMISSIS, in tal modo assicurando un soddisfacimento in via prioritaria delle OMISSIS vantate OMISSIS.

In aggiunta alle anomalie procedurali, va evidenziato che la OMISSIS risulta contigua ad ambienti della criminalità organizzata per la sussistenza di un legame di OMISSIS, essendo OMISSIS del OMISSIS di OMISSIS, detto "OMISSIS", noto capo dell'omonimo clan, e in più rappresenta uno dei soggetti politici che più di altri si pone in una situazione di OMISSIS con precedenti OMISSIS del Comune di Marano di Napoli (OMISSIS) sciolte per infiltrazioni mafiose, avendo OMISSIS rivestito OMISSIS in tali periodi.

Oggetto di indagine da parte della Commissione è stata anche OMISSIS (conosciuta anche come OMISSIS, OMISSIS del OMISSIS), che ha assunto un ruolo centrale nell'ambito di una rete di relazioni, rapporti e cointeressenze dove si intrecciano dinamiche politiche, economiche e criminali nel territorio di Marano. La sua attività si distingue per una costante presenza mediatica e una partecipazione attiva a numerosi eventi pubblici e privati.

Tra tutte appare di particolare rilievo - a corroborare la sua vicinanza ad ambienti riconducibili alla criminalità organizzata - la partecipazione, in data OMISSIS, a una OMISSIS presso un noto OMISSIS di OMISSIS, in cui la stessa effettuava un OMISSIS del OMISSIS di OMISSIS, alias "OMISSIS", unitamente al OMISSIS, già condannato per OMISSIS e attualmente coinvolto in processi per OMISSIS, in occasione dell' OMISSIS dall' OMISSIS. Tale evento veniva trasmesso in una diretta "OMISSIS" dalla OMISSIS, protagonista dello stesso, in cui proferisce le parole "OMISSIS!", al punto da divenire oggetto di ampia discussione sulla testata giornalistica OMISSIS "OMISSIS" e "OMISSIS".

La OMISSIS è stata individuata come protagonista per la OMISSIS di OMISSIS della OMISSIS "OMISSIS", OMISSIS organizzata dal OMISSIS, della OMISSIS, che ha fornito comunicazione all'ente, ai sensi dell'art. OMISSIS onde ottenere l'autorizzazione allo svolgimento della OMISSIS in questione, da svolgersi OMISSIS, OMISSIS di OMISSIS OMISSIS dallo stesso Comune di Marano di Napoli.

Ulteriore elemento rappresentativo di una vicinanza della OMISSIS ad ambienti controversi è rilevabile in ordine al OMISSIS OMISSIS che vede coinvolti alcuni tra i principali esponenti del mondo OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS di Marano di Napoli. Trattasi nello specifico di un intervento di OMISSIS relativo a OMISSIS sito in OMISSIS alla OMISSIS, di proprietà di OMISSIS, OMISSIS di OMISSIS, dove OMISSIS risulta OMISSIS, mentre come OMISSIS risulta designato OMISSIS OMISSIS della OMISSIS.

Tale OMISSIS, in cui sono state riscontrate, tra l'altro, alcune anomalie amministrative, è particolarmente emblematico della fitta rete di relazioni in cui la OMISSIS è coinvolta e di una convergenza dei propri interessi con quelli di esponenti di controversi contesti sociali, evidenziando dunque dei rapporti e cointeressenze che la mettono in collegamento con figure influenti e controindicate del territorio.

4.PERSONALE DIPENDENTE

Il numero complessivo dipendenti in servizio al 14.02.2025 è risultato essere pari a 113 unità, di cui 106 a tempo indeterminato e 7 a tempo determinato.

A tal riguardo, si ritiene meritevole di attenzione far rilevare che, sulla base di un esame a campione svolto ad opera della Commissione d'Accesso, sono stati individuati ben OMISSIS dipendenti OMISSIS da OMISSIS, sia generici che rilevanti per le finalità di prevenzione antimafia, analiticamente dettagliati nella Relazione Conclusiva della Commissione di Indagine, ai cui contenuti specifici si rinvia. Nello specifico:

OMISSIS risultano gravati da OMISSIS relativi ai delitti di associazione per delinquere, induzione indebita, corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio o del servizio, turbata libertà degli

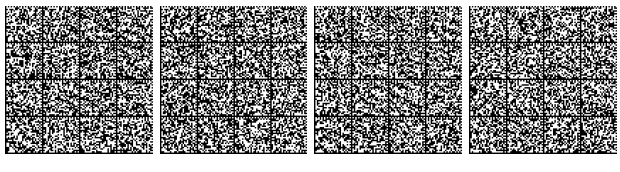

incanti, rapina, per truffa ai danni dello Stato, ricettazione, traffico di sostanze stupefacenti, frode informatica, indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento, falsità ideologica, interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità, abuso d'ufficio, induzione indebita, corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio o del servizio, turbata libertà degli incanti corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio o del servizio, favoreggiamento all'immigrazione clandestina e inosservanza di provvedimenti dell'autorità;

- OMISSIS risultano avere rapporti di OMISSIS con soggetti riconducibili ai consorzi criminosi presenti sul territorio

L'analisi della Commissione di Accesso si è poi concentrata sulla OMISSIS OMISSIS il cui mantenimento nel relativo ruolo ha evidenziato una netta discrepanza con le scelte adottate dalla OMISSIS nel OMISSIS, in un settore chiave per OMISSIS.

Appare utile rammentare che nel corso del OMISSIS la OMISSIS aveva provveduto alla nomina del OMISSIS come OMISSIS, assegnandogli il ruolo di OMISSIS, e conferendogli successivamente, con OMISSIS, il OMISSIS. Questa decisione era motivata da una valutazione negativa nei confronti della OMISSIS, OMISSIS, perché ritenuta inadeguata all'incarico in quanto destinataria di un OMISSIS OMISSIS in ragione dell' OMISSIS.

In seguito alle iniziative OMISSIS, per il tramite dell'intervento del OMISSIS, il OMISSIS dal primo nominato ha decretato di conferire OMISSIS per OMISSIS l'incarico di OMISSIS con il ruolo di OMISSIS.

In ordine a siffatta vicenda, va segnalata l'assenza di iniziativa da parte OMISSIS per privare di efficacia un provvedimento adottato in violazione del OMISSIS - vigente al OMISSIS - per il OMISSIS delle OMISSIS, nel quale sono indicati OMISSIS e OMISSIS, secondo cui "OMISSIS";

A tanto occorre aggiungere che la OMISSIS, con OMISSIS n. OMISSIS, ha OMISSIS una proposta di modifica al predetto OMISSIS, prevedendo che, ai fini OMISSIS, il OMISSIS non deve aver subito OMISSIS negli OMISSIS (OMISSIS).

5.ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

Nell'ambito della verifica della regolarità delle procedure OMISSIS di OMISSIS, sensibili profili di anomalia sono stati rilevati in ordine all' OMISSIS, con determina R.G. OMISSIS del OMISSIS, a tale OMISSIS dell'incarico di OMISSIS per gli interventi di OMISSIS del OMISSIS per un importo pari a € OMISSIS. Al riguardo, secondo le previsioni dell'art. OMISSIS, il conferimento dell'incarico di OMISSIS mediante OMISSIS ai sensi OMISSIS, benché non escluso dallo OMISSIS, costituisce a ben vedere un'ipotesi residuale e ammissibile in via subordinata allorché l'Amministrazione, nell'ordine, non possa OMISSIS OMISSIS ai OMISSIS ovvero OMISSIS.

In ragione di quanto esposto, l'assenza nel caso di specie, di un'adeguata motivazione circa OMISSIS, è indice di una distorsione procedimentale che sembrerebbe celare una vera e propria funzione agevolatrice verso contesti contigui alla criminalità organizzata.

L'OMISSIS, infatti, è OMISSIS di OMISSIS alias "OMISSIS" nonché di OMISSIS attuale OMISSIS, poiché OMISSIS di OMISSIS (OMISSIS OMISSIS OMISSIS).

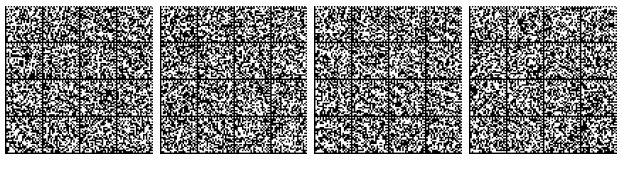

In ordine ai predetti soggetti, rispettivamente figura criminale, figura politica e figura imprenditoriale, si forniscono i seguenti elementi di dettaglio.

OMISSIS, alias "OMISSIS, è da considerarsi affiliato al clan OMISSIS essendo destinatario OMISSIS per il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso.

OMISSIS, OMISSIS, presenta a suo carico una notizia di reato del OMISSIS per i reati di cui OMISSIS e OMISSIS. Questi, inoltre, annovera sul suo conto numerosissimi controlli effettuati sul territorio con vari soggetti pregiudicati e riconducibili ad ambienti della criminalità organizzata. Evidenze acquisite in sede di accertamento dimostrano che le suddette plurime frequentazioni si protraggono dal OMISSIS.

Ancora, si ritiene meritevole di attenzione segnalare che in data OMISSIS, il OMISSIS OMISSIS, collaboratore della OMISSIS "OMISSIS", ha presentato denuncia per OMISSIS contro il OMISSIS OMISSIS, in quanto lo stesso lo avrebbe OMISSIS per chiedere OMISSIS circa alcuni commenti pubblicati sulla OMISSIS della OMISSIS in riferimento a OMISSIS sul recente insediamento della commissione d'accesso presso il comune di Marano di Napoli, alludendo alla presunta volontà di OMISSIS di sapere chi fosse l' OMISSIS di tali OMISSIS, per poi inveire con parole offensive contro i OMISSIS della OMISSIS.

Ulteriori elementi di un'evidente intromissione della criminalità organizzata nelle OMISSIS, e in particolare dal OMISSIS in materia di OMISSIS, sono rinvenibili in considerazione dei OMISSIS disposti nei confronti della OMISSIS, operante nel settore delle OMISSIS e dei OMISSIS, nella titolarità di OMISSIS, realtà imprenditoriale contigua ad esponenti del clan OMISSIS.

Sulla scorta degli accertamenti svolti in sede di indagine è emerso che solo nel OMISSIS la citata OMISSIS è stata destinataria di numerosi OMISSIS, ai sensi dell'art. OMISSIS, proprio dal Comune di Marano per un importo complessivo pari ad € OMISSIS, tra i quali si annoverano:

- OMISSIS;
- OMISSIS;
- OMISSIS;
- OMISSIS;
- OMISSIS.

La consapevolezza da parte dell'Ente della contiguità della OMISSIS in oggetto con esponenti del clan OMISSIS è facilmente dimostrabile dalla circostanza che la stessa era già stata oggetto di attenzione nella precedente OMISSIS della OMISSIS nel OMISSIS, allorquando erano emerse anomalie nei relativi OMISSIS. Inoltre, sempre con riferimento alla sopra detta OMISSIS, è emersa una palese violazione del OMISSIS in quanto il OMISSIS ha proceduto ad affidare la fornitura il OMISSIS senza attendere la OMISSIS della OMISSIS e la richiesta di OMISSIS, ai sensi dell'art. OMISSIS, è stata infatti inviata solo il OMISSIS, in assenza di motivi di urgenza tali da giustificare la deroga prevista OMISSIS.

Va, inoltre, sottolineato che il ricorso all'affidamento OMISSIS in favore della citata OMISSIS, unitamente all'estrema OMISSIS dei OMISSIS, sembra verosimilmente preordinata nel complesso a realizzare un espediente elusivo delle disposizioni del codice dei contratti pubblici e segnatamente della disposizione di cui all'art. 14, comma 6 del D.Lgs 36/2023. Risulterebbe altresì violato l'art. 49 dello stesso codice che sancisce il principio secondo cui gli affidamenti diretti avvengono nel rispetto del principio di rotazione. Orbene, poiché quest'ultima disposizione prevede al comma 6 che "È comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro" non è

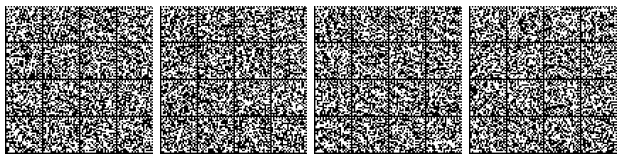

da escludere che l' OMISSIS abbia posto in essere un OMISSIS del OMISSIS dei contratti al precipuo scopo di sottrarre le commesse assegnate alla OMISSIS al principio di rotazione previsto dall'art. 49.

Nello specifico, va evidenziato che i OMISSIS della società, OMISSIS e OMISSIS, oltre a presentare a loro carico OMISSIS, risultano legati da vincoli di OMISSIS con soggetti gravati da plurimi precedenti per i reati di OMISSIS.

Ulteriori elementi di controindicazione antimafia in capo ai OMISSIS si ricavano dai rapporti di OMISSIS con soggetti gravati da numerosi precedenti di polizia e contigui ad esponenti della criminalità organizzata.

Sulla base di quanto evidenziato, emerge, dunque, in capo ai OMISSIS, OMISSIS della OMISSIS, un quadro indiziario che suggerisce un chiaro e inequivocabile inserimento degli stessi in contesti a forte connotazione criminale. Questo è dovuto alle loro frequentazioni con esponenti della criminalità organizzata e ai già citati rapporti di OMISSIS con soggetti sottoposti a misure di OMISSIS (OMISSIS, OMISSIS). Tali circostanze, considerate complessivamente, inducono a rappresentare le numerose violazioni riscontrate negli affidamenti alla OMISSIS non come una mera disattenzione da parte degli OMISSIS dell'ente comunale, ma come la OMISSIS di impiegare in modo distorto la OMISSIS per far acquisire un indebito vantaggio economico a soggetti contigui alla criminalità organizzata.

Nell'ambito del panorama delle attività amministrative ai limiti OMISSIS, e che denotano un apparato amministrativo estremamente vulnerabile alle ingerenze degli ambienti contigui alla criminalità organizzata, si colloca la procedura di OMISSIS del OMISSIS a favore della OMISSIS Segnatamente, con OMISSIS del OMISSIS è stato disposto un OMISSIS ai sensi dell'art. OMISSIS, alla OMISSIS per la realizzazione di OMISSIS rientranti nel calendario degli OMISSIS finanziati da OMISSIS della OMISSIS nell'ambito del cc.dd. OMISSIS, per importo complessivo di € OMISSIS.

In relazione alla OMISSIS in argomento sussistono rilevanti elementi di controindicazione antimafia, atteso che OMISSIS della OMISSIS è tale OMISSIS (OMISSIS) OMISSIS di OMISSIS (OMISSIS) che risulta essere OMISSIS della OMISSIS di OMISSIS, detto "OMISSIS", capo dell'omonimo clan dominante sul territorio, e OMISSIS di OMISSIS, nato a OMISSIS il OMISSIS alias "OMISSIS" elemento attivo del clan OMISSIS.

A suffragare la forte compromissione dell'OMISSIS OMISSIS, insieme al predetto rapporto di OMISSIS vi sono anche elementi dinamici che testimoniano una gradita interazione dello stesso con ambienti della criminalità organizzata. Sul punto appare interessante rilevare che OMISSIS, in più occasione, e precisamente il OMISSIS, il OMISSIS e il OMISSIS, è stato sottoposto a controllo da parte delle OMISSIS in compagnia di OMISSIS che risulta destinatario nel OMISSIS, tra gli altri, di OMISSIS emessa dal OMISSIS (OMISSIS) a carico di componenti e soggetti collegati al Clan OMISSIS.

5.2 Violazione della normativa antimafia

In numerose OMISSIS, adottate dai OMISSIS, con le quali sono stati affidati ad operatori economici contratti pubblici aventi ad oggetto forniture di beni o di servizi si è registrato il mancato rispetto dell'art. 100 del D.Lgs. n.159/2011, il quale dispone espressamente che "L'ente locale, sciolto ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, deve acquisire, nei cinque anni successivi allo scioglimento, l'informazione antimafia precedentemente alla stipulazione, all'approvazione o

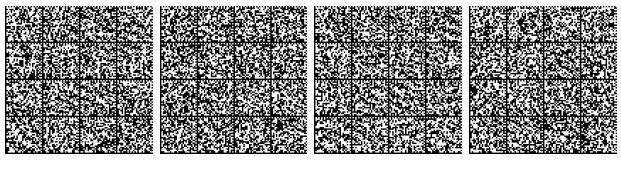

all'autorizzazione di qualsiasi contratto o subcontratto, ovvero precedentemente al rilascio di qualsiasi concessione o erogazione indicati nell'articolo 67 indipendentemente dal valore economico degli stessi", e nel cui perimetro applicativo rientra a pieno titolo il Comune di Marano di Napoli, essendo stato l'ente già destinatario di un provvedimento di scioglimento del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 143 del D.Lgs. n. 267/2000, disposto con OMISSIS, sicché per il quinquennio successivo all'adozione del D.P.R. e fino al OMISSIS, sussiste per l'Ente un obbligo generalizzato di acquisizione dell'informazione antimafia ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. n. 159/2011.

Le violazioni della normativa antimafia, come sopra detto, sono state riscontrate in relazione agli affidamenti disposti nei confronti delle sottoelencate OMISSIS

- OMISSIS, affidataria di un appalto relativo all' OMISSIS delle OMISSIS per l'importo di € OMISSIS ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023;

- OMISSIS, affidataria dell'appalto relativo alla OMISSIS di una OMISSIS per il giorno OMISSIS, per l'importo di € OMISSIS, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023;

- OMISSIS, beneficiaria dell'appalto relativo alla realizzazione in data OMISSIS della OMISSIS del OMISSIS, per l'importo di OMISSIS, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023;

- OMISSIS, cod. fisc. OMISSIS, affidataria di un contratto di OMISSIS tesi alle OMISSIS di OMISSIS del Comune di Marano di Napoli, per l'importo complessivo di OMISSIS, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, per un OMISSIS;

- OMISSIS incaricata dei lavori di "OMISSIS", per l'importo complessivo di € OMISSIS, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, attraverso il MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione);

- OMISSIS, affidataria della fornitura di "OMISSIS", per l'importo complessivo di € OMISSIS, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023;

- OMISSIS, affidataria della fornitura di "OMISSIS", per l'importo complessivo di € OMISSIS;

- OMISSIS con sede legale in OMISSIS affidataria di un contratto di fornitura e installazione di un OMISSIS;

Oggetto di analisi è stato pure il settore delle OMISSIS ed, in particolare, la società OMISSIS, di proprietà di OMISSIS (OMISSIS), OMISSIS di OMISSIS (OMISSIS), ritenuto attiguo alla criminalità organizzata. La stessa società è stata recentemente sottoposta a OMISSIS da parte della OMISSIS.

Nonostante il provvedimento OMISSIS, accertamenti condotti dalla Commissione hanno dimostrato una persistenza operativa di soggetti e/o elementi riconducibili alla OMISSIS anche successivamente al OMISSIS, e dunque in costanza di efficacia dei OMISSIS.

La prosecuzione dell'attività OMISSIS da parte della OMISSIS è confermata, in particolare, dalle OMISSIS sulla OMISSIS e dalle OMISSIS presenti sulle piattaforme social nonché da un OMISSIS. Tale circostanza, unitamente al fatto che la OMISSIS manteneva una OMISSIS e una OMISSIS, (come risulta da sopralluogo effettuato da personale OMISSIS in data OMISSIS), configurano una palese violazione dei provvedimenti interdittivi emessi dalla Prefettura di OMISSIS, e restituiscono l'immagine di un' OMISSIS inadeguata a contrastare le manifestazioni esteriori del potere criminale. Nello specifico, il OMISSIS in OMISSIS afferma che, con la OMISSIS e con il precedente OMISSIS, si provvedeva a vista alla verifica e ai controlli circa l'operatività delle OMISSIS e alla OMISSIS delle OMISSIS; quanto al settore delle OMISSIS

gli OMISSIS avevano disposizioni di servizio di verificare puntualmente ogni OMISSIS onde verificarne la regolarità della OMISSIS.

Elementi di un'anomala gestione dei OMISSIS sembrano riverberarsi con riferimento all'OMISSIS.

Si osserva, difatti, che OMISSIS ha presentato, in data OMISSIS una OMISSIS cui ha fatto seguito la concessione di un' OMISSIS da parte OMISSIS, in data OMISSIS, in assenza del decorso dei termini previsti per l'acquisizione dell'informazione antimafia, e senza attendere l'esito delle verifiche richieste solo pochi giorni prima, tra OMISSIS e il OMISSIS. Tale rilievo appare rappresentativo di un modus operandi, che appare degno di particolare attenzione, specie nei settori caratterizzati da un fisiologico rischio di contaminazione criminale; e tanto viene ulteriormente accentuato se si considera che, in seguito a una segnalazione di siffatte irregolarità da parte di una OMISSIS, OMISSIS in parola viene OMISSIS dopo pochi giorni, OMISSIS.

Dall'analisi OMISSIS risultano ulteriori elementi di contesto rilevanti: OMISSIS risulta infatti intestata a OMISSIS, OMISSIS, denunciato per OMISSIS nel OMISSIS, OMISSIS di OMISSIS OMISSIS e OMISSIS di OMISSIS cl. OMISSIS entrambi gravati da svariati precedenti per OMISSIS e OMISSIS.

Inoltre, in sede di accertamento la Commissione ha potuto appurare come, a ben vedere, la nuova ed emergenze OMISSIS sia a tutti gli effetti riconducibile ad altro OMISSIS notoriamente controindicato ai fini antimafia, e precisamente il OMISSIS.

Quanto accertato si inserisce nel contesto di un comune già sciolto quattro volte ai sensi dell'art.143 Tuel, che ciò nonostante , rilascia illegittimamente (visto il mancato rispetto delle tempistiche antimafia) una OMISSIS a un' OMISSIS di una OMISSIS, egemone nel settore dei OMISSIS e strettamente collegata, oltre che agli ambienti criminali locali quali il clan OMISSIS, a OMISSIS e OMISSIS di rilievo nazionale che hanno suscitato ampio scandalo per la loro correlazione con gli ambienti criminali.

L'irregolarità amministrativa non si configura solo sul piano del mancato rispetto formale delle tempistiche previste dalla legge, ma soprattutto come criticità sostanziale nel presidio della legalità del territorio, in un settore altamente esposto a fenomeni di criminalità economica. L'assenza di una strategia di verifica rigorosa e continuativa, unitamente all'adozione di provvedimenti OMISSIS e in alcuni casi successivamente OMISSIS, espone l'amministrazione a un duplice rischio: da un lato, quello di consentire l'attività a soggetti non in possesso dei requisiti previsti; dall'altro, quello di indebolire la fiducia dei cittadini nei confronti dell'ente e nella legittimità dell'azione amministrativa.

In definitiva, l'analisi del caso OMISSIS e del contesto in cui si inserisce evidenzia la necessità urgente di un rafforzamento dei meccanismi di OMISSIS, della vigilanza sul OMISSIS al OMISSIS delle OMISSIS, dell'intensificazione dei OMISSIS sul territorio e dell'interazione con gli OMISSIS, al fine di garantire una gestione trasparente, coerente e conforme alle disposizioni normative vigenti. L'esperienza recente dimostra che, in mancanza di tali misure, OMISSIS rischia di diventare un punto debole nel sistema di prevenzione delle infiltrazioni mafiose, come già ampiamente consolidato nelle precedenti relazioni di scioglimento del Comune in questione. L'azione di accurato controllo, invece, permetterebbe di evitare la persistenza di "zone d'ombra" che possono favorire la penetrazione di reti criminali nel tessuto economico locale.

5.3 OMISSIS

Dopo un periodo di intensa attività e progettualità promosso dalla Commissione Straordinaria, che aveva avviato un importante piano di potenziamento del sistema di OMISSIS, l' OMISSIS dell' OMISSIS ha

segnato una brusca battuta d'arresto. Il lavoro impostato – tra cui il ripristino delle OMISSIS, la candidatura a OMISSIS, e la pianificazione di un sistema integrato OMISSIS del OMISSIS – è stato progressivamente disatteso.

Nel frattempo, proprio nelle aree in cui le OMISSIS erano state posizionate, si è assistito a una recrudescenza dei reati predatori, in particolare furti nelle abitazioni. A segnalare il peggioramento della situazione sono stati sia il OMISSIS sia OMISSIS, evidenziando come OMISSIS del sistema avesse favorito l'impunità dei malviventi.

Tali criticità sono state ulteriormente confermate dalle dichiarazioni rese dal OMISSIS della OMISSIS in sede di OMISSIS.

A margine, va, inoltre, evidenziata una mancata OMISSIS con la OMISSIS e le OMISSIS alla tutela della OMISSIS. Ed infatti, nonostante la Prefettura di OMISSIS avesse più volte sottolineato la necessità di un'azione congiunta per il OMISSIS del OMISSIS, OMISSIS non ha mai promosso un'effettiva coesione interistituzionale. L'assenza di un dialogo con le autorità preposte ha reso ancora più evidente l'inadeguatezza OMISSIS in tema di OMISSIS.

5.4 Mancata cancellazione di murales raffiguranti soggetti contigui alla criminalità organizzata.

Tra gli elementi connotanti l'ideologia criminale si inserisce la sacralizzazione della figura del criminale e delle sue gesta, arrivando a dipingere gli esponenti degli ambienti criminali come degli eroi, dei protagonisti titolari di una posizione preminente e prestigiosa nella società.

La declinazione diretta di questo fenomeno è la presenza di opere murali quali murales, altarini, edicole votive, e altre opere artistiche realizzate a scopo commemorativo per celebrare - senza vergogna alcuna – esponenti delle locali consorterie criminali, rapinatori, estorsori e ogni sorta di criminale.

Al riguardo, il territorio maranese - non diversamente dalla realtà partenopea - sembra essere altrettanto caratterizzato da questa inquietante sovrapposizione tra cultura popolare e criminalità organizzata.

All'interno di una OMISSIS situata in OMISSIS, sopra l'insegna " OMISSIS ", un OMISSIS adibito a OMISSIS e gestito da un OMISSIS, alias "OMISSIS", sono esposti effigi e immagini commemorative in onore di soggetti OMISSIS, alcuni dei quali con OMISSIS e taluni direttamente coinvolti in dinamiche di OMISSIS.

Un ulteriore inquietante elemento di questa distorsione della realtà è la presenza, in OMISSIS, nelle immediate vicinanze degli OMISSIS, di un enorme murale che raffigura il volto di OMISSIS, detto "OMISSIS", OMISSIS in un OMISSIS nel OMISSIS. OMISSIS è OMISSIS di OMISSIS, elemento di spicco del contesto camorristico maranese, attualmente OMISSIS e OMISSIS alla OMISSIS, OMISSIS, unitamente ad altri soggetti, per OMISSIS del OMISSIS negli OMISSIS. Inoltre, lo stesso OMISSIS è OMISSIS del OMISSIS capo clan, OMISSIS, ormai OMISSIS, OMISSIS della città di Marano di Napoli.

Il fenomeno della presenza sul territorio manufatti commemorativi realizzati per onorare la memoria di esponenti della criminalità organizzata aveva già suscitato in passato l'attenzione della Commissione Straordinaria, che, diversamente dall' OMISSIS, aveva all'occorrenza assunto puntuali provvedimenti in merito, attraverso la rimozione diretta e immediata di opere commemorative.

Tale contegno omissivo è stato posto in essere da OMISSIS, nonostante gli inviti formulati dalla OMISSIS che, in data OMISSIS, invitava l'ente alla "OMISSIS" e parimenti invitando a fornire notizie circa le attività e i risultati conseguiti.

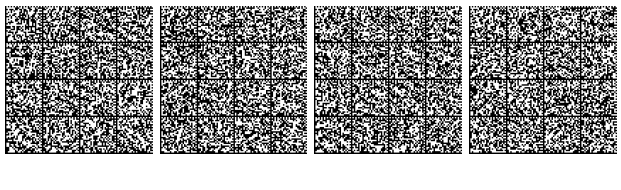

5.5 Uffici del Giudice di Pace

La questione relativa alla gestione degli uffici del Giudice di Pace di Marano di Napoli ha visto il susseguirsi di responsabilità amministrative, politiche e penali in capo a vari membri OMISSIS.

Al riguardo, si premette che, con convenzione approvata con OMISSIS, stipulata ai sensi dell'art. 30 D.Lgs. 267/2000 e sottoscritta il OMISSIS tra i Comuni di Marano di Napoli (soggetto capofila e preposto alla gestione operativa degli uffici), Melito di Napoli, Mugnano di Napoli, Villaricca, Qualiano e Calvizzano è stato recepito il mantenimento della Sez. distaccata di Marano di Napoli e regolamentata la gestione associata dell'Ufficio del Giudice di Pace di Marano prevedendo la quota delle risorse finanziarie e di personale a carico di ciascun comune.

Nel corso degli anni, è emersa una grave situazione di morosità dei Comuni convenzionati che ha causato l'anticipazione della spesa da parte del Comune di Marano per l'importo di circa OMISSIS, senza che lo stesso vi fosse tenuto.

In sede di accesso è stato accertato, che gli uffici in oggetto costituivano anche dei contesti in cui si consumavano diffuse illiceità da parte di soggetti contigui alla criminalità organizzata.

A tal riguardo risulta particolarmente rilevante quanto segnalato in data OMISSIS presso gli uffici del OMISSIS, tramite un esposto anonimo che faceva riferimento al OMISSIS del OMISSIS, tale OMISSIS che, in più occasioni, avrebbe ricevuto OMISSIS da parte del OMISSIS per il conferimento di OMISSIS, ovvero da parte di OMISSIS in cambio di OMISSIS. All'esito di tale esposto, che ha determinato l'instaurazione presso la OMISSIS del OMISSIS, è stato effettuato dai OMISSIS della OMISSIS, in data OMISSIS, accesso presso gli OMISSIS del OMISSIS, al fine di identificare i soggetti ivi presenti. Tra questi veniva identificata OMISSIS che, agli atti, non risultava essere OMISSIS del OMISSIS.

La OMISSIS, quindi risultava riconducibile a tale OMISSIS, OMISSIS di OMISSIS, OMISSIS presso gli uffici del OMISSIS, OMISSIS di OMISSIS, affiliato di spicco del clan OMISSIS e OMISSIS. Inoltre, OMISSIS, risulta avere una OMISSIS con OMISSIS, pluripregiudicato, OMISSIS di OMISSIS, OMISSIS in un agguato camorristico ed affiliato al gruppo degli OMISSIS fazione OMISSIS.

Inoltre, presso gli uffici del Giudice di Pace, venivano svolti, nel OMISSIS, accertamenti da parte del OMISSIS che contestava la violazione degli artt. OMISSIS e OMISSIS D.lgs. OMISSIS, identificando nel OMISSIS OMISSIS il OMISSIS e da tale attività traeva origine ulteriore OMISSIS della OMISSIS, relativo alle violazioni in materia di OMISSIS.

5.6 Servizi OMISSIS

Con riferimento alla tematica in argomento, appare opportuno svolgere talune considerazioni in ordine alle violazioni commesse dell' OMISSIS in sede di OMISSIS.

Si premette che, a seguito di una procedura negoziata telematica semplificata sul Mepa, ai sensi dell'Art. 36, comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, è stato affidato per un periodo di OMISSIS il servizio di OMISSIS del Comune di Marano di Napoli.

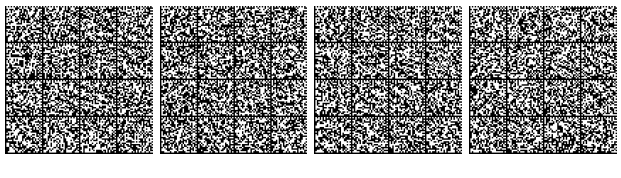

Orbene, nonostante OMISSIS fosse già stato incaricato per il OMISSIS, con l'insediamento della nuova amministrazione, il Comune adottava nuovamente un affidamento OMISSIS per un analogo periodo OMISSIS, con decorrenza OMISSIS, ed importo OMISSIS oltre OMISSIS, a favore del predetto OMISSIS.

Tale nuovo OMISSIS veniva disposto con OMISSIS OMISSIS n. OMISSIS, richiamando l'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, senza alcuna motivazione ulteriore e, soprattutto, in palese violazione del principio di OMISSIS degli OMISSIS già destinatari della precedente OMISSIS, stabilito all'art. 49 del medesimo decreto, essendo strumentali le ragioni di OMISSIS riportate nel provvedimento.

Al riguardo, unitamente ai precitati elementi di criticità, vengono in rilievo anche i OMISSIS e OMISSIS del OMISSIS. OMISSIS, infatti, è OMISSIS con un OMISSIS del OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS OMISSIS dalla OMISSIS per OMISSIS e OMISSIS, in quanto in qualità di OMISSIS, favoriva l'ingresso OMISSIS in OMISSIS nella OMISSIS. Tale OMISSIS, in data OMISSIS, è stata destinataria di un OMISSIS, confermato OMISSIS. L' OMISSIS, inoltre, risulta essere OMISSIS di OMISSIS, OMISSIS di OMISSIS, esponente apicale dell'omonimo clan camorristico.

5.7 Tributi OMISSIS

Nel comune di Marano insistono numerose OMISSIS collegate direttamente o indirettamente alle consorterie criminali storiche del territorio. La Commissione ha svolto accertamenti su OMISSIS al fine di verificare eventuali omissioni da parte dell'Amministrazione comunale nell'accertamento e nella riscossione dei tributi comunali (affissioni pubblicitarie, tabelle, acqua e tari, più eventuali scie).

E' stata, dunque, svolta un'analisi a campione della documentazione relativa al OMISSIS, (oggi OMISSIS), OMISSIS a diverse attività a vario titolo riferibili alla criminalità organizzata. Di seguito i riscontri sulle posizioni debitorie accertate dalla Commissione d'Accesso:

1) OMISSIS intestata a OMISSIS a seguito del trasferimento dal OMISSIS, censito in OMISSIS, entrambi OMISSIS di OMISSIS alias OMISSIS colpito OMISSIS nel OMISSIS.

Secondo la documentazione fornita dall'Ente, la OMISSIS risulta debitrice, nei confronti del Comune di Marano di Napoli per:

- OMISSIS di OMISSIS relativa all'anno OMISSIS;
- OMISSIS di OMISSIS relativi agli anni OMISSIS;

2) OMISSIS, con denominazione societaria OMISSIS (OMISSIS di OMISSIS alias OMISSIS, OMISSIS nel OMISSIS per il reato di OMISSIS. OMISSIS, è OMISSIS con OMISSIS, OMISSIS di OMISSIS, OMISSIS in esecuzione di OMISSIS OMISSIS per il reato di OMISSIS e OMISSIS di OMISSIS alias OMISSIS, capo del Clan OMISSIS, arrestato per OMISSIS tutt'ora OMISSIS .

Secondo la documentazione fornita dall'Ente, il OMISSIS" risulta debitore, nei confronti del Comune di Marano di Napoli per:

- € OMISSIS relativa agli anni OMISSIS;
- € OMISSIS relativi agli anni OMISSIS;
- OMISSIS di residuo in estratto conto ADER;

3) "OMISSIS, intestato a OMISSIS, OMISSIS di OMISSIS a sua volta OMISSIS di OMISSIS, OMISSIS di OMISSIS arrestato nel OMISSIS per OMISSIS ed elemento di spicco del clan OMISSIS.

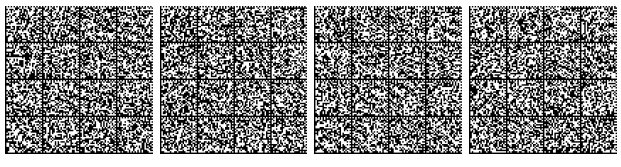

Secondo la documentazione fornita dall'Ente, il OMISSIS risulta debitore, nei confronti del Comune di Marano di Napoli per:

- OMISSIS relativa agli anni OMISSIS;
- OMISSIS di servizi idrici relativi agli anni OMISSIS;
- OMISSIS di residuo in estratto conto ADER;

4) "OMISSIS", intestato a OMISSIS vicino a OMISSIS, elemento di spicco del clan OMISSIS e già colpito da interdittiva antimafia nel OMISSIS.

Secondo la documentazione fornita dall'Ente, limitata all'ultimo biennio in virtù della precedente interdittiva, il OMISSIS risulta debitore, nei confronti del Comune di Marano di Napoli per:

- OMISSIS relativa agli anni OMISSIS;
- OMISSIS relativi agli anni OMISSIS;

5) "OMISSIS", intestato a OMISSIS deferito nel OMISSIS dai OMISSIS per violazione della OMISSIS e, secondo fonti aperte, è ritenuto OMISSIS di membri del clan OMISSIS.

Secondo la documentazione fornita dall'Ente, il "OMISSIS" risulta debitore, nei confronti del Comune di Marano di Napoli per:

- OMISSIS relativi agli anni OMISSIS;
- OMISSIS di residuo in estratto conto ADER;

6) "OMISSIS" , intestato a OMISSIS e abituale punto di ritrovo di pregiudicati e affiliati al clan OMISSIS.

Secondo la documentazione fornita dall'Ente, il "OMISSIS" risulta debitore, nei confronti del Comune di Marano di Napoli per:

- OMISSIS relativa agli anni OMISSIS;
- OMISSIS di residuo in estratto conto ADER;

7) "OMISSIS", intestato ad OMISSIS, OMISSIS di OMISSIS, a sua volta OMISSIS di OMISSIS alias OMISSIS, capo del Clan OMISSIS, arrestato per OMISSIS.

Secondo la documentazione fornita dall'Ente, il "OMISSIS" risulta debitore, nei confronti del Comune di Marano di Napoli per:

- OMISSIS relativa agli anni OMISSIS;
- OMISSIS relativi agli anni OMISSIS;
- OMISSIS di residuo in estratto conto ADER;

8) "OMISSIS", intestato a OMISSIS, soggetto censito in OMISSIS per OMISSIS e altri precedenti di polizia.

Secondo la documentazione fornita dall'Ente, il "OMISSIS" risulta debitore, nei confronti del Comune di Marano di Napoli per:

- OMISSIS relativa agli anni OMISSIS;
- OMISSIS relativi agli anni OMISSIS;
- OMISSIS di residuo in estratto conto ADER;

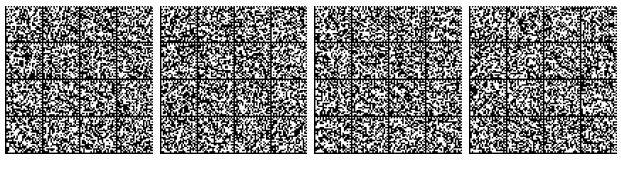

9) "OMISSIS" risultata intestata a OMISSIS, OMISSIS di OMISSIS condannato per OMISSIS. Secondo la documentazione fornita dall'Ente, la "OMISSIS" risulta debitore, nei confronti del Comune di Marano di Napoli per:

- OMISSIS relativa all'anno OMISSIS;
- OMISSIS relativi agli anni OMISSIS, non essendo stati forniti dati delle annualità precedenti,

10) "OMISSIS ", con denominazione societaria "OMISSIS" (OMISSIS di OMISSIS, condannato per OMISSIS e ritenuto affiliato al clan OMISSIS).

In merito ad essa non è stata fornita documentazione di sorta da parte dell'amministrazione comunale, evidenziando la totale elusione del vaglio tributario da parte della suddetta OMISSIS e la totale assenza di controllo da parte dell'Ente.

La situazione delineata dagli accertamenti esperiti dalla Commissione ha permesso di ricostruire un quadro debitorio pari a circa OMISSIS, con la sola analisi di OMISSIS. Quasi il OMISSIS delle OMISSIS sottoposte al controllo a campione è risultata inadempiente all'esito dell'analisi delle OMISSIS, evidenziando un quadro allarmante di connivenze e omissioni. Quasi tutte le OMISSIS, molte delle quali riconducibili a famiglie o soggetti gravati da procedimenti per associazione mafiosa, risultano oggetto di consistenti pendenze di tributi comunali (OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS) e, in diversi casi, la documentazione fornita OMISSIS incompleta o del tutto mancante.

La totale assenza di riscontri per alcune OMISSIS segnala una carenza strutturale da parte del OMISSIS nella sua istituzionale attività di verifica, di controllo, nonché delle conseguenti iniziative volte a tutelare l'interesse pubblico sotteso all'attività OMISSIS dell'Ente, elementi questi che hanno permesso a realtà legate alle organizzazioni camorristiche radicate nel tessuto economico di Marano di Napoli, quali sono i clan OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS e ad altri soggetti a loro contigui, di eludere il OMISSIS e OMISSIS dei OMISSIS, con il conseguimento di un significativo vantaggio di natura economica. Questo sistema di tolleranza e di trascuratezza amministrativa ha finito per costituire un vero e proprio sussidio economico alle attività criminali, a discapito della già erosa capacità economica dell'Ente, minandone il ruolo di garante della legalità e compromettendo la corretta gestione delle risorse pubbliche.

6. OMISSIS

6.1 OMISSIS

Un altro ambito in cui si è riscontrata una commistione tra omissioni e inadempienze dell'amministrazione comunale da un lato, e condizioni di illegalità protratte nel tempo, dall'altro, è quello relativo agli OMISSIS collocati presso OMISSIS OMISSIS al OMISSIS in ragione del OMISSIS con OMISSIS e che, di seguito al OMISSIS, non sono rientrati nella OMISSIS del comune, dando luogo ad una vera e propria OMISSIS. Il modus operandi può dirsi sintomatico di un'evidente compromissione della funzione amministrativa, non già improntata ai canoni dell'imparzialità e buon andamento, ma ad una silente tolleranza di una plateale condizione di illegalità.

Sulla base degli accertamenti condotti dalla Commissione si riportano di seguito i nominativi dei soggetti che allo stato OMISSIS OMISSIS OMISSIS rientranti nel OMISSIS del OMISSIS:

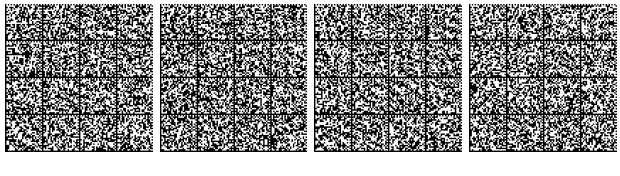

1) OMISSIS: OMISSIS a far data dal OMISSIS un OMISSIS in un OMISSIS. Il OMISSIS è OMISSIS di OMISSIS la quale è stata OMISSIS dalla OMISSIS poiché svolgeva attività di OMISSIS presso OMISSIS del OMISSIS alias OMISSIS originario di Marano di Napoli;

2) OMISSIS: OMISSIS - secondo informazioni riferite dallo stesso – un OMISSIS OMISSIS dal OMISSIS. Lo stesso presenta degli elementi di controindicazione antimafia per i rapporti di parentela con OMISSIS, richiamati nel paragrafo relativo alle OMISSIS della OMISSIS degli OMISSIS;

3) OMISSIS: OMISSIS a far data dal OMISSIS un OMISSIS in un OMISSIS;

4) OMISSIS: OMISSIS a far data dal OMISSIS un OMISSIS in un OMISSIS.

6.2 OMISSIS

La OMISSIS è una realtà imprenditoriale che opera nel settore OMISSIS nonché OMISSIS di OMISSIS, interessata nel corso degli anni da una serie di riorganizzazioni societarie (OMISSIS, OMISSIS e, più recentemente, OMISSIS), conservando un costante legame con la famiglia OMISSIS.

Nel OMISSIS il Prefetto di OMISSIS ha disposto provvedimenti interdittivi antimafia nei confronti delle società OMISSIS di OMISSIS e OMISSIS con sede in OMISSIS a fronte di evidenti collegamenti con il clan camorristico "OMISSIS", da tempo egemone sul territorio del Comune di Marano di Napoli. Nonostante tali misure, è stata riscontrata la prosecuzione delle attività commerciali, favorita dalla quasi totale assenza di controlli e da un monitoraggio carente da parte degli OMISSIS. L'unico controllo effettuato ad opera degli OMISSIS del OMISSIS è stato effettuato OMISSIS, ossia nel periodo di permanenza della Commissione Straordinaria, durante la quale è stato fornito il necessario impulso all'attività del OMISSIS della OMISSIS che, sino a quel momento, non si era adoperato per l'esecuzione dei necessari controlli.

In particolare, in ordine all'ultima riconfigurazione della predetta società, allo stato denominata OMISSIS di OMISSIS, ma sostanzialmente riconducibile al centro di interesse orbitante attorno al clan OMISSIS, è stata riscontrata una totale inosservanza di specifiche prescrizioni amministrative. Nonostante l'imposizione, da parte del OMISSIS, di un divieto di prosecuzione dell'attività con termini ben definiti per l'adeguamento, l'azienda ha continuato a operare. Nell' OMISSIS la perdurante inosservanza delle prescrizioni impartite ha reso necessari ulteriori atti di impulso funzionali ad assicurare il corretto e puntuale adempimento delle misure di prevenzione antimafia.

Nello specifico, la OMISSIS di OMISSIS con nota OMISSIS del OMISSIS, ha invitato formalmente le amministrazioni comunali, e tra queste lo stesso comune di Marano di Napoli, "*a voler tempestivamente comunicare, all'atto della ricezione delle notizie relative all'adozione di provvedimenti interdittivi quali conseguenti adempimenti siano stati messi in atti, ivi compresi i controlli sui territori di rispettiva competenza, presso le sedi delle società interdette, al fine di scongiurare che le stesse continuino ad operare nonostante l'adozione nei loro confronti di ostative antimafia*" . A tale nota, stante l'inadempienza protratta dal comune, ha fatto seguito una seconda prescrizione del OMISSIS indirizzata in via esclusiva e diretta al OMISSIS del Comune di Marano di Napoli, nella quale, dopo aver rammentato gli adempimenti obbligatori in capo alle stazioni appaltanti derivanti dall'adozione di provvedimenti interdittivi, ha richiamato l'attenzione del OMISSIS affinché questi assuma tempestivamente i provvedimenti di specifica competenza, "*con invito ad interessare in merito, ciascuno per la parte di competenza, anche il OMISSIS, il OMISSIS e i OMISSIS*".

Orbene, nell'ambito di un contesto caratterizzato da inerzie funzionali, da provvedimenti OMISSIS inottemperati e da un evidente ripudio degli organi comunali a svolgere un ruolo attivo nel contrasto al crimine organizzato, si colloca un'ulteriore gravissima negligenza imputabile al OMISSIS. In particolare, è stato rilevato che nell'espletamento delle attività connesse e consequenziali all'intervento presso la sede di OMISSIS, non è stato disposto l'inserimento dei OMISSIS sottoposti al OMISSIS nei OMISSIS in uso alle OMISSIS e agli OMISSIS (OMISSIS). Tale omissione non sembra ascrivibile ad una semplice negligenza, ma appare piuttosto come una distorsione deliberata della propria funzione istituzionale, suggerendo che gli OMISSIS fossero consapevoli di fornire, seppur in maniera indiretta, un contributo favorevole agli esponenti della società in questione. Tanto può essere ricavato dalla considerazione che, trattandosi di un adempimento ordinario afferente alla funzione ad essi assegnata, OMISSIS non potevano non rappresentarsi che la OMISSIS dei OMISSIS al OMISSIS nei OMISSIS in uso OMISSIS avrebbe, in astratto, consentito ai referenti della società di compiere atti di disposizione sugli stessi, vanificando in tal modo l'efficacia del OMISSIS.

A conferma di quanto testé riportato, a seguito di controlli condotti nel quadro del OMISSIS in atto presso la OMISSIS, è emerso che nel OMISSIS, sono state OMISSIS ben OMISSIS. In tale contesto, OMISSIS, nominato OMISSIS delle OMISSIS, si è reso responsabile del reato di OMISSIS.

Questo episodio, unitamente all'assenza di un'adeguata azione di OMISSIS e OMISSIS da parte della OMISSIS, mette in luce elementi di anomalia nel rapporto tra le OMISSIS e la OMISSIS, evidenziando come la debolezza dei controlli e la scorretta applicazione delle misure amministrative, più o meno imputabile a una volontà diretta e specifica, abbiano comunque favorito il proliferare di un ambiente caratterizzato da condotte fraudolente, nella convinzione di una possibile impunità.

7. GESTIONE DEI OMISSIS

7.1 OMISSIS

Un caso emblematico, che ha ricevuto anche una particolare risonanza mediatica, con l'attenzione della cittadinanza e dell'Autorità Giudiziaria, è quello relativo ai OMISSIS OMISSIS ai sensi dell'art. OMISSIS a OMISSIS, alias OMISSIS, affiliato al clan OMISSIS. Sono state, infatti, accertate plurime e qualificate inadempienze da parte dei OMISSIS verosimilmente indirizzati dalla OMISSIS, attuando così un uso distorto delle procedure amministrative e delle disposizioni vigenti nei termini di seguito riportati.

Occorre preliminarmente evidenziare che OMISSIS aveva approvato OMISSIS al Regolamento comunale per OMISSIS di OMISSIS del Comune di Marano di Napoli, con la quale viene stabilito che "OMISSIS ". Va segnalato che OMISSIS veniva pubblicato soltanto in data OMISSIS e, pertanto, stante la disposizione dell'art. OMISSIS del D.Lgs 267/2000, diveniva OMISSIS non prima del OMISSIS, (e dunque, ben OMISSIS alla data della Deliberazione), con un consequenziale differimento della produzione degli effetti dalla stessa derivanti.

Orbene, siffatte intollerabili inadempienze, imputabili congiuntamente agli organi politici e amministrativi, sembrerebbero assumere una coerenza logica se esaminate unitamente alle vicende che hanno caratterizzato la determina n. OMISSIS del OMISSIS del Settore OMISSIS.

Si segnala, difatti, che nel OMISSIS, il Comune di Marano di Napoli, ha ricevuto in assegnazione OMISSIS, da valorizzare tramite OMISSIS. Con la precitata determina n. OMISSIS del OMISSIS, del Settore OMISSIS, tali beni sono stati oggetto di una procedura tramite avviso per OMISSIS, nella quale,

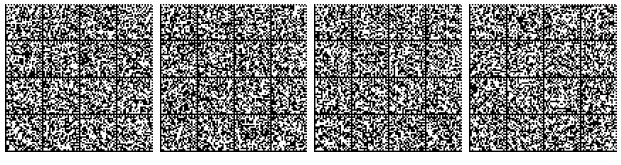

coerentemente agli artifici di cui al ritardo citato, non è assolutamente richiamato il OMISSIS, né tantomeno, le più restrittive condizioni prescritte in capo ai OMISSIS

Lo spettro di un complesso e intricato meccanismo di condizionamento e di distorsione posto in essere con il concorso di più soggetti, parrebbe confermata da una segnalazione, fatta ai OMISSIS nel OMISSIS da parte del OMISSIS, circa il coinvolgimento e la manifestazione d'interesse da parte di soggetti vicini OMISSIS, OMISSIS.

Quanto ai successivi sviluppi istruttori in ordine alla procedura di OMISSIS in questione, si rappresenta che a OMISSIS, con il verbale OMISSIS del Settore OMISSIS, sono state aperte le OMISSIS contenenti OMISSIS riconducibili a soggetti legati da rapporti di OMISSIS con il OMISSIS, OMISSIS di OMISSIS, gravato da precedenti di polizia in materia di OMISSIS, in quanto lo stesso è OMISSIS della OMISSIS. Tra i OMISSIS, nonostante le OMISSIS (approvate e non pubblicate), risulta infatti, in via anomala, la presenza di OMISSIS, (OMISSIS di OMISSIS), e di OMISSIS (OMISSIS di OMISSIS), il quale per una differenza irrisoria di OMISSIS, non si è OMISSIS il OMISSIS; circostanze che contravvengono espressamente alla modifica OMISSIS approvata in precedenza, ma - giova ribadirlo - non ancora efficace in ragione della tardiva pubblicazione.

Lo stesso OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS della OMISSIS, ha successivamente presentato formale denuncia per le anomalie riscontrate, evidenziando un'ipotesi di OMISSIS dovuta al coinvolgimento della OMISSIS del OMISSIS e di altri OMISSIS.

Merita rilievo, da ultimo, la OMISSIS n. OMISSIS del OMISSIS relativa all' "OMISSIS", pubblicata all'Albo pretorio con i dati relativi OMISSIS totalmente oscurati. Tale circostanza impedisce ai cittadini di conoscere i nominativi dei soggetti vincitori del bando e, quindi, di svolgere qualsivoglia tipo di controllo popolare degli atti circa loro legittimità e legalità.

Tale scelta dell'amministrazione comunale risulta essere una palese violazione dell'articolo OMISSIS del OMISSIS (OMISSIS) che stabilisce che "OMISSIS."

7.2 OMISSIS

L'attività ispettiva svolta dalla Commissione d'accesso ha consentito di porre in evidenza un quadro assolutamente preoccupante di criticità generalizzate nella gestione dei OMISSIS al Comune di Marano di Napoli, dove le anomalie e la mancanza di controlli efficaci e puntuali non costituiscono fattispecie isolate e marginali, quanto piuttosto un chiaro indicatore dell'incapacità dell'Ente nel garantire la corretta funzionalità di uno strumento che assume un ruolo fondamentale nel panorama delle azioni di contrasto alla criminalità organizzata.

Più precisamente, una verifica svolta a campione OMISSIS ha fatto emergere una criticità notevole che vede numerosi OMISSIS configurando così un'inadempienza degli impegni assunti nella qualità di soggetto destinatario OMISSIS, compromettendo al contempo la stessa ratio sottesa all'istituto.

Elementi di interesse a tal riguardo sono stati riscontrati in ordine alle iniziative OMISSIS dal Comune in merito ad un OMISSIS OMISSIS ad OMISSIS, OMISSIS del OMISSIS ed esponente di spicco del clan OMISSIS. Il OMISSIS, avrebbe dovuto essere OMISSIS di OMISSIS e, tuttavia, come confermato da un sopralluogo in loco, risulta OMISSIS. Appare utile evidenziare quanto emerso dalle informazioni raccolte tramite OMISSIS relative a OMISSIS che denunciano episodi di minacce e azioni intimidatorie di cui sono

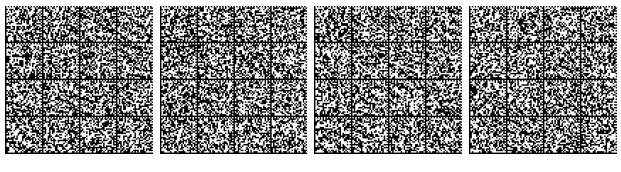

stati vittime alcuni OMISSIS del OMISSIS, poche settimane dopo OMISSIS del predetto OMISSIS. L'assenza di attività e l'impossibilità di riscontrare un effettivo OMISSIS fanno sorgere dubbi sia sulla serietà dell'ente OMISSIS sia sull'efficienza dei OMISSIS operati dal OMISSIS. Tale situazione di evidente disinteresse e di assenza di qualsivoglia controllo predisposto dall'amministrazione OMISSIS determina il rischio che OMISSIS di fatto venga OMISSIS all'Ente, aggravando il rischio potenziale di collusione indiretta con contesti criminali, soprattutto se si tiene in considerazione il persistente interesse delle consorterie criminali alla conservazione OMISSIS.

Criticità non dissimili, se non più gravi addirittura, sono state accertate in ordine al OMISSIS OMISSIS ad OMISSIS - soggetto contiguo al clan OMISSIS; nella fattispecie in esame è stata riscontrata una gravissima inadempienza da parte dell'ente che, malgrado gli specifici obblighi prescritti in capo all'Ente locale ai sensi dell'art. OMISSIS, non ha assunto alcuna OMISSIS in ordine al OMISSIS in questione.

Nonostante gli OMISSIS che hanno portato alla realizzazione di OMISSIS, il OMISSIS non è stato OMISSIS .

Da ultimo, ma non meno importante, nella rassegna delle criticità afferenti alla OMISSIS va segnalata la vicenda correlata all' OMISSIS a OMISSIS, OMISSIS di OMISSIS, alias OMISSIS, entrambi condannati in via definitiva per associazione mafiosa in quanto affiliati al clan OMISSIS, OMISSIS OMISSIS, OMISSIS dal Comune di Marano di Napoli OMISSIS per OMISSIS al OMISSIS con determina OMISSIS.

Trattasi, nello specifico, di OMISSIS, OMISSIS, situata nella OMISSIS denominata "OMISSIS OMISSIS", a pochi passi OMISSIS che in passato sono stati OMISSIS della famiglia OMISSIS. Il OMISSIS è stato a più riprese OMISSIS e ad oggi risulta versare in condizioni di degrado e, cosa ancor più grave, non se ne rileva OMISSIS.

Sebbene in una nota d'accompagnamento fornita dall'Amministrazione comunale a corredo degli atti relativi alla OMISSIS, il OMISSIS, abbia precisato che la OMISSIS sita in OMISSIS è stata oggetto di procedura di OMISSIS che ha visto, a OMISSIS, OMISSIS la stessa OMISSIS in OMISSIS con OMISSIS con determina OMISSIS, tale affermazione non trova riscontro nei sopralluoghi effettuati.

La mancata attuazione degli obblighi OMISSIS , in tutte le situazioni analizzate, solleva interrogativi significativi circa la responsabilità istituzionale, suggerendo l'esistenza di possibili connivenze, o quantomeno un'insufficiente vigilanza, elementi che lasciano spazio ad anomalie e che potrebbero addirittura favorire la perpetuazione di interessi in contrasto con l'obiettivo OMISSIS, nonché alimentare un'immagine di supremazia del potere camorristico rispetto all'organo rappresentativo della comunità popolare.

Appare emblematico che, a seguito dell'insediamento della Commissione di Indagine in data OMISSIS e della richiesta di accesso documentale dalla medesima presentata, siano stati prodotti OMISSIS afferenti alle riunioni del OMISSIS, inserendo la trattazione delle dichiarazioni sulla esistenza (o meno) di prevalenti interessi pubblici alla conservazione dei OMISSIS. La seduta del OMISSIS è stata integrata includendo l'approvazione dello schema di convenzione per OMISSIS a titolo gratuito OMISSIS dei OMISSISdi OMISSIS, mentre la OMISSIS, in particolare, prevede al OMISSIS, un'ulteriore tema oggetto di accertamento da parte della Commissione d'Acceso, ossia la discussione dell'ordine del giorno relativo a OMISSIS"(OMISSIS).

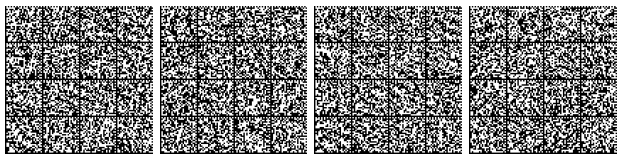

8. SPECULAZIONE EDILIZIA

8.1 Permesso a costruire OMISSIS

In sede di accertamento condotto dalla Commissione in ordine alla procedura amministrativa riguardante l'immobile di OMISSIS, sono state riscontrate gravi ed inequivoche anomalie che hanno viziato profondamente le determinazioni assunte dall'Amministrazione.

Si premette che OMISSIS fu rilasciato un permesso di costruire per un OMISSIS, sulla presunta disponibilità di un lotto di OMISSIS, come previsto dal P.R.G. Tuttavia, parte del terreno (OMISSIS) era destinata alla OMISSIS e, pertanto, l'area utile si riduceva a OMISSIS rendendo illegittimo il rilascio del titolo.

Nonostante ciò, OMISSIS venne rinnovato il permesso, senza alcuna rivalutazione istruttoria e con la previsione di un OMISSIS con cui OMISSIS si impegnava a OMISSIS le aree OMISSIS, ma OMISSIS non è mai avvenuta. OMISSIS, fu presentata una OMISSIS per la realizzazione di un OMISSIS. L'iter proseguì nonostante la mancata OMISSIS delle aree, senza l'emissione dei necessari atti di diffida, avvio del procedimento o dichiarazione di decadenza, in violazione della legge 241/1990. L'amministrazione ha inoltre omesso di concludere formalmente il procedimento con un provvedimento amministrativo espresso ai sensi dell'art. 2 della legge 241/1990, mantenendo un silenzio inadempiente.

Nel OMISSIS, la OMISSIS ha OMISSIS, nell'ambito di un'indagine della OMISSIS. Ulteriori anomalie sono emerse OMISSIS, con comunicazioni tardive OMISSIS e successive OMISSIS per carenze documentali, senza tuttavia adottare alcun atto di diniego per carenza dei requisiti previsti dalla legge.

Gli elementi sin qui evidenziati assumono una rilevanza se si considerano i controversi rapporti di parentela di OMISSIS. Questi, infatti, risulta essere OMISSIS di OMISSIS, OMISSIS di OMISSIS, boss dell'omonimo clan OMISSIS nel OMISSIS mentre espiava la propria pena OMISSIS, poiché detenuto in regime di OMISSIS

OMISSIS, quindi, risulta essere OMISSIS del OMISSIS dell'OMISSIS di OMISSIS, OMISSIS .... OMISSIS....., OMISSIS, boss di OMISSIS.

Il quadro OMISSIS di così spiccata controindicazione costituisce, dunque, un importante elemento di decodificazione dei plurimi ed evidenti profili di irregolarità che hanno caratterizzato la vicenda della procedura amministrativa sopra descritta e che hanno consentito al OMISSIS del capoclan OMISSIS di conseguire indubbi vantaggi patrimoniali in relazione alla OMISSIS acquistata tra l'altro proprio dal OMISSIS OMISSIS OMISSIS con OMISSIS, OMISSIS della OMISSIS.

8.2 OMISSIS

La vicenda riguarda un immobile presso cui insiste un OMISSIS la cui gestione è demandata alla OMISSIS di proprietà di OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS. L'immobile è stato oggetto di numerosi interventi edilizi e cambi di destinazione d'uso non conformi alle norme urbanistiche e paesaggistiche.

L'edificio, originariamente costruito tra il OMISSIS e il OMISSIS con licenze rilasciate a OMISSIS, è stato poi oggetto di OMISSIS con OMISSIS. Alla OMISSIS della OMISSIS (OMISSIS), il OMISSIS OMISSIS ha OMISSIS l'immobile, dando inizio a ulteriori trasformazioni.

Nel OMISSIS viene presentata una OMISSIS da OMISSIS (OMISSIS) per adeguare la OMISSIS a OMISSIS.

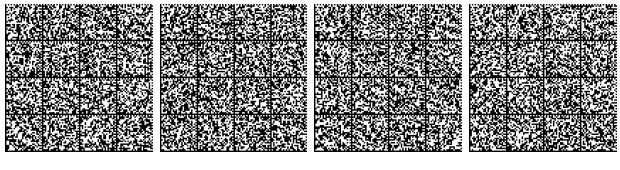

Nel OMISSIS, un'altra OMISSIS (presentata da OMISSIS) dichiarava interventi edilizi finalizzati all' OMISSIS di un OMISSIS, adducendo argomentazioni tecniche (che si riveleranno non veritiere) sulla scorta delle quali si sosteneva che la variazione (da OMISSIS a OMISSIS) della OMISSIS non richiedesse un provvedimento autorizzativo specifico. Tuttavia, il passaggio da "OMISSIS" a "OMISSIS" non è ammissibile, soprattutto in OMISSIS (OMISSIS, dove insiste OMISSIS in questione), dove OMISSIS è soggetto a permesso a costruire.

Inoltre, OMISSIS, pur ricadendo in zona OMISSIS, ha ottenuto parere favorevole dalla OMISSIS su elementi ritenuti non corretti, poiché fondati su una rappresentazione non veritiera dell'immobile. Non è stata neanche presentata la necessaria OMISSIS, obbligatoria per l'attività OMISSIS.

Nel OMISSIS, a seguito di un sopralluogo OMISSIS, è emerso che OMISSIS non rispettava i requisiti per OMISSIS un OMISSIS, portando all'emissione di OMISSIS. Successivamente è stata presentata un'istanza di OMISSIS per OMISSIS da parte della OMISSIS.

La OMISSIS del OMISSIS è considerata illegittima per più motivi: violazione delle norme sul OMISSIS.

Le suesposte criticità procedurali assumono rilievo in termini di prevenzione antimafia in ragione dei seguenti elementi di controindicazione che testimoniano una fitta e intensa rete di collegamenti tra la famiglia OMISSIS, OMISSIS e il OMISSIS.

L' OMISSIS dove sorge OMISSIS fu costruito nel OMISSIS dalla OMISSIS, riconducibile alla famiglia OMISSIS, con OMISSIS come OMISSIS. L'edificio è originariamente ad OMISSIS e non conforme al Piano Regolatore, che vieta la costruzione di OMISSIS in quell'area senza una specifica variante urbanistica approvata dal consiglio comunale.

In sintesi, le complesse dinamiche connesse al OMISSIS raccontano di una vicenda in cui OMISSIS, omissioni amministrative e intrecci politico-mafiosi si integrano in modo sistematico: un OMISSIS nel OMISSIS per OMISSIS è divenuto di fatto OMISSIS in palese violazione delle OMISSIS e delle limitazioni correlate all'inclusione dell' OMISSIS in OMISSIS. Il Comune di Marano, nonostante più sopralluoghi – dai OMISSIS al OMISSIS – e segnalazioni, non ha mai irrogato sanzioni o disposto revoche, lasciando OMISSIS libero di operare. Sullo sfondo, i legami tra la OMISSIS, i OMISSIS e OMISSIS – società da sempre ritenuta riconducibile ai OMISSIS – disegnano un presunto sistema di riciclaggio e intestazione fittizia di OMISSIS culminato in OMISSIS che attestano, in capo ad alcuni protagonisti la sussistenza del metodo mafioso, con la presenza costante di OMISSIS, nella qualità di OMISSIS della OMISSIS, di OMISSIS, di OMISSIS della famiglia OMISSIS, e, infine, di OMISSIS a supporto dell'attuale Amministrazione Comunale.

8.3 OMISSIS.

OMISSIS di Marano di Napoli, istituito nel OMISSIS, è una OMISSIS composta OMISSIS, la cui OMISSIS è sita OMISSIS, in un OMISSIS di proprietà di OMISSIS, che, in virtù di un OMISSIS, divenne dal OMISSIS OMISSIS.

OMISSIS è stato realizzato in assenza di OMISSIS verosimilmente OMISSIS e per OMISSIS presenti sulla OMISSIS sono state presentate OMISSIS ai sensi della OMISSIS.

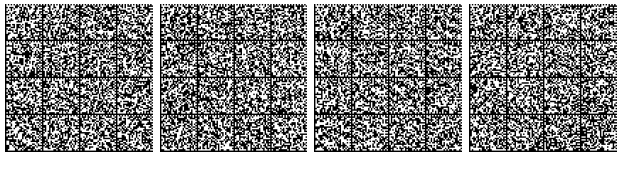

Preliminarmente si evidenzia che nel OMISSIS, l'ufficio OMISSIS del Comune di Marano, al fine di determinare il nuovo OMISSIS per OMISSIS, nel chiedere ai OMISSIS la documentazione all'uopo necessaria, si avvedeva che OMISSIS era stato OMISSIS e per esso risultavano presentate le OMISSIS.

A seguire, la Commissione Straordinaria nel corso dell'anno OMISSIS disdettava il OMISSIS OMISSIS e, al contempo individuava come OMISSIS gli OMISSIS. In evidente controtendenza, l'attuale Amministrazione nell' OMISSIS, formulava una proposta di OMISSIS, a parità di condizioni e per la durata di OMISSIS provando in tal modo a contenere OMISSIS.

Nello specifico, OMISSIS, con nota del OMISSIS, testualmente dispone "*OMISSIS*"

Alla luce della citata disposizione OMISSIS di matrice OMISSIS, in deroga all'ordine cronologico, viene dato avvio all'iter istruttorio con proposta di provvedimento per il OMISSIS del OMISSIS da parte OMISSIS. A seguito della richiesta del OMISSIS quindi, alla luce della disamina posta in essere dall'ufficio OMISSIS, è stata avviata la preistruttoria di rito e formulate le richieste di integrazioni documentali agli OMISSIS.

Con delibera di Giunta Comunale n. OMISSIS del OMISSIS (pochi giorni dopo OMISSIS), si approvava, in violazione del combinato disposto di cui all'art. OMISSIS la OMISSIS della OMISSIS OMISSIS in OMISSIS.

La OMISSIS degli OMISSIS, in base al combinato disposto dagli artt. OMISSIS "OMISSIS", è prevista unicamente nei confronti di soggetti OMISSIS, teoricamente in possesso dei requisiti di OMISSIS per OMISSIS. Inoltre, anche a norma della delibera della Commissione Straordinaria del Comune di Marano di Napoli n. OMISSIS del OMISSIS, la OMISSIS degli OMISSIS dovuti è consentita solo al fine di venire incontro alle possibilità dei cittadini OMISSIS o OMISSIS e comunque in OMISSIS.

A seguito delle istruttorie su richiamate il procedimento si concludeva con i OMISSIS.

Al riguardo, si rileva che oltre alle OMISSIS accertate dall'istruttore (OMISSIS), di fatto OMISSIS ha subito, sia un OMISSIS con le realizzazioni di OMISSIS a OMISSIS e sia un OMISSIS che oltre alla "OMISSIS" e al "OMISSIS" ha previsto anche OMISSIS di "OMISSIS". Ai sensi dell'art. OMISSIS, il OMISSIS è consentito, dopo la OMISSIS, soltanto a condizione che l'interessato ne dia avviso all'amministrazione e produca una OMISSIS sullo OMISSIS. Per costante e condivisa giurisprudenza, pertanto, in attesa della definizione del OMISSIS, possono essere effettuati soltanto OMISSIS a garantire OMISSIS, purché gli stessi non modifichino le OMISSIS e la OMISSIS e ciò nel rispetto del procedimento ex OMISSIS. Pertanto, i OMISSIS non potevano OMISSIS, con OMISSIS.

Orbene, malgrado tutte le suesposte numerose violazioni normative e amministrative rassegnate e di cui sono risultati complici tanto gli uffici amministrativi quanto gli organi di governo, rimaneva, tuttavia, irrisolto il problema OMISSIS di un OMISSIS il cui OMISSIS prevedeva, di contro, una OMISSIS.

Viene, quindi, operato un ulteriore artifizio funzionale al buon esito dell'intera operazione a vantaggio del OMISSIS.

Ed infatti, sovviene al riguardo una proposta di delibera del Consiglio Comunale avente prot. OMISSIS relativa ad una OMISSIS (a favore OMISSIS) ai sensi dell'art OMISSIS di cui al vigente OMISSIS; alla proposta era allegato apposito OMISSIS OMISSIS redatto dal OMISSIS del OMISSIS, che confermava la suddetta possibilità di OMISSIS .

A seguire, con Delibera di Consiglio Comunale n. OMISSIS, veniva deliberata la « OMISSIS».

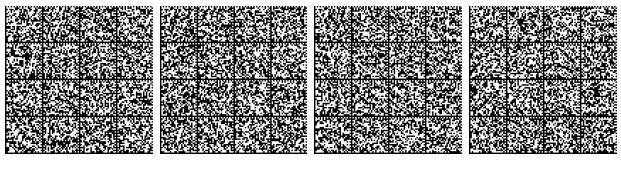

Tale articolo, sembrerebbe tuttavia disciplinare altra fattispecie, e cioè la possibilità per "OMISSIS OMISSIS nella OMISSIS di OMISSIS di poter derogare in tutte OMISSIS, su istanza di parte, alla normativa locale previa giustificazioni e vidimazioni (approvazione) degli organi tutori".

Di contro, OMISSIS ha reputato che la deroga prevista OMISSIS si riferisse a tutte le OMISSIS di OMISSIS e, pertanto, anche alle OMISSIS previste nelle stesse, postulandone addirittura un'applicazione in caso di OMISSIS in OMISSIS, e dunque legittimando "un OMISSIS commesso nel corso di una procedura di OMISSIS" come nel caso che qui si esamina. Secondo il parere del OMISSIS, quindi, la OMISSIS sarebbe applicabile non solo per la realizzazione di nuove OMISSIS in deroga a quanto previsto dal OMISSIS (come da ratio della disposizione in esame) ma anche per modificare in OMISSIS o addirittura a OMISSIS già OMISSIS la disciplina delle OMISSIS o le OMISSIS di quelle esistenti, anche soltanto per un periodo. Unico e indispensabile presupposto- sempre a dire del OMISSIS - per la OMISSIS della OMISSIS sarebbe, oltre l'istanza, la presenza di un'esigenza specifica e singolare nonché l'approvazione degli organi deputati che, nel caso di specie, sarebbe rappresentata dalla necessità di garantire la regolare prosecuzione dell' OMISSIS per gli OMISSIS della OMISSIS.

A parere della commissione di indagine, invece, l'art. OMISSIS fa riferimento alla OMISSIS stabili nel tempo per OMISSIS "OMISSIS" e non per OMISSIS in assenza di OMISSIS. La disposizione in commento, dunque, non poteva essere applicata al caso di specie.

Complessivamente gli elementi critici della questione possono essere riassunti come segue:

- si è evitata l'utilizzazione di OMISSIS alla OMISSIS, vanificando l'effetto simbolico e concreto del OMISSIS;
- si è ristabilita una OMISSIS in favore di un OMISSIS, OMISSIS, peraltro titolare di un OMISSIS OMISSIS irregolare e non conforme OMISSIS;
- si è adottata una OMISSIS con OMISSIS degli OMISSIS, in violazione dei presupposti previsti dalla normativa vigente, senza verifica dei OMISSIS del OMISSIS e in violazione della normativa OMISSIS;
- si sono ignorati gli indirizzi e le previsioni della precedente gestione commissariale, con ciò determinando un'inversione di rotta istituzionale apparentemente finalizzata a favorire interessi privati.

Tanto rappresentato sotto il profilo squisitamente OMISSIS, per indagare sulle ragioni di fondo che hanno portato il OMISSIS ad escludere l'impiego dei OMISSIS della OMISSIS è necessaria un'attenta analisi del contesto socio-criminale del territorio maranese. La famiglia OMISSIS, infatti, è rappresentante di rilievo di quella zona grigia, ormai ampiamente svelata da numerose pronunce giudiziarie, che bene interpreta la commistione tra l'amministrazione pubblica, la realtà economico-imprenditoriale e la criminalità organizzata. La città di Marano di Napoli, in relazione al proprio OMISSIS dovuto al fatto di rappresentare la OMISSIS, nel corso degli anni, è stata oggetto di un'ipertrofia OMISSIS che ha visto nella OMISSIS OMISSIS il suo rappresentante apicale.

Come ben evidenziato dalla OMISSIS del OMISSIS, i gruppi criminali più evoluti e strutturati dell'area nord di Napoli prediligono strategie di affermazione più silenti spesso perseguite mediante l'infiltrazione dell'economia legale e tramite l'"avvicinamento" ai responsabili e ai funzionari delle amministrazioni locali. I più OMISSIS, di OMISSIS e di OMISSIS, confermano infatti la tendenza delle

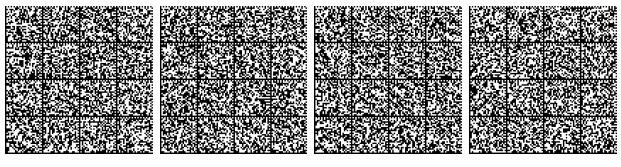

organizzazioni a insinuarsi in molteplici settori produttivi regionali ed extraregionali. A Marano di Napoli, in particolare, il OMISSIS conferma che i più recenti OMISSIS hanno comprovato l'ormai storica permanenza dei clan OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS i cui interessi illeciti permangono orientati, tra gli altri, al reimpiego dei relativi proventi illeciti in attività imprenditoriali.

I tentativi del Comune di mantenere il OMISSIS all'interno dell' OMISSIS di OMISSIS (OMISSIS) vanno letti, tra le varie chiavi di lettura, con il fine esplicito di non utilizzare la OMISSIS alla OMISSIS, quasi a voler mantenere intatto l'intoccabile potere di una delle famiglie più potenti di Marano alla quale, anche elementi di spicco dell'Amministrazione Comunale hanno manifestato, in più occasioni, la loro vicinanza. Tra questi emerge la figura di OMISSIS, storico sostenitore del OMISSIS, onnipresente durante la campagna elettorale di quest'ultimo, OMISSIS a supporto di OMISSIS, tuttora spesso avvistato in prossimità della OMISSIS e legato da vincoli di OMISSIS e di OMISSIS con esponenti della famiglia OMISSIS.

La combinazione tra gli interessi della criminalità organizzata e quelli aventi finalità pubblicistica comporta inevitabilmente la sovrapposizione della volontà pubblica con quella mafiosa, ingenerando nella comunità l'errata convinzione dell'inscindibilità delle due realtà.

In ultimo, ma non meno importante, riveste carattere di assoluta priorità l'inquadramento relazionale della famiglia OMISSIS. Il OMISSIS dell' OMISSIS di OMISSIS, OMISSIS, risulta OMISSIS di OMISSIS. I due sono rispettivamente OMISSIS di OMISSIS e OMISSIS.

Risulta, inoltre, che OMISSIS è OMISSIS con OMISSIS, OMISSIS del OMISSIS boss OMISSIS, OMISSIS in un agguato di matrice camorristica e OMISSIS del noto boss OMISSIS, detto "OMISSIS", figura storica del clan OMISSIS e tra i fondatori della OMISSIS, struttura camorristica contrapposta alla OMISSIS.

A ulteriore conferma della contiguità familiare con soggetti legati alla criminalità organizzata, si rileva che la OMISSIS di OMISSIS, OMISSIS, è OMISSIS con OMISSIS, affiliato al clan OMISSIS, attualmente OMISSIS e OMISSIS. Lo stesso OMISSIS è OMISSIS di OMISSIS, detto "OMISSIS", elemento apicale del medesimo clan.

9. LA VICENDA DELLE OMISSIS

L'analisi delle OMISSIS di OMISSIS e OMISSIS del Comune di Marano Di Napoli, all'esito degli accertamenti svolti ha fatto emergere che, nel OMISSIS, alcuni tra OMISSIS e OMISSIS, hanno presentato al OMISSIS, al OMISSIS e al OMISSIS una OMISSIS in cui si OMISSIS OMISSIS, a loro carico, delle OMISSIS previste dal D.Lgs. n. 267/2000 e, in particolare, di ...OMISSIS...

In data OMISSIS con nota prot. n. OMISSIS il OMISSIS chiedeva a tutti OMISSIS di verificare le OMISSIS per gli accertamenti di competenza sui sottoelencati nominativi:

1. OMISSIS
2. OMISSIS
3. OMISSIS
4. OMISSIS
5. OMISSIS
6. OMISSIS
7. OMISSIS
8. OMISSIS

9. OMISSIS
10. OMISSIS
11. OMISSIS
12. OMISSIS
13. OMISSIS
14. OMISSIS
15. OMISSIS
16. OMISSIS
17. OMISSIS
18. OMISSIS
19. OMISSIS
20. OMISSIS
21. OMISSIS
22. OMISSIS
23. OMISSIS
24. OMISSIS

Il responsabile del OMISSIS con nota prot. n. OMISSIS del OMISSIS comunicava OMISSIS a carico dei OMISSIS:

1. OMISSIS
2. OMISSIS
3. OMISSIS
4. OMISSIS;

Pur non avendo prodotto alcuna OMISSIS degli OMISSIS sopra citati, nei mesi successivi, OMISSIS comunicava il OMISSIS di:

5. OMISSIS;
6. OMISSIS;
7. OMISSIS;
8. OMISSIS;

Anche in tal caso, appare interessante richiamare l'attenzione su una peculiare concomitanza temporale, tenuto conto che i OMISSIS sottoscrittori di una OMISSIS recante OMISSIS quali OMISSIS di OMISSIS nei confronti dell'Ente, nonostante non avessero ricevuto OMISSIS da parte del competente OMISSIS, hanno provveduto con un'anomala sollecitudine OMISSIS.

A seguire, non essendo pervenute tutte le risposte attese, con prot. n. OMISSIS, alla luce delle inadempienze dei relativi OMISSIS, si sollecitavano gli interessati OMISSIS.

Per l'effetto, il OMISSIS con nota prot. OMISSIS comunicava al OMISSIS l'assenza di OMISSIS riscontrate nel suo settore, ma evidenziava l'esistenza di OMISSIS del OMISSIS, rimandando al OMISSIS.

Ancora, il OMISSIS forniva risposta con nota prot. n. OMISSIS, a cui, con OMISSIS del OMISSIS, OMISSIS replicava evidenziando la scarsa chiarezza e pertinenza della risposta fornita.

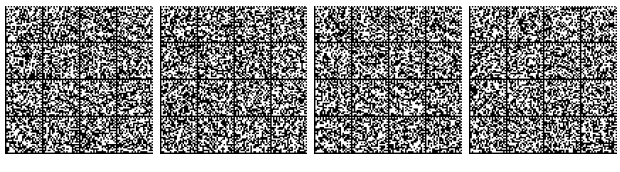

Il OMISSIS con nota prot. n. OMISSIS riscontrava la richiesta OMISSIS non evidenziando alcuna OMISSIS.

Il OMISSIS, con nota n. OMISSIS, segnalava una possibile OMISSIS in relazione alla OMISSIS e con nota prot. n. OMISSIS, dopo OMISSIS e, per l'ennesima volta, senza attivazione ufficiale da parte dell'Ente, comunicava al OMISSIS l'intervenuta OMISSIS da parte della OMISSIS. Si tratta di un'ulteriore coincidenza temporale tra le segnalazioni interne all'Ente e gli adempimenti da parte OMISSIS, che rende difficile considerare tale sovrapposizione come frutto di una mera casualità.

Il OMISSIS con nota prot. n. OMISSIS riscontrava la richiesta OMISSIS non evidenziando alcuna OMISSIS.

Il OMISSIS con nota prot. n. OMISSIS comunicava al OMISSIS di non aver riscontrato OMISSIS, salvo quelle relative a n. OMISSIS: OMISSIS. Tramite gestionale, il OMISSIS scriveva: "OMISSIS", tentando così di risolvere la questione relativa ai OMISSIS.

Degna di nota è l'accelerazione impressa alla vicenda a seguito delle richieste di chiarimenti da parte della Commissione e per effetto dell'attività giornalistica. Lo stesso OMISSIS scrive di aver chiesto al OMISSIS, con nota prot. n. OMISSIS, di procedere con urgenza alla OMISSIS della OMISSIS ai sensi del OMISSIS tale da comportare una OMISSIS, proprio alla luce della notizia appresa sugli organi di stampa di OMISSIS riguardante l'esistenza di OMISSIS di alcuni OMISSIS segnalati dal OMISSIS che, al contempo, effettuava richiesta di accesso agli atti con la nota prot. n. OMISSIS di tutti i OMISSIS per quanto attiene la verifica delle OMISSIS dagli stessi in ordine alla OMISSIS OMISSIS.

Il OMISSIS riscontrava con nota prot. OMISSIS dove evidenziava le OMISSIS dei seguenti OMISSIS:

1. OMISSIS;
2. OMISSIS;
3. OMISSIS;
4. OMISSIS;
5. OMISSIS;
6. OMISSIS;
7. OMISSIS.

Le nuove OMISSIS, quasi due anni dopo le elezioni, portavano il OMISSIS a disporre, con nota OMISSIS, un ordine di servizio a tutti i OMISSIS per verificare l'assenza di OMISSIS sia OMISSIS OMISSIS

Il OMISSIS con nota prot.n. OMISSIS ha comunicato la OMISSIS per OMISSIS per i seguenti OMISSIS:

1. OMISSIS (OMISSIS)
2. OMISSIS (OMISSIS)
3. OMISSIS
4. OMISSIS
5. OMISSIS
6. OMISSIS
7. OMISSIS
8. OMISSIS
9. OMISSIS

10. OMISSIS

Nell'occasione si sottolineava che per OMISSIS e per i OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS gli atti di OMISSIS erano stati OMISSIS prima OMISSIS nelle quali non si fa menzione OMISSIS nei confronti del comune di Marano di Napoli per OMISSIS.

Il OMISSIS riscontrava con nota OMISSIS, con OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS evidenziando la OMISSIS nei confronti del Comune di Marano di Napoli OMISSIS per i seguenti OMISSIS:

1. OMISSIS (OMISSIS);
2. OMISSIS;
3. OMISSIS;
4. OMISSIS;
5. OMISSIS;
6. OMISSIS;
7. OMISSIS;
8. OMISSIS;

Si precisava, altresì, che per OMISSIS, gli atti di OMISSIS sono stati OMISSIS, nella quale non si fa menzione dei OMISSIS nei confronti del comune di Marano di Napoli OMISSIS; per il OMISSIS si fa riferimento OMISSIS OMISSIS notificato solo in data OMISSIS.

Il OMISSIS, quindi, con nota OMISSIS e con nota OMISSIS trasmetteva gli esiti OMISSIS al OMISSIS al fine predisporre OMISSIS di OMISSIS .

Parallelamente, informava la OMISSIS circa i profili di possibile OMISSIS emersi in sede di esame.

Le OMISSIS hanno infatti confermato che, in palese contrasto OMISSIS, OMISSIS risultano OMISSIS. Elementi, questi, che avrebbero dovuto impedire OMISSIS e che, di contro, sono stati OMISSIS, a causa dell'opacità delle OMISSIS e OMISSIS. A ciò si aggiunge l'inesistenza di un sistema di controllo interno adeguato: la gestione in regime di OMISSIS della OMISSIS senza alcun incrocio con OMISSIS, l'assenza di OMISSIS, la frammentarietà della OMISSIS, la fragilità delle OMISSIS e la reiterata mancata collaborazione dei OMISSIS, in particolare OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS, nonostante ripetuti solleciti formali del OMISSIS, hanno concorso ad agevolare OMISSIS. In tale contesto, la somma di OMISSIS non può essere ricondotta a semplici inadempienze formali, bensì assume la portata di un vero e proprio condizionamento del processo decisionale dell'Ente. L'intera Amministrazione comunale si fonda su un OMISSIS per cui, l'aver presentato OMISSIS (OMISSIS), unite alla comprovata insussistenza di OMISSIS, configurano un quadro in cui gli amministratori coinvolti hanno agito in diretta contrapposizione ai dettami del D.Lgs. n. 267/2000, alterando il OMISSIS. È altresì da sottolineare come la OMISSIS, avvenuta solo a seguito dell'attività d'indagine svolta dalla Commissione d'accesso e il conseguente clamore mediatico, verosimilmente dovuto a una diffusa preoccupazione degli OMISSIS, attestino l'efficacia limitata degli strumenti di OMISSIS e la vulnerabilità dell'Ente a condizionamenti esterni e a possibili interferenze di soggetti riconducibili alla criminalità organizzata, specialmente laddove siano stati riscontrati OMISSIS verso il Comune per soggetti il cui ruolo nelle dinamiche politiche locali potrebbe aver favorito relazioni poco trasparenti, come già emerso all'esito dell'analisi dei legami e delle reti sociali dei rappresentanti cittadini qui analizzati. Tali elementi, che

dimostrano non soltanto la presenza di OMISSIS, ma anche una OMISSIS da parte OMISSIS di violare le norme di legge e di impedire qualsiasi forma di controllo, restituiscono l'immagine di un Comune assolutamente inadeguato a tutelare l'interesse pubblico, garantire la legalità dell'azione amministrativa e preservare il regolare funzionamento dei servizi essenziali alla collettività. OMISSIS non solo compromette i principi di imparzialità e trasparenza propri dell'ordinamento degli enti locali, ma aggrava ulteriormente il rischio concreto di esporre il Comune di Marano di Napoli ai già noti fenomeni di ingerenza mafiosa, con conseguenze deleterie per la sicurezza e lo sviluppo socio-economico del territorio.

10. **AFFIDAMENTO OMISSIS**

Il servizio di OMISSIS, nel Comune di Marano di Napoli è gestito dalla società "OMISSIS", risultata affidataria dell'appalto a seguito dell' OMISSIS n. OMISSIS del OMISSIS che ne ha visto il subentro, a seguito del sopravvenuto scioglimento, in sostituzione della OMISSIS che svolgeva il servizio di OMISSIS del Comune di Marano di Napoli.

Con l'attuale Amministrazione, benché non sussistessero i presupposti previsti dalla legge (non essendo in corso OMISSIS), è stata disposta la OMISSIS ad opera OMISSIS in regime di OMISSIS.

Ulteriore criticità emerge con riferimento al fatto che OMISSIS non si limita confermare lo status quo OMISSIS sussistente all'epoca OMISSIS, ma effettua una OMISSIS, generando così una nuova OMISSIS alla base del rapporto OMISSIS, con un OMISSIS di circa € OMISSIS.

L'elemento di forte anomalia emerge in quanto la OMISSIS, secondo il comma OMISSIS è prevista esclusivamente come una forma eccezionale per il verificarsi di eventi che hanno determinato un OMISSIS nell'individuazione del OMISSIS (norma già prevista dal precedente codice OMISSIS) ed inoltre, il OMISSIS è tenuto all'esecuzione delle OMISSIS ai OMISSIS.

Appare opportuno precisare che nell' OMISSIS della OMISSIS emergono, OMISSIS, soggetti vicini ad ambienti di criminalità organizzata, oltre a numerosi soggetti gravati da precedenti di polizia emersi dall'analisi massiva della Banca dati SDI.

In tale ambito si incardinano gli elementi di continuità con la disciolta Amministrazione OMISSIS: l'attuale Amministrazione, infatti, contrariamente a quanto disposto dalla OMISSIS, insediatasi a seguito dello scioglimento del consiglio comunale per infiltrazioni mafiose nel OMISSIS, ha inizialmente riproposto nel precedente ruolo i OMISSIS OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS, che erano stati spostati dal OMISSIS presso cui svolgevano il ruolo di OMISSIS e da cui erano stati sollevati dalla OMISSIS.

10.1 <u>OMISSIS</u>

Con OMISSIS OMISSIS, l'Ufficio OMISSIS del Comune di Marano di Napoli, nella persona dell' OMISSIS, ha disposto l'affidamento alla OMISSIS del servizio di OMISSIS (codice OMISSIS), OMISSIS, in applicazione dell'art. OMISSIS.

In via preliminare, appare doveroso sottolineare che OMISSIS risulta coinvolta in un OMISSIS, relativo alla OMISSIS. Le ipotesi OMISSIS formulano OMISSIS nei confronti della suddetta impresa, la quale sarebbe stata favorita in OMISSIS, con il concorso attivo di pubblici OMISSIS, in cambio di utilità di varia natura. Il OMISSIS della OMISSIS. risulta iscritto nel OMISSIS, unitamente ai OMISSIS OMISSIS e OMISSIS, i quali, secondo le risultanze investigative, avrebbero provveduto alla OMISSIS costituenti la

presunta OMISSIS, anche per il tramite di OMISSIS. In tale quadro, emergerebbe altresì il ruolo strumentale svolto da OMISSIS, OMISSIS, con funzioni di supporto logistico.

Con specifico riferimento OMISSIS, si evidenzia come la OMISSIS in parola configuri, di fatto, una OMISSIS OMISSIS a favore della OMISSIS, in assenza di OMISSIS. A tal proposito, l'Amministrazione ha inteso giustificare tale scelta in forza dell'art. OMISSIS, che consente OMISSIS, a condizione che non venga alterata OMISSIS dell'originario OMISSIS e che OMISSIS non ecceda il OMISSIS.

Tuttavia, dall'analisi dell'atto emerge che OMISSIS risulta ormai OMISSIS, e che la nuova OMISSIS interviene in un contesto in cui OMISSIS, nonostante la precedente OMISSIS n. OMISSIS avesse già disposto un affidamento temporaneo alla stessa OMISSIS. Anche la relazione istruttoria allegata alla determina OMISSIS n. OMISSIS fa riferimento testuale alla necessità di "OMISSIS", benché ad oggi non risultino atti OMISSIS, rendendo, di fatto, improprio il richiamo alla OMISSIS.

In tale contesto, il riferimento OMISSIS appare giuridicamente non pertinente. Al contrario, ove l'Amministrazione avesse effettivamente inteso OMISSIS "OMISSIS", avrebbe dovuto fare riferimento all'art. OMISSIS, che disciplina i casi eccezionali di OMISSIS in attesa OMISSIS. Il reiterato ricorso ad OMISSIS in favore OMISSIS, in assenza OMISSIS e senza OMISSIS, configura una OMISSIS e un potenziale sviamento della funzione amministrativa, con effetti pregiudizievoli per l'interesse pubblico e la tutela del patrimonio collettivo.

11. CONCLUSIONI

Nel concludere, dunque, l'indagine sull'apparato amministrativo e burocratico dell'Ente e l'analisi di contesto operata nell'arco di tre mesi di permanenza della Commissione hanno evidenziato, parallelamente a tratti di marcato disordine gestionale, elementi esogeni di condizionamento, tali da compromettere l'imparzialità e la stessa funzionalità dell'Ente.

Molteplici elementi di riscontro sono apparsi riferiti a procedimenti amministrativi, di ambigua gestazione, connotati da oggettiva parzialità e da un'alterazione del processo di formazione della volontà amministrativa. I settori risultati maggiormente permeabili e fragili, come si è avuto modo di rilevare, sono quelli correlati OMISSIS e ai OMISSIS, agli OMISSIS, alle OMISSIS, alla gestione OMISSIS e alle OMISSIS.

In tali settori è stato possibile delineare un quadro, seppur non generalizzato, di ingerenze esterne, riconducibili alla medesima matrice criminale (clan OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS), che hanno ripetutamente condizionato l'azione amministrativa compromettendone il buon andamento e la terzietà.

Pur non essendo stato possibile individuare le concrete modalità attuative delle interferenze nelle scelte amministrative, la soggezione dell'amministrazione è posta in luce in modo univoco dall'esame di legittimità operato su numerosi atti amministrativi. Tali atti mostrano un'apertura all'intervento delle associazioni criminali, mentre ogni tentativo di misure correttive si è rivelato tardivo e funzionale a tamponare gli effetti di provvedimenti già adottati dalle forze di polizia e dalla Commissione.

Esemplificative sono le vicende OMISSIS, affrontata solo dopo la richiesta di accesso agli atti, della società OMISSIS che ha tratto vantaggio dalle OMISSIS della OMISSIS, della OMISSIS OMISSIS della OMISSIS a seguito della richiesta documentale e delle OMISSIS tardive e incontrollate del OMISSIS. Questi episodi, insieme al silenzio complice sui settori chiave, sono indicatori di omissioni volontarie da parte dei

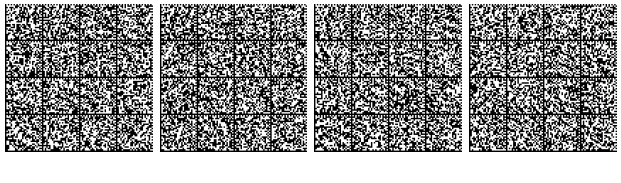

OMISSIS e degli OMISSIS, che hanno lasciato campo libero alle organizzazioni mafiose per consolidare la propria egemonia economica sul territorio.

Gli interessi criminali si sono infiltrati in OMISSIS, come dimostrato nel corso della presente relazione. L'assenza di efficaci controlli interni e di indirizzo politico hanno inevitabilmente favorito, se non prodotto, un contesto favorevole alle logiche di profitto dei sodalizi.

Le reiterate esperienze di scioglimento del Consiglio comunale del 1991, 2004, 2016 e 2021 confermano la persistenza di un meccanismo di condizionamento che supera le singole consiliature e può ormai essere ritenuto radicalizzato in maniera endemica all'interno dell'Ente e della stessa società. In presenza di una rete estesa di rapporti di parentela e frequentazioni con figure criminali, il pericolo di ingresso della criminalità organizzata nell'azione amministrativa diventa ineludibile.

Il suddetto quadro informativo è stato dunque posto all'ordine del giorno della seduta del Comitato provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, svoltasi il decorso OMISSIS, alla presenza del OMISSIS, dr. OMISSIS, del OMISSIS dr OMISSIS, del OMISSIS dr.ssa OMISSIS, del OMISSIS OMISSIS, dell' OMISSIS OMISSIS, OMISSIS, e la OMISSIS, in rappresentanza OMISSIS, all'esito della quale si è concordato sulla presenza di un indubitabile condizionamento criminale dell'Amministrazione, che si fonda su legami ampiamente dimostrati, sia di carattere parentale che relazionale, di amministratori e dipendenti con elementi anche di spicco della criminalità organizzata, nonché su una condizione patologica dell'attività amministrativa.

In particolare, i OMISSIS hanno concordato sulla assoluta fedeltà della ricostruzione operata dalla commissione di accesso alla realtà della situazione. Hanno ribadito i rapporti evidenziati dalla Commissione tra il OMISSIS, il OMISSIS e gli OMISSIS OMISSIS grazie alla figura di snodo rappresentata da OMISSIS, nonché le risultanze evidenziate circa i OMISSIS a OMISSIS, condividendo la rilevanza e la significatività degli elementi accertati dalla Commissione che riguardano personaggi di notevole peso criminale, deponendo tutti questi fattori, verso la indubbia presenza di forme di condizionamento della compagine amministrativa dell'ente.

Pertanto, si sottopone quanto su esposto alle valutazioni della On.le S.V., ritenendo sussistenti gli elementi previsti dall'art. 143 del D.lgs. 267/00 nei confronti del Comune di Marano di Napoli.

IL PREFETTO
(di Bari)

25A05426

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 2 ottobre 2025.

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Colline Teatine» registrata come denominazione di origine protetta ai sensi del regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione del 1° luglio 1996.

IL DIRIGENTE DELLA PQA I
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1, lettera *d)*;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, coordinato con la legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha assunto la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, recante: «Riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste», a norma dell'art. 1 comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 31 gennaio 2024, n. 0047783, recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e definizione delle attribuzioni e relativi compiti;

Vista la direttiva del Ministro 29 gennaio 2025, n. 38839, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2025 registrata dalla Corte dei conti in data 16 febbraio 2025 al n. 193;

Vista la direttiva dipartimentale 4 marzo 2025, n. 99324, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 195 in data 4 marzo 2025, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2025» del 29 gennaio 2025, rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 179/2019;

Vista la direttiva direttoriale n. 0289099 del 28 giugno 2024 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, registrata dall' dall'Ufficio centrale di bilancio il 4 luglio 2024 al n. 493, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 2023, registrato alla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68, concernente il conferimento al dott. Marco Lupo dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica;

Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 dell'art. 5, comma 2, lettera *d)*;

Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024, n. 999, con il quale è stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della Direzione;

Visto il regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento e del Consiglio dell'11 aprile 2024 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto in particolare l'art. 24, comma 5, del regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento e del Consiglio, che prevede la modifica temporanea del disciplinare di produzione di un prodotto DOP o IGP a seguito dell'imposizione di misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie da parte delle autorità pubbliche;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 664/2014 del 18 dicembre 2013 che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio in particolare l'art. 6 così come modificato dal regolamento delegato (UE) 2022/891 della Commissione del 1° aprile 2022 che stabilisce le procedure riguardanti un cambiamento temporaneo del disciplinare dovuto all'imposizione, da parte di autorità pubbliche, di misure sanitarie e fitosanitarie obbligatorie o motivate calamità naturali sfavorevoli o da condizioni metereologiche sfavorevoli ufficialmente riconosciute dalle autorità competenti;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 14 ottobre 2013, n. 12511, recante disposizioni nazionali per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP e STG;

Visto il regolamento (CE) n. 2325/97 della Commissione del 24 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L 322 23 novembre 1997, con il quale è stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette la denominazione di origine protetta «Colline Teatine»;

Vista l'istanza inoltrata dai produttori dell'olio a denominazione di origine protetta Colline Teatine in data 29 settembre 2025, con la quale è stata richiesta la mo-

difica temporanea del disciplinare della D.O.P. «Colline Teatine» ed in particolare la parte dell'art. 4 relativamente al periodo di raccolta;

Vista la determina della Regione Abruzzo del 1° ottobre 2025 n. DPD019/174, che ha ufficialmente riconosciuto la necessità per l'annata 2025-2026 di anticipare la raccolta;

Considerato che, dal report allegato alla determina regionale, redatto dall'Ufficio direttiva nitrati e qualità dei suoli e servizi agro meteo del Servizio supporto specialistico all'agricoltura del Dipartimento agricoltura della Regione Abruzzo, emerge chiaramente l'anticipo di maturazione e quindi la necessità di anticipare la raccolta;

Considerato che il disciplinare di produzione all'art. 4, punto 3 prevede: «La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio extra-vergine di oliva a denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 deve essere effettuata nel periodo compreso tra il 20 ottobre e il 20 dicembre»;

Considerato che le modifiche apportate non influiscono sulle caratteristiche essenziali del prodotto;

Ritenuto che sussistano i presupposti per ritenere ammissibile la domanda di modifica temporanea del disciplinare della D.O.P. «Colline Teatine»;

Ritenuto necessario provvedere alla modifica temporanea del disciplinare di produzione delle «Colline Teatine» ai sensi del citato art. 24, par. 5 del regolamento (UE) n. 2024/1143 e dall'art. 6 del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 così come modificato dal regolamento delegato (UE) 2022/891 della Commissione del 1° aprile 2022, ed alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione *erga omnes* sul territorio nazionale;

Decreta:

Il disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Colline Teatine» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 234 del 7 luglio 1998 è modificato all'art. 4, punto 3 nella parte relativa al periodo di raccolta è modificato come di seguito riportato:

Art. 4. Punto 3 «La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio extra-vergine di oliva a denominazione di origine protetta "Colline Teatine" deve essere effettuata nel periodo compreso tra il 5 ottobre e il 20 dicembre di ogni anno».

Le disposizioni di cui al punto precedente si applicano per l'annata olivicola 2025/2026.

Il presente decreto, recante la modifica temporanea del disciplinare di produzione della denominazione «Colline Teatine», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà in vigore dalla data di pubblicazione sul sito internet del Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste.

Roma, 2 ottobre 2025

Il dirigente: GASPARRI

25A05443

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 29 agosto 2025.

Modifica del decreto 22 novembre 1985, che disciplina l'entrata in vigore del sistema di Tesoreria unica.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 720, riguardante l'istituzione del sistema di tesoreria unica per gli enti e gli organismi pubblici;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, riguardante disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, che ha approvato il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

Visto il decreto del Ministro del tesoro del 22 novembre 1985, riguardante l'entrata in vigore del sistema di Tesoreria unica;

Ravvisata l'esigenza di modificare il citato decreto del Ministro del tesoro del 22 novembre 1985, al fine di prevedere che anche gli apporti patrimoniali in valori mobiliari sotto forma di titoli di Stato italiani da parte di soggetti privati, sottoposti a condizione, a favore delle fondazioni di diritto pubblico incluse tra gli enti del Servizio sanitario nazionale, non siano considerati disponibilità ai fini dell'applicazione della normativa riguardante il sistema di Tesoreria unica;

Decreta:

Art. 1.

1. Al sesto comma dell'art. 6 del decreto del Ministro del tesoro del 22 novembre 1985, le parole: «destinati a borse di studio.» sono sostituite dalle seguenti: «con specifico vincolo di destinazione, nonché gli apporti patrimoniali in valori mobiliari, sotto forma di titoli di Stato italiani, sottoposti a condizione, conferiti da soggetti privati, a fondazioni di diritto pubblico incluse tra gli enti del Servizio sanitario nazionale.».

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 agosto 2025

Il Ministro: GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 29 settembre 2025
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 1503

25A05508

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 26 agosto 2025.

Abilitazione alla «Scuola italiana di cognitivismo clinico - SICC» ad istituire e ad attivare nella sede periferica di L'Aquila un corso di specializzazione in psicoterapia, per un numero massimo degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a 20 unità e, per l'intero corso, a 80 unità.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE SPECIALIZZAZIONI SANITARIE, I DOTTORATI DI RICERCA E ALTRA FORMAZIONE POST-UNIVERSITARIA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)*, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 11 dicembre 1998, prot. n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, le cui competenze sono confluite nell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca di cui all'art. 2, comma 138, della legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli *standard* minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 dicembre 2004 recante «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto 21 aprile 2023, prot. n. 540, con cui il segretario generale del MUR ha delegato il direttore generale della Direzione degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio, a sottoscrivere i decreti di riconoscimento degli istituti che ne facciano richiesta, una volta conclusa l'istruttoria normativamente prescritta;

Visto il decreto 19 settembre 2024, prot. n. 1590, con il quale è stata da ultimo nominata la Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del predetto regolamento;

Vista l'istanza del 4 febbraio 2025, e successive integrazioni, con la quale la «Scuola italiana di cognitivismo clinico - SICC», ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia nella sede periferica di L'Aquila, via Salaria Ovest n. 8, per un numero massimo degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a venti unità e, per l'intero corso, a ottanta unità;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento in occasione della riunione del 17 marzo 2025;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità espressa dall'ANVUR con delibera 24 luglio 2025 n. 173 in merito all'istanza presentata dall'Istituto sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni di cui in premessa e ai fini di cui all'art. 4 del regolamento 11 dicembre 1998, n. 509, la «Scuola italiana di cognitivismo clinico - SICC», è abilitata ad istituire e ad attivare ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, nella sede periferica di L'Aquila, via Salaria Ovest n. 8, un corso di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento in premessa citata.

2. Il numero massimo annuale di allievi ammissibili è pari a venti unità e, per l'intero corso, a ottanta unità.

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero nonché nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 agosto 2025

Il direttore generale: CERRACCHIO

25A05420

DECRETO 26 agosto 2025.

Autorizzazione all'«Istituto ICNOS - scuola di specializzazione in psicoterapia sistemico-strategica», per la sede principale di Fonte Nuova, ad aumentare gli allievi per ciascun anno di corso, da 17 a 20 unità, e, per l'intero corso, da 68 a 80 unità.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE SPECIALIZZAZIONI SANITARIE, I DOTTORATI DI RICERCA E ALTRA FORMAZIONE POST-UNIVERSITARIA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività' psicoterapeutica e, in particolare l'art 3 della suddetta legge, che subordina

l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)*, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma l, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica 11 dicembre 1998, prot. n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, le cui competenze sono confluite nell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca di cui all'art. 2, comma 138, della legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli *standard* minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 dicembre 2004 recante «Modificazioni ed integrazione alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto 21 aprile 2023, prot. n. 540, con cui il segretario generale del MUR ha delegato il direttore generale della Direzione degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio, a sottoscrivere i decreti di riconoscimento degli istituti che ne facciano richiesta, una volta conclusa l'istruttoria normativamente prescritta;

Visto il decreto 19 settembre 2024, prot. n. 1590, con il quale è stata da ultimo nominata la Commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 3 del predetto regolamento;

Vista l'istanza del 15 marzo 2025, e successive integrazioni, con la quale l'«Istituto ICNOS - scuola di specializzazione in psicoterapia sistemico-strategica» ha chiesto per la sede principale di Fonte Nuova (RM), l'aumento degli allievi per ciascun anno di corso, da diciassette a venti unità, e, per l'intero corso, da sessantotto a ottanta unità;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento in occasione delle riunione del 26 maggio 2025;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità espressa dall'ANVUR con delibera 24 luglio 2025, n. 173 in merito all'istanza presentata dall'Istituto sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni di cui in premessa e ai fini di cui all'art. 4 del regolamento 11 dicembre 1998, n. 509, l'«Istituto ICNOS - scuola di specializzazione in psicoterapia sistemico-strategica» è autorizzato, per la sede principale di Fonte Nuova (RM), ad aumentare gli allievi per ciascun anno di corso, da diciassette a venti unità, e, per l'intero corso, da sessantotto a ottanta unità.

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero nonché nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 agosto 2025

Il direttore generale: CERRACCHIO

25A05421

DECRETO 26 agosto 2025.

Abilitazione alla «Scuola di specializzazione in psicoterapia analitica e transazionale ad orientamento sociocognitivo» ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Vicenza un corso di specializzazione in psicoterapia, per un numero massimo degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a 20 unità e, per l'intero corso, a 80 unità.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE SPECIALIZZAZIONI SANITARIE, I DOTTORATI DI RICERCA E ALTRA FORMAZIONE POST-UNIVERSITARIA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)*, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 11 dicembre 1998, prot. n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del

1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, le cui competenze sono confluite nell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca di cui all'art. 2, comma 138, della legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli *standard* minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 dicembre 2004 recante «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto 21 aprile 2023, prot. n. 540, con cui il Segretario generale del MUR ha delegato il direttore generale della Direzione degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio, a sottoscrivere i decreti di riconoscimento degli istituti che ne facciano richiesta, una volta conclusa l'istruttoria normativamente prescritta;

Visto il decreto 19 settembre 2024, prot. n. 1590, con il quale è stata da ultimo nominata la commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del predetto regolamento;

Vista l'istanza del 4 aprile 2024, e successive integrazioni, con la quale la «Scuola di specializzazione in psicoterapia analitica e transazionale ad orientamento sociocognitivo», ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia nella sede periferica di Vicenza, Contrà San Marco n. 49, per un numero massimo degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a venti unità e, per l'intero corso, a ottanta unità;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento in occasione della riunione del 17 marzo 2025;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità espressa dall'ANVUR con delibera 24 luglio 2025, n. 173 in merito all'istanza presentata dall'Istituto sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni di cui in premessa e ai fini di cui all'art. 4 del regolamento 11 dicembre 1998, n. 509, la «Scuola di specializzazione in psicoterapia analitica e transazionale ad orientamento sociocognitivo», è abilitata ad istituire e ad attivare ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, nella sede periferica di Vicenza, Contrà San Marco n. 49, un corso di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento in premessa citata.

2. Il numero massimo annuale di allievi ammissibili è pari a venti unità e, per l'intero corso, a ottanta unità.

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero nonché nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 agosto 2025

Il direttore generale: CERRACCHIO

25A05425

DECRETO 28 agosto 2025.

Abilitazione alla «Scuola di psicoterapia cognitiva comportamentale nell'ambito clinico e forense» ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Roma un corso di specializzazione in psicoterapia, per un numero massimo degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a 20 unità e, per l'intero corso, a 80 unità.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE SPECIALIZZAZIONI SANITARIE, I DOTTORATI DI RICERCA E ALTRA FORMAZIONE POST-UNIVERSITARIA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)*, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 11 dicembre 1998, prot. n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, le cui competenze sono confluite nell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca di cui all'art. 2, comma 138, della legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli *standard* minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 dicembre 2004 recante «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto 21 aprile 2023, prot. n. 540, con cui il segretario generale del MUR ha delegato il direttore generale della Direzione degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio, a sottoscrivere i decreti di riconoscimento degli istituti che ne facciano richiesta, una volta conclusa l'istruttoria normativamente prescritta;

Visto il decreto 19 settembre 2024, prot. n. 1590, con il quale è stata da ultimo nominata la Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del predetto regolamento;

Vista l'istanza del 1° ottobre 2024, e successive integrazioni, con la quale la «Scuola di psicoterapia cognitiva comportamentale nell'ambito clinico e forense», ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia nella sede periferica di Roma, via dei Faggella n. 30, per un numero massimo degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a venti unità e, per l'intero corso, a ottanta unità;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento in occasione della riunione del 17 marzo 2025;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità espressa dall'ANVUR con delibera 24 luglio 2025 n. 173 in merito all'istanza presentata dall'Istituto sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni di cui in premessa e ai fini di cui all'art. 4 del regolamento 11 dicembre 1998, n. 509, la «Scuola di psicoterapia cognitiva comportamentale nell'ambito clinico e forense», è abilitata ad istituire e ad attivare ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, nella sede periferica di Roma, via dei Faggella n. 30, un corso di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento in premessa citata.

2. Il numero massimo annuale di allievi ammissibili è pari a venti unità e, per l'intero corso, a ottanta unità.

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero nonché nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 agosto 2025

Il direttore generale: CERRACCHIO

25A05422

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 4 agosto 2025.

Organizzazione delle sedute per lo svolgimento delle attività relative agli esami di patenti di guida, alle operazioni tecniche, agli esami di patenti nautiche e alle attività ispettive e di vigilanza.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Vista la legge 1° dicembre 1986, n. 870, recante «Misure urgenti straordinarie per i servizi della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti» e, in particolare, l'art. 19 in materia di determinazione degli importi dovuti al personale incaricato delle operazioni oggetto della medesima normativa;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che adotta il «Nuovo codice della strada»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che definisce le «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, che adotta il «Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172», con specifico riguardo all'art. 39 che definisce le categorie di patenti nautiche;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, avente ad oggetto «Riordino dei servizi automobilistici interregionali di competenza statale»;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, che definisce «Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore» e, nello specifico, il Capo II, recante «Attuazione della direttiva n. 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di cose o di passeggeri»;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante «Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, avente ad oggetto «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica»;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, che definisce le «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nelle pubbliche amministrazioni»;

Vista la legge 25 novembre 2024, n. 177, che disciplina «Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285» e, in particolare, l'art. 13 che, modificando l'art. 19 della legge n. 870/1986, adotta «Disposizioni concernenti lo svolgimento di operazioni in materia di motorizzazione e il controllo sulle of-

ficine concessionarie del servizio di revisione dei veicoli a motore» e che, al comma 2, prevede che «Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le organizzazioni sindacali, con l'obiettivo di massimizzare il livello di servizio reso all'utenza, è disciplinato il numero delle operazioni che compongono ogni giornata completa o ogni singola seduta antimeridiana o pomeridiana»;

Visto il decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73, convertito, con modificazioni, nella legge 18 luglio 2025, n. 105, recante «Misure urgenti per garantire la continuità nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada, l'ordinata gestione del demanio portuale e marittimo, nonché l'attuazione di indifferibili adempimenti connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza e alla partecipazione all'Unione europea in materia di infrastrutture e trasporti» e, in particolare, l'art. 5, comma 2, che modifica l'art. 19 della legge n. 870/1986;

Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1979, n. 404, che adotta il «Regolamento di esecuzione della legge 2 maggio 1977, n. 264, concernente ratifica ed esecuzione dell'accordo relativo ai trasporti internazionali delle derrate deteriorabili ed ai mezzi speciali da usare per tali trasporti (ATP), con allegati, concluso a Ginevra il 1° settembre 1970»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che adotta il «Testo unico delle imposte sui redditi»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1992, n. 495, recante il «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, che adotta il «Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento relativo all'immatricolazione, ai passaggi di proprietà e alla reimmatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi» e che assegna agli uffici di motorizzazione civile funzioni di accreditamento degli STA e di vigilanza sull'operatività degli stessi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 186, che adotta il «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;

Visto il decreto dell'allora Ministro dei trasporti e della navigazione 23 ottobre 1996, n. 628, che ha ad oggetto il «Regolamento recante norme per l'approvazione e l'omologazione delle attrezzature tecniche per le prove di revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi»;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2003 (*Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 6 agosto 2003), che disciplina «Accreditamento dei soggetti pubblici e privati che possono svolgere corsi per il recupero dei punti della patente di guida», che attribuisce agli uffici di motorizzazione civile i compiti in materia di accreditamento dei soggetti che erogano corsi per il recupero dei punti delle patenti di guida, nonché le relative funzioni di vigilanza;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 6 ottobre 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 20 dicembre 2006), recante «Attuazione delle norme concernenti la formazione professionale dei conducenti dei veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose su strada, con riferimento alla direttiva 94/55/CE» che rimette in capo alle Direzioni generali territoriali i compiti di preventiva approvazione dei corsi per il conseguimento dei CFP ADR e le relative funzioni di vigilanza;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 24 ottobre 2007 (*Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 25 marzo 2008), che definisce le «Procedure per la nomina degli esperti per i controlli delle proprietà isotermiche delle carrozzerie degli autoveicoli circolanti per trasporti internazionali o nazionali in regime di temperatura controllata» e, nello specifico, l'art. 7 che disciplina le attività di verifica di competenza degli uffici di motorizzazione civile;

Visto il decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 23 marzo 2011 (*Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 9 giugno 2011), che stabilisce «Misure e limiti concernenti il rimborso delle spese di vitto e alloggio per il personale inviato in missione all'estero»;

Visto il decreto interministeriale 10 aprile 2013 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute (*Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 27 maggio 2013), che prevede «Individuazione delle attività degli uffici periferici della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti non rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66»;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 maggio 2014, n. 192, con il quale è stato adottato il codice di comportamento integrativo del personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ad integrazione del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, che adotta il «Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, n. 214, disciplinante il «Recepimento della direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014 relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e recante abrogazione della direttiva 2009/40/CE» e, in particolare, l'art. 3, comma 1, lettera *q)*, il quale stabilisce che l'organismo di supervisione coincide con «le articolazioni periferiche Direzioni generali territoriali del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e il personale» e l'art. 14, comma 2, in forza del quale «L'organismo di supervisione svolge almeno i compiti previsti al punto 1 dell'allegato V al presente decreto e soddisfa i requisiti stabiliti al punto 2 dello stesso allegato»;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, n. 215, recante il «Recepimento della direttiva 2014/47/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014 relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nell'Unione e che abroga la direttiva 2000/30/CE»;

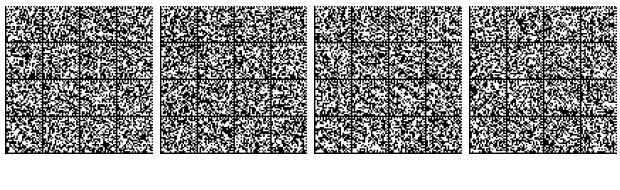

Visto il decreto dell'allora Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 30 luglio 2021 (*Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 15 settembre 2021), che adotta «Disposizioni in materia di qualificazione iniziale e formazione periodica per conducenti professionali ai sensi della direttiva 2003/59/CE, come modificata dalla direttiva (UE) 2018/645», con specifico riguardo all'art. 21 che disciplina «Attività di vigilanza, ispezioni, controlli documentali e disciplina sanzionatoria»;

Visto il decreto dell'allora Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 15 novembre 2021 (*Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 23 novembre 2021), avente ad oggetto «Aggiornamento della disciplina relativa alla revisione dei veicoli pesanti» e, nello specifico, l'art. 12 in base al quale «Ai sensi dell'art. 14 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, n. 214, l'attività di controllo, monitoraggio e verifica di matrice tecnica degli operatori autorizzati è effettuata dall'organismo di supervisione territorialmente competente, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 14 del citato decreto n. 214 del 2017, e all'allegato V al medesimo decreto»;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, come modificato dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 settembre 2024, n. 133, recante il «Regolamento di attuazione dell'art. 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto», con specifico riguardo all'art. 28 che individua gli uffici di motorizzazione civile delle Direzioni generali territoriali quali autorità competenti per le patenti nautiche che abilitano alla navigazione entro dodici miglia dalla costa;

Visto il decreto dell'allora Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici 22 ottobre 2010 (*Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 4 novembre 2010), che definisce «Nuove disposizioni in materia di gestione del punteggio sulla carta di qualificazione del conducente e del certificato di abilitazione professionale di tipo KB, derivante dalle modifiche intervenute sull'art. 126-*bis* del codice della strada» e che assegna alle Direzioni generali territoriali il compito di accreditare i soggetti erogatori di tali corsi e alle stesse, per il tramite degli uffici di motorizzazione civile, le funzioni di vigilanza sui corsi di recupero punti sui certificati abilitativi CQC e KB;

Visto l'allegato II al decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, recante «Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida», il quale dispone che «La durata della prova su strada non deve in ogni caso essere inferiore a 25 minuti per le categorie A, A1, A2, B, B1 e BE ed a 45 minuti per tutte le altre categorie»;

Vista la circolare n. 743 del 14 febbraio 2013 dell'allora Capo Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici, che definisce la «Disciplina relativa all'organizzazione dell'orario di lavoro di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 - Attività connesse alla tutela della sicurezza della circolazione stradale», nella quale si prevede che le attività degli uffici di motorizzazione civile in materia di controllo nel settore dell'autotrasporto, di revisione dei veicoli pesanti, nonché di conseguimento e mantenimento dei titoli abilitativi alla guida, sono strettamente correlate alle finalità di tutela di sicurezza della circolazione stradale e pertanto non soggette al superamento della durata massima dell'orario di lavoro delle quarantotto ore settimanali, comprensive delle ore di lavoro straordinario;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni centrali per il triennio 2022-2024;

Ritenuto di dover disciplinare il numero delle operazioni di cui ai numeri 1), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11) e 12) della tabella 3 allegata alla legge n. 870 del 1986, e delle attività espletate nell'esercizio delle funzioni ispettive e di vigilanza che compongono ogni giornata completa od ogni singola seduta antimeridiana o pomeridiana, in attuazione dell'art. 13, comma 2, della legge n. 177 del 2024;

Sentite le organizzazioni sindacali;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto e ambito di applicazione

1. In attuazione dell'art. 13, comma 2, della legge n. 177 del 2024, il presente decreto disciplina le modalità di svolgimento delle operazioni in cui è coinvolto il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui ai numeri 1), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11) e 12), della tabella 3 allegata alla legge n. 870 del 1986, e delle attività espletate dal personale medesimo nell'esercizio delle funzioni ispettive e di vigilanza, presso le sedi dei soggetti interessati.

2. Gli uffici di motorizzazione civile, le Direzioni generali territoriali e la Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti organizzano lo svolgimento delle operazioni applicando i valori associati a ciascuna tipologia di operazione, in conformità con i criteri stabiliti dall'art. 4 del presente decreto e dall'allegato «A».

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, trovano applicazione le seguenti definizioni:

a) «ATP»: il settore di riferimento per il trasporto di derrate alimentari deperibili;

b) «classe di operazioni»: l'insieme delle operazioni individuate ai numeri 1), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11) e 12) della tabella 3 allegata alla legge n. 870 del 1986, riconducibili ad un medesimo ambito omogeneo di attività, e le attività espletate nell'esercizio delle funzioni ispettive e di vigilanza;

c) «CFP ADR»: il Certificato di formazione professionale rilasciato ai conducenti di veicoli che trasportano merci pericolose;

d) «CQC»: la Carta di qualificazione del conducente;

e) «esami di guida»: ai sensi dell'art. 121 del decreto legislativo n. 285 del 1992, le prove di verifica delle capacità e dei comportamenti alla guida per gli esami di patenti di guida di cui all'art. 5 del presente decreto;

f) «esami teorici»: ai sensi dell'art. 121 del decreto legislativo n. 285 del 1992, le prove di verifica delle cognizioni per gli esami di patenti di guida di cui all'art. 5 del presente decreto;

g) «parametro di riferimento»: la tipologia di operazione individuata quale parametro nell'ambito di ciascuna classe di operazioni di cui al presente decreto, ai fini della determinazione del numero massimo e minimo di operazioni da effettuarsi nell'arco di una giornata completa o di una singola seduta antimeridiana o pomeridiana;

h) «responsabile della struttura»: il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con funzioni di responsabilità degli uffici di motorizzazione civile, o del Centro superiore ricerche prove autoveicoli e dispositivi, o dei centri prova autoveicoli, ovvero degli uffici centrali del Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

i) «seduta antimeridiana o pomeridiana»: l'arco temporale limitato all'orario antimeridiano o pomeridiano in cui è previsto lo svolgimento delle operazioni oggetto del presente decreto;

j) «sedute festive»: le sedute effettuate in giornate festive, alternativamente in orario antimeridiano, pomeridiano o notturno;

k) «sedute notturne»: sedute per cui lo svolgimento delle operazioni oggetto del presente decreto si prolunga in orario notturno, oltre le ore 22,00;

l) «soggetti interessati»: i soggetti interessati allo svolgimento delle operazioni individuate ai numeri 1), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11) e 12) della tabella 3 allegata alla legge n. 870 del 1986, presso le sedi dagli stessi predisposte;

m) «STA»: Sportello telematico dell'automobilista.

Art. 3.

Organizzazione delle sedute

1. In orario antimeridiano o pomeridiano può essere organizzata una singola seduta ai fini dello svolgimento delle operazioni di cui al presente decreto.

2. È consentita l'effettuazione di una giornata completa o di una singola seduta antimeridiana ed una singola seduta pomeridiana, nel rispetto del numero minimo di operazioni previsto dal presente decreto.

3. Ai fini della determinazione del numero di operazioni, una singola seduta antimeridiana equivale a una singola seduta pomeridiana.

4. Il responsabile della struttura può autorizzare lo svolgimento di sedute notturne o di sedute festive.

5. In casi eccezionali e per comprovate ragioni oggettive, il responsabile della struttura può autorizzare lo svolgimento di sedute con un numero di operazioni inferiore rispetto ai valori minimi indicati agli articoli 5, 6, 7 e 8 del presente decreto, nei limiti di quanto compatibile con l'organizzazione della struttura medesima.

Art. 4.

Criteri di determinazione del numero di operazioni

1. Con il presente decreto è determinato il numero di operazioni che compongono ogni giornata completa od ogni singola seduta antimeridiana o pomeridiana per ciascuna delle seguenti classi di operazioni:

a) esami di patenti di guida;

b) operazioni tecniche;

c) esami di patenti nautiche;

d) attività ispettive e di vigilanza.

2. Per ciascuna classe di operazioni indicata al comma precedente è individuata un'operazione quale parametro di riferimento, a cui è associato un coefficiente di ponderazione pari a 1 e in relazione alla quale sono stabiliti il numero massimo e il numero minimo di operazioni da svolgere nell'arco di una giornata completa o di una singola seduta antimeridiana o pomeridiana.

3. Ad ogni tipologia di operazione diversa dal parametro di riferimento è associato un proprio coefficiente di ponderazione. Per le sedute composte da tipologie di operazioni diverse dal parametro di riferimento, ai fini della determinazione di un numero di operazioni coerenti con i valori minimi e massimi espressi per lo stesso, deve verificarsi una delle seguenti condizioni:

a) il risultato della somma dei coefficienti di ponderazione di ogni operazione della seduta deve essere compreso tra il valore minimo (incluso) e il valore massimo (incluso) definiti per il parametro di riferimento. Tale condizione si applica anche nei casi in cui il valore minimo e massimo del parametro di riferimento convergono in un unico valore;

b) il risultato della somma dei coefficienti di ponderazione di ogni operazione della seduta deve essere maggiore del valore massimo del parametro di riferimento per un valore non superiore a 0,5, oppure inferiore al valore minimo del parametro di riferimento per un valore inferiore a 0,5.

Art. 5.

Esami di patenti di guida

1. Ai fini della determinazione del numero di operazioni relative agli esami teorici, agli esami di guida, agli esami di revisione di cui all'art. 128 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e agli esperimenti di guida, che compongono ogni giornata completa o una singola seduta antimeridiana o pomeridiana, si assume quale parametro di riferimento l'esame di guida per il conseguimento della patente di categoria B (coefficiente di ponderazione: 1).

2. In relazione al suddetto parametro di riferimento, ciascuna seduta antimeridiana o pomeridiana è composta da un numero di esami pari ad un massimo di 7, e comunque non inferiore a 6; di conseguenza, una giornata completa è composta da un numero di esami pari ad un massimo di 14, e comunque non inferiore a 12.

3. Ai fini della determinazione del numero di operazioni diverse dal parametro di riferimento, che compongono ogni giornata completa o una singola seduta antimeridiana o pomeridiana, si applicano i seguenti valori:

a) all'esame per il conseguimento della patente di categoria AM, A1, A2 e A si associa un coefficiente di ponderazione pari a 0,75;

b) all'esame per il conseguimento della patente di categoria B1 e B96 si associa un coefficiente di ponderazione pari a 1;

c) all'esame per il conseguimento della patente di categoria BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D e DE si associa un coefficiente di ponderazione pari a 1,5;

d) con riferimento agli esami di revisione di cui all'art. 128 del decreto legislativo n. 285 del 1992 o agli esperimenti di guida, per ciascuna categoria di patente, il coefficiente di ponderazione è pari alla metà dei valori indicati rispettivamente al comma 2 e al comma 3, lettere *a)*, *b)* e *c)* del presente articolo;

e) con riferimento agli esami per il conseguimento delle patenti speciali, per ciascuna categoria di patente, il coefficiente di ponderazione è pari ai valori indicati rispettivamente al comma 2 e al comma 3, lettere *a)*, *b)* e *c)* del presente articolo.

4. Il numero di turni effettuabili per lo svolgimento degli esami teorici di una qualsiasi categoria di patente, da svolgersi in ogni giornata completa o in ciascuna seduta antimeridiana o pomeridiana, è definito dal responsabile della struttura.

5. In caso di necessità il responsabile della struttura, previa intesa con le organizzazioni sindacali, può autorizzare l'organizzazione di sedute antimeridiane o pomeridiane per lo svolgimento dei soli esami di guida per il conseguimento della patente di categoria B, per un numero di operazioni pari a 8, restando fermi i valori minimi e massimi previsti dal comma 3 del presente articolo per le altre tipologie di operazioni.

Art. 6.

Operazioni tecniche

1. Ai fini della determinazione del numero di operazioni tecniche che compongono ogni giornata completa o una singola seduta antimeridiana o pomeridiana, si assume quale parametro di riferimento la revisione di veicoli appartenenti alla categoria N2 e N3 secondo la classificazione internazionale (coefficiente di ponderazione: 1).

2. In relazione al suddetto parametro di riferimento:

a) ciascuna seduta antimeridiana o pomeridiana è composta da un numero di operazioni pari ad un massimo di 12, e comunque non inferiore a 8, se la seduta è espletata solo dall'ispettore titolare dell'attività;

b) ciascuna seduta antimeridiana o pomeridiana è composta da un numero di operazioni pari ad un massimo di 16, e comunque non inferiore a 14, se oltre all'ispettore titolare dell'attività è presente anche un'unità di personale incaricata dell'esecuzione di funzioni ausiliarie e di supporto all'ispettore titolare dell'attività;

c) una giornata completa è composta da un numero di operazioni pari ad un massimo di 24, e comunque non inferiore a 16, se la seduta è espletata solo dall'ispettore titolare dell'attività;

d) una giornata completa è composta da un numero di operazioni pari ad un massimo di 32, e comunque non inferiore a 28, se oltre all'ispettore titolare dell'attività è presente anche un'unità di personale incaricata dell'esecuzione di funzioni ausiliarie e di supporto all'ispettore titolare dell'attività.

3. Ai fini della determinazione del numero di operazioni tecniche diverse dal parametro di riferimento, che compongono ogni giornata completa o una singola seduta antimeridiana o pomeridiana, si applicano i seguenti valori:

a) all'attività di revisione di veicoli appartenenti alla categoria O1 e O2, si associa un coefficiente di ponderazione pari a 0,6;

b) all'attività di revisione di veicoli appartenenti alla categoria O3 e O4, all'attività di revisione delle bombole a metano CNG-4 e alle attività di visita e prova, effettuate ai sensi degli articoli 75 o 78 del decreto legislativo n. 285 del 1992, operate con l'applicazione della tariffa 3.1, di cui alla tabella 3 della legge n. 870 del 1986, si associa un coefficiente di ponderazione pari a 1;

c) all'attività di revisione di veicoli appartenenti alla categoria M2 e M3 e all'attività di revisione e collaudo di veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose a norma ADR si associa un coefficiente di ponderazione pari a 1,25;

d) alle attività di visita e prova, effettuate ai sensi degli articoli 75 o 78 del decreto legislativo n. 285/1992, operate con l'applicazione della tariffa 4.1, di cui alla tabella 3 della legge n. 870 del 1986, si associa un coefficiente di ponderazione pari a 1,8;

e) alle attività di prove iniziali, intermedie o periodiche delle cisterne adibite al trasporto di merci pericolose a norma ADR si associa un coefficiente di ponderazione pari a 2.

4. La determinazione del numero di operazioni tecniche diverse da quelle indicate nei commi precedenti e afferenti a competenze specifiche del Centro superiore ricerche prove autoveicoli e dispositivi, dei centri prova autoveicoli, degli uffici centrali del Dipartimento per i trasporti e la navigazione e degli uffici di motorizzazione civile, che compongono ogni giornata completa o una singola seduta antimeridiana o pomeridiana, è definita dal responsabile della struttura in ragione della complessità dell'operazione tecnica medesima che ne preclude la commisurazione ad un coefficiente di ponderazione fisso.

Art. 7.

Esami di patenti nautiche

1. Ai fini della determinazione del numero di operazioni relative alle prove per la verifica dei comportamenti per il conseguimento delle patenti nautiche di categoria A, C e D, e agli esami di revisione di cui all'art. 39 del decreto legislativo n. 171 del 2005, che compongono ogni giornata completa o una singola seduta antimeridiana o pomeridiana, si assume quale parametro di riferimento l'esame di patente nautica di categoria A per il comando e la condotta delle sole unità a motore entro le dodici miglia dalla costa (coefficiente di ponderazione: 1).

2. In relazione al suddetto parametro di riferimento, ciascuna seduta antimeridiana o pomeridiana è composta da un numero di esami pari ad un massimo di 10, e comunque non inferiore a 8; di conseguenza, una giornata completa è composta da un numero di esami pari ad un massimo di 20, e comunque non inferiore a 16.

3. Ai fini della determinazione del numero di operazioni diverse dal parametro di riferimento e relative all'esame di patente nautica o ai relativi esami di revisione, che compongono ogni giornata completa o una singola seduta antimeridiana o pomeridiana, si applicano i seguenti valori:

a) all'esame per il conseguimento della patente nautica di categoria D per il comando e la condotta delle sole unità a motore entro le dodici miglia dalla costa si associa un coefficiente di ponderazione pari a 1;

b) all'esame per il conseguimento della patente nautica di categoria A e D per il comando e la condotta delle unità a vela e motore entro le dodici miglia dalla costa si associa un coefficiente di ponderazione pari a 2;

c) all'esame per il conseguimento della patente nautica di categoria C per il comando e la condotta delle sole unità a motore entro le dodici miglia dalla costa si associa un coefficiente di ponderazione pari a 1,2;

d) all'esame per il conseguimento della patente nautica di categoria C per il comando e la condotta delle unità a vela e motore entro le dodici miglia dalla costa si associa un coefficiente di ponderazione pari a 2,4;

e) all'esame di revisione si associa il coefficiente di ponderazione indicato al comma 2 e al comma 3, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del presente articolo per ciascuna categoria di patente.

4. Il numero di turni effettuabili per lo svolgimento degli esami teorici di una qualsiasi categoria di patente, da svolgersi in ogni giornata completa o in ciascuna seduta antimeridiana o pomeridiana, è definito dal responsabile della struttura.

Art. 8.

Attività ispettive e di vigilanza

1. Ai fini della determinazione del numero di attività ispettive e di vigilanza che compongono ogni giornata completa o una singola seduta antimeridiana o pomeridiana, si assume quale parametro di riferimento l'ispezione presso un ente erogatore di corsi di recupero punti per la patente di guida (coefficiente di ponderazione: 1).

2. In relazione al suddetto parametro di riferimento:

a) ciascuna seduta antimeridiana o pomeridiana, espletata dall'ispettore titolare dell'attività, ovvero dalla commissione ispettiva, è composta da un numero di operazioni pari a 3;

b) una giornata completa, espletata dall'ispettore titolare dell'attività, ovvero dalla Commissione ispettiva, è composta da un numero di operazioni pari a 6.

3. Ai fini della determinazione del numero di ispezioni diverse dal parametro di riferimento, che compongono ogni giornata completa o una singola seduta antimeridiana o pomeridiana, si applicano i seguenti valori:

a) all'ispezione presso uno STA, presso un soggetto erogatore di corsi di sola formazione periodica CQC, di qualificazione iniziale CQC e di CFP ADR, alle attività ispettive finalizzate al riconoscimento dei centri di istruzione per la nautica (C.I.N.) e di vigilanza sul regolare esercizio della relativa attività e sulla permanenza dei requisiti, si associa un coefficiente di ponderazione pari a 1;

b) all'ispezione presso una stazione di prova ATP, un laboratorio di prova esperto ATP e un centro di controllo privato, al quale sono equiparati i centri autorizzati per gli effetti di cui all'art. 19 della legge n. 870 del 1986, si associa un coefficiente di ponderazione pari a 1,5.

4. Se il responsabile della struttura autorizza lo svolgimento delle attività di cui ai precedenti commi in sedute notturne o in sedute festive, il relativo numero di ispezioni è pari a 1, indipendentemente dalla tipologia di operazione.

5. Per l'attività di vigilanza sul circolante di cui al decreto ministeriale n. 215 del 2017, stante la sua specificità, non è prevista alcuna ponderazione. L'onere di tale attività è posto a carico dei soggetti interessati in maniera indiretta, derivando il relativo finanziamento dalle risorse individuate dal decreto di cui all'art. 13, comma 4, della legge n. 177 del 2024, ovvero dal contributo da versare al Comitato centrale dell'albo degli autotrasportatori.

6. La determinazione del numero delle attività ispettive e di vigilanza diverse da quelle indicate nei commi precedenti e afferenti a competenze specifiche del Centro superiore ricerche prove autoveicoli e dispositivi, dei centri prova autoveicoli, degli uffici centrali del Dipartimento per i trasporti e la navigazione e degli uffici di motorizzazione civile, che compongono ogni giornata completa o una singola seduta antimeridiana o pomeridiana, è definita dal responsabile della struttura in ragione della complessità dell'attività medesima che ne preclude la commisurazione ad un coefficiente di ponderazione fisso.

Art. 9.

Disposizioni finali e transitorie

1. Al fine di consentire l'organizzazione delle sedute, le disposizioni del presente decreto trovano applicazione a decorrere dalla data stabilita con successivo decreto del direttore generale della Direzione generale per la motorizzazione presso il Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Con decreto della Direzione generale per la motorizzazione possono essere ridefiniti i coefficienti di ponderazione di cui agli articoli 5, 6, 7, 8 del presente decreto, nonché disciplinate ulteriori operazioni nel caso di nuove attività operative, ispettive e di vigilanza eventualmente previste da disposizioni normative.

3. Nelle more dell'adozione del decreto di cui all'art. 13, comma 4, della legge n. 177 del 2024, le attività ispettive e di vigilanza sono regolate e remunerate sulla base della normativa attualmente vigente.

4. Dall'attuazione del presente decreto non derivano oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto, previa trasmissione agli organi di controllo, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Roma, 4 agosto 2025

Il Ministro: SALVINI

Registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 2025
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, reg. n. 2125

ALLEGATO *A*

(articolo 1, comma 2)

Istruzioni operative per la determinazione del numero di operazioni di cui ai numeri 1), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11) e 12), della tabella 3 allegata alla legge n. 870/1986, e delle attività espletate nell'esercizio delle funzioni ispettive e di vigilanza

INDICE SOMMARIO

1. PREMESSA .....
2. CRITERI DI CALCOLO PER GLI ESAMI DI PATENTI DI GUIDA .....
3. CRITERI DI CALCOLO PER LE OPERAZIONI TECNICHE .....
4. CRITERI DI CALCOLO PER GLI ESAMI DI PATENTI NAUTICHE .....
5. CRITERI DI CALCOLO PER LE ATTIVITÀ ISPETTIVE E DI VIGILANZA .....
6. ESEMPI DI ORGANIZZAZIONE DELLE SEDUTE .....

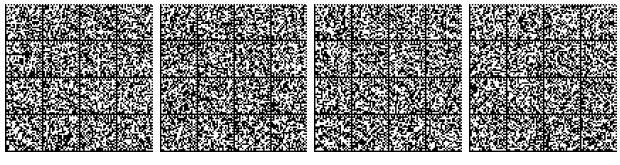

1. PREMESSA

Il presente allegato tecnico specifica i criteri tecnici e di calcolo necessari per la determinazione del numero di operazioni di cui ai numeri 1), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11) e 12), della tabella 3 allegata alla legge n. 870/1986, e delle attività espletate nell'esercizio delle funzioni ispettive e di vigilanza, ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto di cui è parte integrante (di seguito, "**Decreto**").

Si definisce, in particolare, il numero minimo e massimo delle operazioni da eseguire in relazione a ciascuna classe di operazioni dettagliata agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Decreto, per sedute omogenee del parametro di riferimento e per sedute omogenee di operazioni diverse dal parametro stesso.

Si riportano infine alcuni esempi utili a rappresentare le logiche di composizione dei nastri operativi per sedute "miste", composte da operazioni della stessa classe ma non omogenee tra loro.

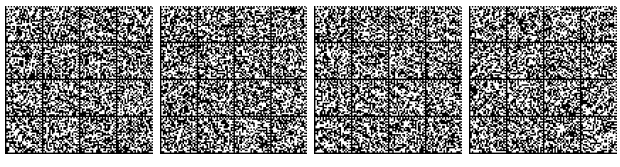

2. CRITERI DI CALCOLO PER GLI ESAMI DI PATENTI DI GUIDA

Con riferimento all'articolo 5 del Decreto, si riportano di seguito i valori calcolati in relazione ai coefficienti di ponderazione stabiliti per ciascuna tipologia di operazione:

Coefficiente di ponderazione: 1

Patenti di categoria B, B1, B96

Tipologia di seduta	Numero minimo	Numero massimo
Antimeridiana/Pomeridiana	6	7
Giornata intera	12	14

Coefficiente di ponderazione: 0,75

Patenti di categoria AM, A1, A2, A

Tipologia di seduta	Numero minimo	Numero massimo
Antimeridiana/Pomeridiana	8	10
Giornata intera	16	20

Coefficiente di ponderazione: 1,5

Patenti di categoria BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE.

Tipologia di seduta	Numero minimo	Numero massimo
Antimeridiana/Pomeridiana	4	5
Giornata intera	8	10

Gli esami di revisione di cui all'articolo 128 del decreto legislativo n. 285/1992 e gli esperimenti di guida, per ciascuna categoria di patente, prevedono un coefficiente di ponderazione pari alla metà dei valori indicati, rispettivamente, al comma 2 e al comma 3, lett. a), b) e c), dell'articolo 5 del Decreto.

Gli esami per il conseguimento delle patenti speciali, per ciascuna categoria di patente, prevedono un coefficiente di ponderazione pari ai valori indicati, rispettivamente, al comma 2 e al comma 3, lett. a), b) e c) dell'articolo 5 del Decreto.

3. CRITERI DI CALCOLO PER LE OPERAZIONI TECNICHE

Con riferimento all'articolo 6 del Decreto, si riportano di seguito i valori calcolati in relazione ai coefficienti di ponderazione stabiliti per ciascuna tipologia di operazione:

Coefficiente di ponderazione: 1

Revisione di veicoli appartenenti alla categoria N2, N3, O3 e O4, revisione delle bombole a metano CNG-4, attività di visita e prova, effettuate ai sensi degli articoli 75 o 78 del decreto legislativo n. 285/1992, operate con l'applicazione della tariffa 3.1, di cui alla tabella 3 della legge 870/1986.

Tipologia di seduta	**Attività espletata solo dal Titolare**		**Attività espletata dal Titolare e da personale ausiliario**	
	Numero minimo	**Numero massimo**	**Numero minimo**	**Numero massimo**
Antimeridiana/Pomeridiana	8	12	14	16
Giornata intera	16	24	28	32

Coefficiente di ponderazione: 0,6

Revisione di veicoli appartenenti alla categoria O1 e O2.

Tipologia di seduta	**Attività espletata solo dal Titolare**		**Attività espletata dal Titolare e da personale ausiliario**	
	Numero minimo	**Numero massimo**	**Numero minimo**	**Numero massimo**
Antimeridiana/Pomeridiana	13	20	23	27
Giornata intera	26	40	46	54

Coefficiente di ponderazione: 1,25

Revisione di veicoli appartenenti alla categoria M2 e M3 e di veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose a norma ADR.

Tipologia di seduta	**Attività espletata solo dal Titolare**		**Attività espletata dal Titolare e da personale ausiliario**	
	Numero minimo	**Numero massimo**	**Numero minimo**	**Numero massimo**
Antimeridiana/Pomeridiana	7	10	11	13
Giornata intera	14	20	22	26

Coefficiente di ponderazione: 1,8

Attività di visita e prova, effettuate ai sensi degli articoli 75 o 78 del decreto legislativo n. 285/1992, operate con l'applicazione della tariffa 4.1, di cui alla tabella 3 della legge 870/1986.

Tipologia di seduta	**Attività espletata solo dal Titolare**		**Attività espletata dal Titolare e da personale ausiliario**	
	Numero minimo	**Numero massimo**	**Numero minimo**	**Numero massimo**
Antimeridiana/Pomeridiana	5	6	8	9
Giornata intera	10	12	16	18

Coefficiente di ponderazione: 2

Prove iniziali, intermedie o periodiche delle cisterne adibite al trasporto di merci pericolose a norma ADR.

Tipologia di seduta	**Attività espletata solo dal Titolare**		**Attività espletata dal Titolare e da personale ausiliario**	
	Numero minimo	**Numero massimo**	**Numero minimo**	**Numero massimo**
Antimeridiana/Pomeridiana	4	6	7	8
Giornata intera	8	12	14	16

4. CRITERI DI CALCOLO PER GLI ESAMI DI PATENTI NAUTICHE

Con riferimento all'articolo 7 del Decreto, si riportano di seguito i valori calcolati in relazione ai coefficienti di ponderazione stabiliti per ciascuna tipologia di operazione:

Coefficiente di ponderazione: 1

Patenti nautiche di categoria A e D per il comando e la condotta delle unità a motore entro le dodici miglia dalla costa.

Tipologia di seduta	Numero minimo	Numero massimo
Antimeridiana/Pomeridiana	8	10
Giornata intera	16	20

Coefficiente di ponderazione: 2

Patenti nautiche di categoria A e D per il comando e la condotta delle unità a vela e motore entro le dodici miglia dalla costa.

Tipologia di seduta	Numero minimo	Numero massimo
Antimeridiana/Pomeridiana	4	5
Giornata intera	8	10

Coefficiente di ponderazione: 1,2

Patenti nautiche di categoria C per il comando e la condotta delle unità a motore entro le dodici miglia dalla costa.

Tipologia di seduta	Numero minimo	Numero massimo
Antimeridiana/Pomeridiana	7	8
Giornata intera	14	16

Coefficiente di ponderazione: 2,4

Patenti nautiche di categoria C per il comando e la condotta delle unità a vela e motore entro le dodici miglia dalla costa.

Tipologia di seduta	Numero minimo	Numero massimo
Antimeridiana/Pomeridiana	4	4
Giornata intera	8	8

5. CRITERI DI CALCOLO PER LE ATTIVITÀ ISPETTIVE E DI VIGILANZA

Con riferimento all'articolo 8 del Decreto, si riportano di seguito i valori calcolati in relazione ai coefficienti di ponderazione stabiliti per ciascuna tipologia di operazione:

Coefficiente di ponderazione: 1

Ispezione presso:

- un ente erogatore di corsi di recupero punti per la patente di guida;
- uno STA;
- un soggetto erogatore di corsi di sola formazione periodica CQC;
- un soggetto erogatore di corsi di qualificazione iniziale CQC;
- un soggetto erogatore di corsi di CFP ADR.

Attività ispettive finalizzate al riconoscimento dei Centri di Istruzione per la Nautica (C.I.N.) e di vigilanza sul regolare esercizio dell'attività e la permanenza dei requisiti.

Tipologia di seduta	**Numero di attività espletate dal Titolare o dalla Commissione Ispettiva**
Antimeridiana/Pomeridiana	3
Giornata intera	6

Coefficiente di ponderazione: 1,5

Ispezione presso:

- una stazione di prova ATP;
- un laboratorio di prova esperto ATP;
- un centro di controllo privato, al quale sono equiparati i centri autorizzati per gli effetti di cui all'articolo 19 della legge n. 870/1986.

Tipologia di seduta	**Numero di attività espletate dal Titolare o dalla Commissione Ispettiva**
Antimeridiana/Pomeridiana	2
Giornata intera	4

6. ESEMPI DI ORGANIZZAZIONE DELLE SEDUTE

Di seguito si riportano cinque esempi di organizzazione di sedute antimeridiane o pomeridiane, composte da operazioni non omogenee, con riferimento alla classe "*Esami di patenti di guida*". Per ogni esempio si riportano le tipologie di operazioni che compongono la seduta, con indicazione del relativo coefficiente di ponderazione e del numero di operazioni ipotizzate per la stessa. Per ogni esempio viene rappresentato se la seduta composta è coerente con i valori massimi e minimi definiti per il parametro.

Esempio n. 1.

Tipologia di operazione	Coefficiente di ponderazione	Numero di esami di guida
Patenti di categoria B	1	1
Patenti di categoria A	0,75	1
Patenti di categoria CE	1,5	2

Totale somma coefficienti delle operazioni della seduta: 1+0,75+1,5+1,5 = 4,75

La seduta non rispetta i valori massimi e minimi del parametro, in quanto lo scostamento tra il valore minimo del parametro (6) e la somma dei coefficienti delle operazioni della seduta (4,75) è maggiore del limite ammesso dall'articolo 4, comma 3, lettera b), **ma può essere autorizzata in caso di comprovate necessità, secondo il principio di deroga espresso** dall'art. 3, comma 5, del presente decreto.

Esempio n. 2.

Tipologia di operazione	Coefficiente di ponderazione	Numero di esami di guida
Patenti di categoria B	1	2
Patenti di categoria A	0,75	1
Patenti di categoria CE	1,5	2

Totale somma coefficienti delle operazioni della seduta: 1+1+0,75+1,5+1,5 = 5,75

La seduta rispetta i valori massimi e minimi del parametro, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera b).

Esempio n. 3.

Tipologia di operazione	Coefficiente di ponderazione	Numero di esami di guida
Patenti di categoria B	1	3
Patenti di categoria A	0,75	1
Patenti di categoria CE	1,5	2

Totale somma coefficienti delle operazioni della seduta: 1+1+1+0,75+1,5+1,5 = 6,75

La seduta rispetta i valori massimi e minimi del parametro, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera a).

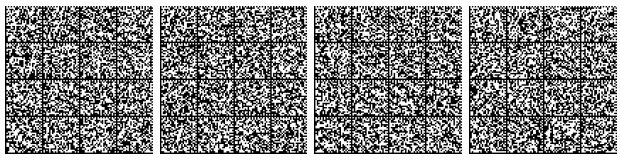

Esempio n. 4.

Tipologia di operazione	Coefficiente di ponderazione	Numero di esami di guida
Patenti di categoria B	1	3
Patenti di categoria A	0,75	2
Patenti di categoria CE	1,5	2

Totale somma coefficienti delle operazioni della seduta: 1+1+1+0,75+0,75+1,5+1,5 = 7,5

La seduta rispetta i valori massimi e minimi del parametro, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera b).

Esempio n. 5.

Tipologia di operazione	Coefficiente di ponderazione	Numero di esami di guida
Patenti di categoria B	1	3
Patenti di categoria A	0,75	2
Patenti di categoria CE	1,5	3

Totale somma coefficienti delle operazioni della seduta: 1+1+1+0,75+0,75+1,5+1,5+1,5 = 9

La seduta non rispetta i valori massimi e minimi del parametro, in quanto lo scostamento tra il valore massimo del parametro (7) e la somma dei coefficienti delle operazioni della seduta (9) è maggiore del limite ammesso dall'articolo 4, comma 3, lettera b).

25A05442

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONFERENZA UNIFICATA

PROVVEDIMENTO 19 giugno 2025.

Informativa, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera *e)*, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, relativa all'Agenda per la semplificazione - nuova modulistica standardizzata: definizione tracciati dati - settore turismo. (Rep. atti n. 79/CU).

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella seduta del 19 giugno 2025:

Visto l'art. 9, comma 2, lettera *e)*, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Visto l'atto rep. n. 156 del 18 dicembre 2024, con cui è stato sancito accordo ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera *c)*, del decreto legislativo n. 281 del 1997, concernente l'Agenda per la semplificazione - proposta di due nuovi moduli standardizzati - settore turismo;

Vista la nota prot. n. 335 del 1° aprile 2025, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 5719, con cui l'Ufficio legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione ha trasmesso i tracciati dati concernenti la nuova modulistica standardizzata - rappresentando che si tratta della medesima modulistica su cui è stato sancito accordo nella seduta del 18 dicembre 2024 -al fine di iscrivere la relativa informativa all'ordine del giorno della prima seduta utile di questa Conferenza;

Vista la nota prot. DAR n. 5859 del 2 aprile 2025, con la quale l'Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ha trasmesso la nota, unitamente ai citati tracciati dati, alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, all'ANCI e all'UPI;

Vista la comunicazione del 2 aprile 2025, acquisita al prot. DAR n. 5975 in data 4 aprile 2025, con cui l'ANCI ha rappresentato che i *file* ricevuti risultavano in un'estensione non leggibile e, pertanto, ha chiesto di riceverne copia in formato PDF;

Vista la nota prot. n. 383 del 9 aprile 2025, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 6240, con cui l'Ufficio legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione ha trasmesso il file «estratto» dei tracciati dati concernenti la modulistica in esame;

Vista la nota prot. n. 552 del 28 maggio 2025, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 8988, con la quale l'Ufficio legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione ha precisato che con la nota del 1° aprile 2025 sono stati trasmessi i *file* tecnici dei tracciati dati - individuati dall'estensione . *xsd* - e che, in quanto destinati ad essere utilizzati dai sistemi informatici per la gestione digitale delle pratiche, non risultavano «leggibili»;

Considerato, inoltre, che, con la nota del 28 maggio 2025, il predetto Ufficio legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione ha non solo sottolineato di aver trasmesso anche il *file* in formato *word* contenente la «rappresentazione grafica» dei predetti tracciati, che resta comunque «comprensibile» solo per i sistemi informatici o per i tecnici che gestiscono tali sistemi - ma ha anche attestato che il contenuto di tali tracciati riproduce esattamente i moduli approvati da questa Conferenza il 18 dicembre 2024;

Vista la nota prot. DAR n. 9096 del 29 maggio 2025, con la quale l'Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ha trasmesso la nota del 28 maggio 2025 alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, all'ANCI e all'UPI;

Considerato che nel corso della seduta del 19 giugno 2025 di questa Conferenza, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, l'ANCI e l'UPI hanno preso atto dell'informativa in argomento;

Prende atto:

dell'informativa, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera *e)*, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, relativa all'Agenda per la semplificazione - nuova modulistica standardizzata: definizione tracciati dati - settore turismo.

Il Presidente: CALDEROLI

Il Segretario: D'AVENA

25A05507

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Integrazione della determina n. 304/2025 del 16 maggio 2025, concernente la modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ibuprofene Teva».

Estratto determina AAM/PPA n. 550/2025 del 12 settembre 2025

La determina AAM/PPA n. 304/2025 del 16 maggio 2025, afferente alla procedura europea FI/H/XXXX/WS/161 e al codice pratica VC2/2024/475, pubblicata, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 5 giugno 2025, è integrata, relativamente ai medicinali A.I.C. n. 039371 ABIDOL e A.I.C. n. 030339 EIREN con le seguenti autorizzazioni:

tipo II C.I.4 - Aggiornamento del paragrafo 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondente paragrafo del foglio illustrativo, per aggiunta della reazione avversa «eruzione fissa da farmaco», in accordo alla versione recente del *Company Core Safety Information* (CCSI);

adeguamento alla versione aggiornata del QRD *Template*;

tipo IB C.I.z - Aggiornamento del paragrafo 4.9 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondente paragrafo del foglio illustrativo, per aggiunta dell'avvertimento di rischio di acidosi tubulare renale e ipokaliemia e sovradosaggio, in accordo all'esito della procedura EMA/CMDh/265136/2024.

Codice pratica: VC2/2024/475 *bis*.

Titolare A.I.C.: Aurora Licensing S.r.l., via del Milliario n. 32 - 40133 Bologna.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto ed entro sei mesi al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della determina di cui al presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della determina di cui al presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: la presente determina è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale, sono fatti salvi gli effetti, medio termine, prodotti dalla determina AAM/PPA n. 304/2025 del 16 maggio 2025.

25A05159

Rettifica della determina IP n. 627 del 27 agosto 2019, concernente l'autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Sibilla».

Estratto determina IP n. 752 del 1° ottobre 2025

È rettificata, nei termini che seguono la determina IP n. 627 del 27 agosto 2019, concernente l'autorizzazione all'importazione parallela del medicinale SIBILLA 2 mg/0,03 mg Filmtabletten 6x21 Filmtabletten dalla Germania con numero di autorizzazione 84746,00,00, importatore GMM Farma S.r.l., confezione autorizzata: SIBILLA - «500 mg + 30 mg compresse effervescenti» - 16 compresse, codice A.I.C. n. 046114029 (in base 10), 1CZ97F (in base 32) il cui estratto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 230 del 1° ottobre 2019, ove riportato:

numero di autorizzazione 8476,00,00;

leggasi:

numero di autorizzazione 84746,00,00.

Disposizioni finali

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre la relativa determina sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

25A05423

Revoca della registrazione concernente l'importazione di sostanze attive per uso umano

Con determina GMPAPI - API/2/2025 del 18 settembre 2025 è revocata, ai sensi dell'art. 146 del decreto legislativo n. 219 del 24 aprile 2006, la registrazione della produzione di sostanze attive dell'officina farmaceutica sita in Via Fiorentina, 359 Pistoia (PT) 51100 Italia rilasciata alla società officina farmaceutica Ricerche Sperimentali Montale S.r.l.

25A05424

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Perindopril Mylan Generics Italia».

Con la determina n. aRM - 176/2025 - 2322 del 3 ottobre 2025 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Mylan S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: PERINDOPRIL MYLAN GENERICS ITALIA

confezione: 039483019 - descrizione: «2 mg compresse» 7 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

confezione: 039483021 - descrizione: «2 mg compresse» 14 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

confezione: 039483033 - descrizione: «2 mg compresse» 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

confezione: 039483045 - descrizione: «2 mg compresse» 30 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

confezione: 039483058 - descrizione: «2 mg compresse» 50 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

confezione: 039483060 - descrizione: «2 mg compresse» 60 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

confezione: 039483072 - descrizione: «2 mg compresse» 90 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

confezione: 039483084 - descrizione: «2 mg compresse» 100 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

confezione: 039483096 - descrizione: «4 mg compresse» 7 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

confezione: 039483108 - descrizione: «4 mg compresse» 14 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

confezione: 039483110 - descrizione: «4 mg compresse» 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

confezione: 039483122 - descrizione: «4 mg compresse» 30 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

confezione: 039483134 - descrizione: «4 mg compresse» 50 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

confezione: 039483146 - descrizione: «4 mg compresse» 60 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

confezione: 039483159 - descrizione: «4 mg compresse» 90 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

confezione: 039483161 - descrizione: «4 mg compresse» 100 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

25A05464

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tekcis»

Con la determina n. aRM - 175/2025 - 2712 del 3 ottobre 2025 è revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Curium Italy S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: TEKCIS:

confezione: 041430113;

descrizione: «2-50 gbq generatore di radionuclidi» 1 generatore da 2 gbq con 7 flaconcini in vetro per l'eluizione da 5 a 6 ml;

confezione: 041430125;

descrizione: 2-50 gbq generatore di radionuclidi» 1 generatore da 4 gbq con 7 flaconcini in vetro per l'eluizione da 5 a 6 ml;

confezione: 041430137;

descrizione: «2-50 gbq generatore di radionuclidi» 1 generatore da 6 gbq con 7 flaconcini in vetro per l'eluizione da 5 a 6 ml;

confezione: 041430149;

descrizione: «2-50 gbq generatore di radionuclidi» 1 generatore da 8 gbq con 7 flaconcini in vetro per l'eluizione da 5 a 6 ml;

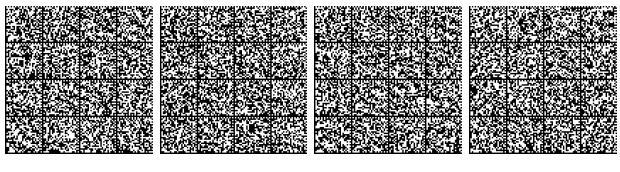

confezione: 041430152;

descrizione: «2-50 gbq generatore di radionuclidi» 1 generatore da 10 gbq con 7 flaconcini in vetro per l'eluizione da 5 a 6 ml;

confezione: 041430164;

descrizione: «2-50 gbq generatore di radionuclidi» 1 generatore da 12 gbq con 7 flaconcini in vetro per l'eluizione da 5 a 6 ml;

confezione: 041430176;

descrizione: «2-50 gbq generatore di radionuclidi» 1 generatore da 16 gbq con 7 flaconcini in vetro per l'eluizione da 5 a 6 ml;

confezione: 041430188;

descrizione: «2-50 gbq generatore di radionuclidi» 1 generatore da 20 gbq con 7 flaconcini in vetro per l'eluizione da 5 a 6 ml;

confezione: 041430190;

descrizione: «2-50 gbq generatore di radionuclidi» 1 generatore da 25 gbq con 7 flaconcini in vetro per l'eluizione da 5 a 6 ml;

confezione: 041430202;

descrizione: «2-50 gbq generatore di radionuclidi» 1 generatore da 50 gbq con 7 flaconcini in vetro per l'eluizione da 5 a 6 ml.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

25A05465

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di dapagliflozin, «Valkozin»

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 349/2025 del 2 ottobre 2025

Codice pratica: MCA/2024/88.

Procedura europea n. PT/H/2940/001-002/DC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale VALKOZIN, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggi e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

titolare A.I.C.: I.B.N. Savio S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via del Mare, 36, Pomezia (RM), Italia;

confezioni:

«5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 052112012 (in base 10) 1KQBND (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 052112024 (in base 10) 1KQBNS (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 052112036 (in base 10) 1KQBP4 (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 052112048 (in base 10) 1KQBPJ (in base 32);

principio attivo: dapagliflozin;

produttori responsabili del rilascio dei lotti:

Atlantic Pharma - Produções Farmacêuticas S.A. - Rua da Tapada Grande n. 2, Abrunheira, 2710-228 Sintra, Portogallo;

Tecnimede - Sociedade Técnico-Medicinal S.A. - Quinta da Cerca, Caixaria, 2565-187 Dois Portos, Portogallo.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura:

per l'indicazione terapeutica «Insufficienza cardiaca»: RRL: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: cardiologo, internista, endocrinologo e geriatra.

Per l'indicazione terapeutica «Malattia renale cronica»: RRL: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: endocrinologo, cardiologo, internista, geriatra e nefrologo.

In analogia e secondo le modalità relative ai criteri di prescrivibilità previste dalla nota AIFA 100: per l'indicazione terapeutica «Diabete mellito di tipo 2»: RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card*, *PC)* sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

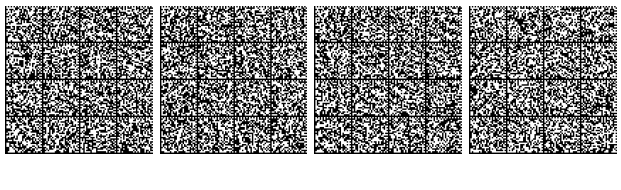

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo (CRD) 30 marzo 2030, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A05466

MINISTERO DELL'INTERNO

Classificazione di alcuni prodotti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 28208/2025 del 25 settembre 2025, le micce detonanti di seguito elencate:

«MACORD I 6 g/m» come indicato nell'attestato di esame UE del tipo n. XB 003508 001 del 23 aprile 2021 rilasciato dall'organismo notificato «CerTrust (Ungheria)»;

«MACORD I 10 g/m» come indicato nell'attestato di esame UE del tipo n. XB 003508 002 del 23 aprile 2021 rilasciato dall'organismo notificato «CerTrust (Ungheria)»;

«MACORD I 12 g/m» come indicato nell'attestato di esame UE del tipo n. XB 003508 003 del 23 aprile 2021 rilasciato dall'organismo notificato «CerTrust (Ungheria)»;

«MACORD I 20 g/m» come indicato nell'attestato di esame UE del tipo n. XB 004425 001 del 22 febbraio 2022 rilasciato dall'organismo notificato «CerTrust (Ungheria)»;

«MACORD I 40 g/m» come indicato nell'attestato di esame UE del tipo n. XB 003508 004 del 23 aprile 2021 rilasciato dall'organismo notificato «CerTrust (Ungheria)»;

«MACORD I 80 g/m» come indicato nell'attestato di esame UE del tipo n. XB 003508 005 del 23 aprile 2021 rilasciato dall'organismo notificato «CerTrust (Ungheria)»;

sono classificate nella II categoria di cui all'art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ed iscritti nell'Allegato «A» al medesimo regio decreto, ai sensi dell'art. 19, comma 3, lettera *a)*, del D.M. 19 settembre 2002, n. 272, con numero ONU 0065 1.1 D, assegnato dall'organismo notificato «CerTrust (Ungheria). Per i citati esplosivi il sig. Corsetti Armando, titolare, in nome e per conto della società «VS Italia S.r.l.», delle autorizzazioni ex articoli 46 e 47 T.U.L.P.S. per lo stabilimento sito in San Vittore del Lazio (FR), ha prodotto il modulo a scelta basato sulla garanzia della qualità del processo di produzione (Modulo «D») n. XD 003293 003 del 14 novembre 2024, rilasciato dall'organismo notificato «CerTrust» (Ungheria), dal quale risulta che le micce in argomento sono fabbricate dalla ditta «Sua Explosives and Accessories Pvt. Ltd.» presso il proprio stabilimento sito in Karnataka (India).

La miccia a lenta combustione denominata «Safety Fuse Tiger Brand», con le relative denominazioni alternative «Tiger Brand Safety Fuse» e «Safety Fuse Polycoated», è classificata nella V categoria gruppo «B» di cui all'art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ed iscritta nell'Allegato «A» al medesimo regio decreto, ai sensi dell'art. 19, comma 3, lettera *a)*, del decreto ministeriale 19 settembre 2002, n. 272, con numero ONU 0105 1.4S, assegnato dall'organismo notificato «INERIS» (Francia) in data 18 aprile 2022.

Per il citato esplosivo il sig. Corsetti Armando, ha prodotto l'attestato di esame UE del tipo n. 0080.EXP.07.0041 del 31 agosto 2007 ed il modulo a scelta basato sulla garanzia della qualità del processo di produzione (modulo «D») n. AgCE 62-CEI in data 11 giugno 2024, rilasciati dall'organismo notificato «INERIS».

Dalla documentazione presentata risulta che l'esplosivo in argomento è prodotto dalla «Commercial Explosives (India) Private Limited» presso lo stabilimento sito in Nagpur - (India).

Tali prodotti sono sottoposti agli obblighi del sistema di identificazione e di tracciabilità degli esplosivi previsti dagli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 81 ed alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.

Sull'imballaggio degli stessi deve essere, altresì, apposta l'etichetta riportante anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e codice di classificazione, numero dell'attestato di esame UE del tipo, categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., nome del distributore titolare delle licenze di polizia ed indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto, nonché gli estremi del presente provvedimento di classificazione.

Avverso tale provvedimento è, dunque, esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data della notificazione o comunicazione o dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto piena cognizione.

25A05419

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Approvazione dell'*addendum* all'accordo di delega all'organismo riconosciuto RINA Services S.p.a. dei servizi di certificazione statutaria per le navi registrate in Italia rientranti nel campo di applicazione delle convenzioni internazionali.

Il decreto n. 145 del 22 settembre 2025 del direttore generale della Direzione generale per il mare, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il direttore generale della Direzione generale tutela della biodiversità e del mare del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di approvazione dell'*addendum* all'accordo del 27 ottobre 2022 di delega all'organismo riconosciuto RINA Services S.p.a. dei servizi di certificazione statutaria per le navi registrate in Italia rientranti nel campo di applicazione delle convenzioni internazionali come definite all'art. 2, comma 1, lettera *d)* del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, è stato pubblicato sui siti internet istituzionali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e delle sicurezza energetica ed è consultabile ai seguenti link:

https://www.mit.gov.it/documentazione/organismi-autorizzati-per-la-certificazione-delle-navi

https://www.mase.gov.it/portale/web/guest/convenzione-marpol-73-78

25A05467

Approvazione dell'*addendum* all'accordo di delega all'organismo riconosciuto America Bureau of Shipping dei servizi di certificazione statutaria per le navi registrate in Italia rientranti nel campo di applicazione delle convenzioni internazionali.

Il decreto n. 144 del 22 settembre 2025 del direttore generale della Direzione generale per il mare, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il direttore generale della Direzione generale tutela della biodiversità e del mare del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di approvazione dell'*addendum* all'accordo del 27 ottobre 2022 di delega all'organismo riconosciuto American Bureau of Shipping dei servizi di certificazione statutaria per le navi registrate in Italia rientranti nel campo di applicazione delle convenzioni internazionali come definite all'art. 2, comma 1, lettera *d)* del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, è pubblicato sui siti internet istituzionali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e delle sicurezza energetica ed è consultabile ai seguenti link:

https://www.mit.gov.it/documentazione/organismi-autorizzati-per-la-certificazione-delle-navi

https://www.mase.gov.it/portale/web/guest/convenzione-marpol-73-78

25A05468

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2025-GU1-236) Roma, 2025 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

45-410100251010

€ 1,00